

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 maggio 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2025, n. 7.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale). (26R00100)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2025, n. 8.

Disposizioni in materia di aiuti regionali per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali, nonché per l'adozione di misure di prevenzione. Modificazioni di leggi regionali. (26R00101)..... Pag. 7

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2025, n. 21.

Disposizioni per la promozione dell'esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno. (26R00075)..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2025, n. 22.

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. (26R00076)..... Pag. 14

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2025, n. 18.

Disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale e modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)). (26R00024)..... Pag. 17

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2025, n. 18.

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025. (26R00040)..... Pag. 36

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 19.

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026. (26R00041)..... Pag. 44

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 marzo 2025, n. 6.

Regolamento di esecuzione in materia di prestazione energetica nell'edilizia, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1275, e di bonus energia. (25R00320)..... Pag. 52



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 marzo 2025, n. 7.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, “Regolamento per l’immatricolazione e l’abilitazione alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile”. (25R00321) *Pag.* 63

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2025, n. 12.

Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio. (26R00051)..... *Pag.* 65

REGIONE ABRUZZO


LEGGE REGIONALE 28 novembre 2025, n. 34.

Adesione al Premio nazionale di cultura Benedetto Croce e ulteriori disposizioni. (25R00381) *Pag.* 86

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 gennaio 2026, n. 1.

Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028. (26R00036)..... *Pag.* 89



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2025, n. 7.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 20 del 22 aprile 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di potenziare la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, nonché di accrescerne l'efficienza, anche attraverso la valorizzazione del personale, la presente legge reca disposizioni in materia di reclutamento e mobilità, di sistema di classificazione e ordinamento professionale del personale dipendente, di aree di contrattazione e di incarichi dirigenziali degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

Art. 2.

Disposizioni generali in materia di organizzazione degli uffici pubblici della Regione. Modificazioni agli articoli 3 e 5 della l.r. n. 22/2010

1. Dopo la lettera *b*) del comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 22/2010, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) alla definizione del modello delle competenze dei profili professionali, con particolare riguardo all'individuazione dell'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere, anche di qualifica dirigenziale, in coerenza con l'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva.»

2. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della l.r. n. 22/2010, è inserito il seguente:

«*6-bis*. Gli organi di direzione politico-amministrativa degli enti di cui all'art. 1, comma 1, per esercitare le loro funzioni hanno accesso ai dati in possesso delle strutture cui sono preposti, fermo restando l'obbligo alla riservatezza.»

3. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, le parole: «aree omogenee di attività dei centri di responsabilità amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «aree omogenee di settori o di funzioni tra loro integrati, distinte in aree di linea e aree di staff.»

Art. 3.

Disposizioni per la Giunta regionale. Modificazioni agli articoli 9, 10, 11, 11-bis, 13 e 15-bis della l.r. n. 22/2010

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 9 della l.r. n. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in merito alla congruenza tra indirizzi, obiettivi e risorse assegnate».

2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 9 della l.r. n. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, coordinando le attività comuni alle strutture dirigenziali di primo livello».

3. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 9 della l.r. n. 22/2010, come modificata dal comma 2, sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) esercitare, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti di primo livello;

b-ter) esercitare l'attività di coordinamento e di impulso di progetti e di iniziative di particolare rilievo, che interessino ambiti e materie di competenza di più strutture dirigenziali, anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro;

b-quater) presiedere il Comitato di direzione di cui all'art. 10-*bis*, comma 1;».

4. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 9 della l.r. n. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, segnatamente, quelle proprie di dirigente di primo livello in relazione alle strutture organizzative facenti capo alla Segreteria generale».

5. Il comma 5 dell'art. 10 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«5. Il trattamento economico omnicomprensivo del Segretario generale e del Capo di Gabinetto è stabilito dal contratto individuale di lavoro in misura pari al trattamento economico complessivo massimo determinato dall'Amministrazione regionale per gli incarichi dirigenziali di primo livello, ivi compreso il trattamento economico accessorio.»

6. Il comma 6 dell'art. 10 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«6. Il trattamento economico omnicomprensivo del Vice Capo di Gabinetto è stabilito dal contratto individuale di lavoro in misura pari al trattamento economico complessivo massimo determinato dall'Amministrazione regionale per gli incarichi dirigenziali di secondo livello, ivi compreso il trattamento economico accessorio.»



7. Dopo l'art. 10 della l.r. n. 22/2010, è aggiunto in-se-rito il seguente:

«Art. 10-*bis* (Comitato di direzione). — 1. Il Segretario generale, il Capo di Gabinetto e i dirigenti di primo livello della Giunta regionale compongono il Comitato di direzione. Il Comitato è organo di coordinamento, di confronto e di raccordo, che concorre all'integrazione della programmazione delle attività svolte dalle strutture organizzative dirigenziali di primo livello e di quelle di secondo livello a esse afferenti e alla individuazione di soluzioni e proposte, organizzative o operative, concernenti aspetti di carattere trasversale o che richiedono l'apporto sinergico di più strutture.

2. Il Comitato è presieduto dal segretario generale che lo insedia e lo convoca, con cadenza almeno bimestrale. Nella prima seduta, su proposta del Segretario generale, il Comitato redige un apposito regolamento di funzionamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale; il Comitato può operare anche in sotto Comitati, con riferimento alle singole aree di interesse e di competenza dell'Amministrazione regionale.»

8. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 11 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente: «I posti di Capo dell'Ufficio dei rapporti istituzionali, di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, di Capo della Protezione civile, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa e di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono incarichi dirigenziali fiduciari, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore alla durata dell'organo di direzione politico-amministrativa che li conferisce entro novanta giorni dall'insediamento, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dalla presente legge per i restanti incarichi dirigenziali di pari livello, fatto salvo quanto specificamente previsto per gli incarichi di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta dall'art. 4 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), e quanto specificamente previsto dalla presente legge per gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa.»

9. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della l.r. n. 22/2010, è inserito il seguente:

«2.1. Il trattamento economico degli incarichi dirigenziali fiduciari di cui al comma 1 è stabilito dal contratto individuale di lavoro, in misura pari al trattamento economico complessivo determinato dall'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 17 e 23, per gli incarichi dirigenziali di livello corrispondente.»

10. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 11 della l.r. n. 22/2010, dopo le parole: «trattamento economico» sono inserite le seguenti: «, non superiore al 60 per cento di quello massimo previsto dall'Amministrazione regionale per i dirigenti di primo livello.»

11. Al terzo periodo del comma 3 dell'art. 11 della l.r. n. 22/2010, le parole: «o di collaborazione coordinata e continuativa» sono soppresse.

12. Il terzo periodo del comma 1 dell'art. 11-*bis* della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente: «Il trattamento economico complessivo spettante al dirigente veterinario è stabilito in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenuto conto delle misure, minima e massima, previste per il trattamento economico accessorio in relazione alla rilevanza dell'attività professionale svolta.»

13. Al comma 2 dell'art. 13 della l.r. n. 22/2010, le parole: «da un massimo di due dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «da un massimo di tre dipendenti».

14. Al comma 3 dell'art. 15-*bis* della l.r. n. 22/2010 le parole «comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi,» sono soppresse.

Art. 4.

Disposizioni in materia di disciplina della dirigenza pubblica del comparto unico regionale. Modificazioni agli articoli 18, 20, 21, 22, 23 e 26 della l.r. n. 22/2010

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 18 della l.r. n. 22/2010, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche» sono aggiunte le seguenti: «e universitarie».


2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della l.r. n. 22/2010, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Le procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza prevedono sia l'accertamento delle conoscenze e delle competenze tecniche sia la valutazione delle capacità manageriali, delle attitudini e delle motivazioni individuali. La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale è composta da almeno un membro esperto in tecniche di osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale. Con il regolamento regionale di cui all'art. 41, comma 11, sono definiti le modalità e i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e la tipologia delle prove per la valutazione delle competenze, capacità, attitudini e motivazioni individuali.

1-*ter*. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata al personale a tempo indeterminato, in servizio presso l'ente che bandisce la procedura selettiva, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio con inquadramento nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica unica dirigenziale.»

3. Il comma 5 dell'art. 20 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, a personale esterno all'albo dei dirigenti di cui all'art. 19 dell'ente che conferisce l'incarico, in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'Amministrazione, e dei requisiti di cui agli articoli 21, comma 2, o 22, comma 4, entro il limite complessivo massimo del 15 per cento della dotazione or-



ganica dirigenziale. Detti incarichi sono conferiti, a tempo determinato, per una durata compresa tra tre e cinque anni.».

4. Il comma 6 dell'art. 20 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«6. Resta ferma la disciplina specificamente prevista per i segretari degli enti locali dalla normativa regionale vigente in materia.».

5. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. n. 22/2010, le parole: «con un'anzianità di almeno tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con un'anzianità di almeno cinque anni».

6. Al comma 2 dell'art. 21 della l.r. n. 22/2010 le parole «soggetti esterni all'ente» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti esterni all'albo dei dirigenti di cui all'art. 19».

7. Il comma 5 dell'art. 21 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«5. Gli incarichi di dirigente di primo livello sono conferiti dal competente organo di direzione politico-amministrativa dell'ente, entro novanta giorni dal suo insediamento e a ogni vacanza di incarico, per un periodo corrispondente alla durata in carica dell'organo conferente o proponente, e cessano in ogni caso al termine del mandato dell'organo di direzione politico-amministrativa che li ha conferiti o proposti. La durata dell'incarico di primo livello può essere inferiore a quella di cui al primo periodo se coincide con il conseguimento del limite di età o dell'anzianità contributiva massima per il collocamento a riposo d'ufficio dell'interessato.».

8. Il comma 7 dell'art. 21 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«7. Nell'Amministrazione regionale, gli incarichi dirigenziali di primo livello sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'assessore regionale competente, attingendo, prioritariamente, dall'Albo dei dirigenti di cui all'art. 19. Per ogni Assessorato il numero di dirigenti di primo livello è, di norma, pari a uno. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma non si applica l'art. 20, comma 4.».

9. Al comma 4 dell'art. 22 della l.r. n. 22/2010, le parole: «soggetti esterni all'ente» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti esterni all'albo dei dirigenti di cui all'art. 19 dell'ente che conferisce l'incarico».

10. Dopo il comma 1 dell'art. 23 della l.r. n. 22/2010 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il trattamento economico determinato ai sensi del comma 1 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.».

11. All'inizio del secondo periodo del comma 2 dell'art. 26 della l.r. n. 22/2010, sono inserite le seguenti: «Fatte salve motivate esigenze organizzative.».

Art. 5.

Disposizioni in materia di reclutamento. Modificazioni agli articoli 40, 41 e 42 della l.r. n. 22/2010

1. Il comma 2-bis dell'art. 40 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per il personale ATAR, la Giunta regionale definisce, con cadenza annuale, la dotazione organica per ogni istituzione scolastica e l'articolazione del personale in profili professionali, sulla base di criteri per la formazione degli organici stabiliti con propria deliberazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche e della dotazione organica massima complessiva definita con legge di stabilità.».

2. Il comma 1 dell'art. 41 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale, mediante:

a) procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata, non inferiore al 50 per cento, l'accesso dall'esterno;

b) avviamento degli iscritti nelle liste dei centri per l'impiego ai sensi della legislazione vigente per le sole qualifiche e profili appartenenti alla categoria A, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.».

3. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 41 della l.r. n. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.».

4. Il comma 4 dell'art. 41 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'ammissione alle procedure di assunzione a tempo indeterminato o determinato, con qualsiasi modalità avviate, ivi comprese le assunzioni obbligatorie per chiamata diretta nominativa di cui al comma 2, i partecipanti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dell'attestazione della conoscenza della lingua francese e, se del caso, italiana, conseguita ai sensi del comma 4-bis, o di un titolo di esonero tra quelli previsti dal regolamento di cui al comma 11, validi per il posto da ricoprire.».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 41 della l.r. n. 22/2010, come sostituito dal comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La Regione garantisce lo svolgimento periodico, con cadenza trimestrale, delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana per il conseguimento dell'attestazione della conoscenza linguistica di cui al comma 4 valida per l'accesso al pubblico impiego negli enti di cui all'art. 1, comma 1.

4-ter. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai sensi dell'art. 20, comma 5, degli incarichi fiduciari e di diretta collaborazione ai sensi degli articoli 10 e 11 e degli incarichi di segretario particolare ai sensi dell'art. 12, la Regione assicura l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana prelimi-



narmente al conferimento dell'incarico, fatto salvo il possesso di un titolo di esonero o la contemporanea disponibilità delle sessioni d'esame di cui al comma 4-bis.»

6. Il comma 5 dell'art. 41 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«5. L'Amministrazione regionale può bandire procedure selettive pubbliche uniche, riferite ai profili professionali previsti dalla propria programmazione delle procedure concorsuali, anche per l'assunzione di personale negli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, qualora gli enti ne facciano richiesta.»

7. Al comma 6-bis dell'art. 41 della l.r. n. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata».

8. Alla lettera a) del comma 14-bis dell'art. 41 della l.r. n. 22/2010, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

9. Alla lettera b) del comma 14-bis dell'art. 41 della l.r. n. 22/2010, le parole: «o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ente che emana il bando» sono sostituite dalle seguenti: «o di contratto di lavoro flessibile nell'ente che emana il bando o in altro ente associato in convenzione con quest'ultimo».

10. Nella rubrica dell'art. 42 della l.r. n. 22/2010, le parole: «contratti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di lavoro flessibile».

11. Al comma 1 dell'art. 42 della l.r. n. 22/2010, dopo le parole: «pieno o parziale» sono inserite le seguenti: «per la temporanea copertura di posti vacanti, purché siano state avviate le procedure per la copertura dei posti, a partire dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, e».

12. Il comma 2 dell'art. 42 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, possono costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, nei limiti e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva, per particolari esigenze straordinarie, non fronteggiabili con il personale in servizio, ivi compresa la realizzazione di interventi specifici e finalizzati, individuati nei provvedimenti di organizzazione.»

13. Al comma 3 dell'art. 42 della l.r. n. 22/2010, dopo le parole: «il personale è assunto mediante procedure selettive pubbliche» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le procedure di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento,».

14. Dopo il comma 4 dell'art. 42 della l.r. n. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alle condizioni e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, è ammesso il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato in presenza di situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio ovvero tempestivamente ed efficacemente reclutabile con gli usuali canali di reclutamento di cui all'art. 41. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni dirigenziali.»

Art. 6.

Disposizioni in materia di mobilità. Modificazioni all'art. 43 della l.r. n. 22/2010

1. Al comma 1 dell'art. 43 della l.r. n. 22/2010, le parole: «della mobilità interna e tra gli enti di cui all'art. 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «della mobilità interna, di cui al comma 2, ed esterna, di cui ai commi 4 e 4-ter».

2. Il comma 4 dell'art. 43 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, in alternativa alle ordinarie procedure di reclutamento di cui all'art. 41 e a condizione che l'ente non disponga di graduatorie in corso di validità per pari categoria e profilo professionale, possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla stessa categoria e posizione, anche con profilo professionale diverso, se in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'accesso, in servizio presso altri enti del comparto unico regionale, secondo le seguenti modalità:

a) a domanda del dipendente, previo assenso, anche con il differimento della decorrenza, dell'ente di appartenenza, su richiesta dell'ente di destinazione;

b) mediante pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di apposito avviso di mobilità, in cui sono indicati i posti da ricoprire, la posizione economica e i requisiti e le competenze professionali da possedere, al fine di acquisire le istanze dei dipendenti interessati. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza per gli enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a 100. L'assenso o il diniego devono essere formalizzati in tempo utile per l'eventuale presentazione della candidatura del dipendente. I criteri di scelta dei candidati sono definiti dalla contrattazione collettiva.»

3. Al secondo periodo del comma 4-ter dell'art. 43 della l.r. n. 22/2010, dopo le parole: «dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana» sono inserite le seguenti: «con le modalità di cui all'art. 41, comma 4-bis.»

4. Dopo il comma 4-ter dell'art. 43 della l.r. n. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«4-quater. I dipendenti e le dipendenti vittime di violenza di genere inseriti in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali, possono presentare domanda di trasferimento a un altro ente di cui all'art. 1, comma 1, o ad altra amministrazione pubblica ubicati in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'ente o l'amministrazione indicata dal dipendente, ove vi siano



posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. L'eventuale rientro in servizio nell'amministrazione di provenienza è assicurato, a domanda del dipendente interessato, nei limiti dei posti disponibili, di qualifica professionale corrispondente, con priorità rispetto alle altre modalità di copertura dei posti.».

5. Dopo il comma 4-*quater* dell'art. 43 della l.r. n. 22/2010, come introdotto dal comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*quinquies*. Per garantire il regolare esercizio delle funzioni istituzionali da parte degli enti, di cui all'art. 1, comma 1, che presentano contingenti carenze di organico, risultanti dai documenti di programmazione dei fabbisogni di personale, i dipendenti di altri enti del comparto unico regionale possono essere comandati d'ufficio, per un periodo massimo di due anni, previa convenzione tra l'ente di appartenenza e quello di destinazione, presso l'ente che si trova in situazione di temporanea grave carenza di organico, in sedi collocate a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui i dipendenti sono adibiti. Le modalità di attivazione dei comandi d'ufficio di cui al presente comma e i criteri di scelta sono definiti dalla contrattazione collettiva. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con il consenso degli stessi.».

Art. 7.

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva. Modificazioni all'art. 50 della l.r. n. 22/2010

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 50 della l.r. n. 22/2010 è sostituita dalla seguente:

«*a)* area del personale non dirigente, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle aree funzionali, comprensivo di specifiche sezioni riguardanti le peculiarità del personale socio-sanitario, socio-educativo e socio-assistenziale e del personale appartenente alla polizia locale e alla Protezione civile;».

2. Al comma 2 dell'art. 50 della l.r. n. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando, per l'area di cui al comma 1, lettera *a-bis*), quanto previsto dall'art. 15-*ter*, comma 4.».

Art. 8.

Disposizioni generali in materia di rapporto di lavoro. Sostituzione dell'art. 58 della l.r. n. 22/2010

1. L'art. 58 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (*Aree funzionali e progressioni economiche*). — 1. I dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, con esclusione dei dirigenti, sono inquadrati in quattro distinte aree funzionali, corrispondenti a livelli omogenei di conoscenze, abilità e competenze professionali necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative. La contrattazione

collettiva individua le aree funzionali e le relative famiglie professionali, identificando i profili professionali e di ruolo.

2. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.».

Art. 9.

Disposizioni in materia di collocamento a riposo. Sostituzione dell'art. 64 della l.r. n. 22/2010

1. L'art. 64 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (*Collocamento a riposo d'ufficio*). — «1. I dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, degli enti di cui all'art. 1, comma 1, sono collocati a riposo d'ufficio ai sensi della normativa statale vigente in materia.

2. Almeno sei mesi prima del verificarsi delle condizioni previste per il collocamento a riposo ai sensi del comma 1, l'ente comunica all'interessato la risoluzione del rapporto di lavoro.».

Art. 10.

Disposizioni in materia di trattenimento in servizio. Sostituzione dell'art. 65 della l.r. n. 22/2010

1. L'art. 65 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (*Trattenimento in servizio oltre i limiti di età*). — 1. È facoltà degli enti di cui all'art. 1, comma 1, disporre, sulla base di motivate esigenze organizzative, il trattenimento in servizio del personale, anche di qualifica dirigenziale, con conseguente differimento del collocamento a riposo entro i limiti di età previsti dalla normativa statale vigente in materia.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, gli organi di direzione politico-amministrativa degli enti di cui all'art. 1, comma 1, stabiliscono modalità e condizioni per il differimento del collocamento a riposo.».

Art. 11.

Disposizioni in materia di attività compatibili. Modificazione all'art. 70 della l.r. n. 22/2010


1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 70 della l.r. n. 22/2010, dopo la parola: «enciclopedie» sono inserite le parole: «, piattaforme web».

Art. 12.

*Disposizioni generali in materia di lavoro da remoto. Modificazioni agli articoli 73-*quater* e 73-*sexies* della l.r. n. 22/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 73-*quater* è sostituito dal seguente:

«1. L'attuazione del lavoro da remoto avviene sulla base di appositi progetti, elaborati dagli enti di cui



all'art. 1, comma 1, che individuano i posti di lavoro remotizzabili, verificano la fattibilità logistico-strumentale, individuano il percorso formativo necessario e definiscono i criteri, orientati ai risultati, di verifica della prestazione di lavoro da remoto e di monitoraggio e aggiornamento delle attività di progetto.».

2. Al comma 1 dell'art. 73-sexies, le parole: «e al rimborso delle eventuali spese sostenute dal dipendente nel caso di telelavoro domiciliare» sono soppresse.

Art. 13.

Disposizioni transitorie per l'accertamento linguistico

1. Per l'organizzazione delle sessioni di accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana di cui all'art. 41, comma 4-bis, come modificato dall'art. 5, comma 5, della presente legge, la Giunta regionale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un apposito ufficio, a cui sono assegnati, in aggiunta alla dotazione organica esistente, un funzionario di categoria D e due collaboratori di categoria C, posizione economica C2.

2. In sede di prima applicazione, per dodici mesi a decorrere dall'avvio delle sessioni trimestrali di accertamento linguistico di cui all'art. 41, comma 4-bis, della l.r. n. 22/2010, come introdotto dall'art. 5, comma 5, della presente legge, la Regione e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 22/2010 continuano a garantire l'espletamento delle prove di accertamento linguistico preliminarmente alle procedure di reclutamento bandite nel predetto periodo di prima applicazione. A decorrere dal 31 dicembre 2026, l'art. 92 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è abrogato e l'accertamento della conoscenza delle lingue francese o italiana è effettuato esclusivamente in occasione delle sessioni periodiche organizzate dalla Regione ai sensi del comma 4-bis dell'art. 41, come introdotto dall'art. 5, comma 5, della presente legge, e l'attestazione della conoscenza linguistica è richiesta quale requisito ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento di cui all'art. 41, comma 1, della l.r. n. 22/2010.

Art. 14.

Ulteriori disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 della l.r. n. 22/2010, come introdotti dagli articoli 9 e 10, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025, restando privi di effetti i collocamenti a riposo per anzianità contributiva eventualmente già disposti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 22/2010, che abbiano maturato i requisiti di cui al previgente art. 64, comma 1, lettera b), della l.r. n. 22/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2025. Restano confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio adottati entro il 31 dicembre 2024

dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 22/2010 per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione entro la medesima data.

2. Le modificazioni apportate agli articoli 9, 10, 11 e 13 e l'introduzione dell'art. 10-bis nella l.r. n. 22/2010, previste dall'art. 3 della presente legge, nonché le modificazioni apportate all'art. 21 della l.r. n. 22/2010, previste dall'art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 della presente legge, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3. L'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'art. 18, commi 1-bis e 1-ter, della l.r. n. 22/2010, come introdotti dall'art. 4, comma 2, della presente legge, concernenti l'espletamento delle prove attitudinali nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza, decorre all'adeguamento del regolamento regionale di cui all'art. 41, comma 11, della l.r. n. 22/2010, con il quale sono definiti le modalità e i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, nonché la tipologia delle prove per la valutazione delle competenze, capacità, attitudini e motivazioni individuali.

4. L'obbligo del possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata per la partecipazione alle procedure selettive degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 22/2010, introdotto dall'art. 5, comma 7, della presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.

5. Le procedure di mobilità di cui all'art. 43, comma 4, lettera b), della l.r. n. 22/2010, come sostituito dall'art. 6, comma 2, della presente legge, e la procedura di comando d'ufficio di cui all'art. 43, comma 4-quinquies, della l.r. n. 22/2010, come introdotto dall'art. 6, comma 5, della presente legge, si applicano a decorrere dalla definizione della relativa disciplina contrattuale mediante la contrattazione collettiva regionale.

6. La contrattazione collettiva, in occasione del rinnovo del contratto di comparto dell'area delle categorie per il triennio 2025/2027, definisce il nuovo sistema di classificazione del personale per aree funzionali, ai sensi dell'art. 58 della l.r. n. 22/2010, come sostituito dall'art. 8, comma 1, della presente legge, e le tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti. Fino alla definizione del nuovo sistema di classificazione di cui al precedente periodo, restano valide le disposizioni previgenti in materia. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate al rinnovo contrattuale per il triennio 2025/2027.

7. A seguito della definizione delle tabelle di corrispondenza di cui al comma 6, il riferimento alle categorie e alle posizioni, ovunque ricorra nella l.r. n. 22/2010, è sostituito dal riferimento alle corrispondenti aree funzionali.

8. In sede di revisione del sistema di classificazione e dell'ordinamento professionale del personale, la contrattazione collettiva può, inoltre, definire le progressioni fra le aree, ferma restando la percentuale di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili da destinare all'accesso dall'esterno.

9. Gli incarichi aggiuntivi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente conferi-



ti ai sensi dell'art. 60 della l.r. n. 22/2010, proseguono fino alla naturale scadenza. Successivamente, le relative competenze sono ricondotte, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 22/2010, ai compiti e alle funzioni delle posizioni dirigenziali cui sono preposti i dirigenti incaricati, contribuendo alla graduazione delle stesse ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 22/2010.

10. La parola: «telelavoro», comprensiva degli articoli e delle preposizioni articolate necessari nel contesto, ovunque ricorra nella l.r. n. 22/2010, è sostituita dalle parole: «lavoro da remoto».

11. Sono abrogati:

- a) l'art. 60 della l.r. n. 22/2010;
- b) i commi 3 e 4 dell'art. 73-bis della l.r. n. 22/2010.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 126.230,43 a decorrere dall'anno 2026.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (spese correnti) per euro 126.230,43.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per gli anni 2026 e 2027 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel medesimo bilancio nel titolo 1 (spese correnti):

a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi) per euro 105.970,99;

b) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (spese correnti) per euro 20.259,44.

4. A decorrere dall'anno 2028, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e titolo ed è annualmente rideterminato con legge di stabilità regionale.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 2 aprile 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00100

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2025, n. 8.

Disposizioni in materia di aiuti regionali per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali, nonché per l'adozione di misure di prevenzione. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 20 del 22 aprile 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità


1. La presente legge disciplina gli aiuti regionali in favore delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese (PMI), operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria e dell'acquacoltura, e dei soggetti proprietari di fondi agricoli, ancorché non titolari o conduttori di impresa agricola, per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica, protetta e non protetta, al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali, nonché per l'adozione delle misure di prevenzione dei medesimi danni, in un'ottica di aumentare e migliorare la coesistenza tra le attività agricole di montagna e la fauna selvatica.

2. Gli indennizzi e gli aiuti per le misure di prevenzione di cui al comma 1 sono concessi alle PMI di cui al medesimo comma ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione per i danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali nel territorio regionale, a esclusione delle aree interne al Parco nazionale Gran Paradiso e al Parco naturale del Mont Avic, nel cui territorio l'indennizzo dei danni resta a carico degli enti gestori ai sensi degli articoli 15, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e 22, comma 1, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette).



2. Le disposizioni di cui alla presente legge relative agli aiuti per l'adozione delle misure di prevenzione trovano applicazione su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree interne ai parchi naturali.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) PMI: le microimprese, le piccole e le medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

b) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

c) patrimonio zootecnico: gli ovini, i caprini, i bovini, gli equini e altre specie di interesse zootecnico;

d) patrimonio ittico: insieme di specie acquatiche, quali pesci, molluschi e crostacei, allevate in ambienti confinati e controllati per produrre organismi destinati al consumo umano, al ripopolamento o alla pesca sportiva;

e) imprese del settore dell'acquacoltura: le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

f) fauna protetta:

1) specie animali protette dalle disposizioni dell'Unione europea, e in particolare dalle direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e le specie indicate all'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) uccelli e mammiferi viventi nelle seguenti aree protette: parchi nazionali e regionali, riserve naturali di cui alla legge n. 394/1991 e oasi di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), della legge n. 157/1992;

g) intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

h) misure di prevenzione: le operazioni compatibili con l'orografia del territorio regionale finalizzate a prevenire e mitigare l'impatto della fauna selvatica sul patrimonio zootecnico, ittico e sulle produzioni vegetali, quali ad esempio recinzioni di sicurezza, cani da guardiania e dissuasori.

Capo II

INDENNIZZO DEI DANNI

Art. 4.

Aiuti per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali.

1. Al fine di compensare le PMI e gli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 1, per i danni subiti in conseguenza del comportamento dell'animale appartenente alla fauna selvatica, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino a un massimo del 100 per cento dei costi ammissibili, dedotti i risarcimenti nell'ambito di polizze assicurative, quelli percepiti nell'ambito di altre misure statali o europee o altri pagamenti ricevuti a titolo di riparazione dei danni.

2. Sono ritenuti ammissibili, e calcolati a livello dei singoli beneficiari, i costi derivanti dai danni subiti come conseguenza diretta dell'evento, previamente valutati dalla struttura regionale competente che concede gli aiuti, di seguito denominata struttura competente, anche avvalendosi di un esperto agrozootecnico indipendente incaricato dalla medesima o da un'assicurazione. I costi ammissibili comprendono gli animali uccisi, appartenenti al patrimonio zootecnico o ittico, le produzioni vegetali distrutte, i relativi costi indiretti previsti nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 10, nonché i danni materiali alle attrezzature agricole.

3. Gli aiuti devono essere concessi entro tre anni dalla data del verificarsi dell'evento che ha determinato il danno e versati entro quattro anni dal verificarsi del medesimo.

4. In caso di danni alle produzioni vegetali, la concessione degli aiuti è subordinata al ripristino delle stesse entro il termine massimo stabilito nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 10.

Art. 5.

Richiesta di constatazione del danno e presentazione della domanda di indennizzo

1. In caso di danni al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali arrecati dalla fauna selvatica, il titolare della PMI e gli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 1, segnalano l'evento dannoso alla stazione forestale competente per territorio, ai fini della constatazione del danno, e, in caso di danni ad animali, appartenenti al patrimonio zootecnico e ittico, anche al servizio veterinario dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), per gli aspetti di competenza, e presentano la domanda di indennizzo secondo le modalità e i criteri previsti dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 10.

2. Nel caso in cui la domanda di indennizzo riguardi animali dispersi a seguito di un presunto attacco da parte di animali predatori, il titolare della PMI o gli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono denunciarne la scomparsa segnalando tempestivamente alla stazione forestale competente per territorio ogni informazione utile



alla ricostruzione dell'accaduto, in particolare eventuali anomalie di comportamento degli animali e avvistamenti di predatori nella zona; la struttura competente procede, previa istruttoria, alla valutazione del danno e all'erogazione del contributo solo nel caso in cui vi siano sufficienti elementi forniti dalla competente stazione forestale che ha ricevuto la denuncia di scomparsa per sostenere l'ipotesi di avvenuta predazione.

Art. 6.

Revoca dell'indennizzo e controlli

1. La somma percepita a titolo di indennizzo dei danni al patrimonio zootecnico e ittico deve essere utilizzata, entro il termine massimo stabilito nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 10, decorrente dalla data di erogazione della medesima, per la reintegrazione dei capi perduti con capi della medesima razza o di razze autoctone, anche attraverso la rimonta interna all'allevamento, pena la revoca dell'indennizzo, fatta eccezione per il caso in cui i beneficiari abbiano cessato la propria attività, previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di zootecnia.

2. La revoca dell'indennizzo è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare dell'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'indennizzo.

3. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

4. La revoca dell'indennizzo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La struttura competente dispone, in qualsiasi momento, anche a campione, idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari in sede di presentazione della domanda.

Capo III

MISURE DI PREVENZIONE

Art. 7.

Aiuti per misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali.

1. Per l'adozione di specifiche misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali possono essere concessi alle PMI e agli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 1, aiuti a fondo perduto fino a un massimo del 100 per cento dei costi ammissibili.

2. Gli investimenti, materiali o immateriali, possono essere realizzati da uno o più beneficiari, anche collettivamente, e devono essere effettuati in conformità alla normativa eurolunitaria, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del Titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (legge comunitaria 2009), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3. Gli aiuti non possono essere concessi per l'acquisto di animali, fatta eccezione per i cani da guardiania, nonché per gli oneri derivanti dall'IVA, salvo nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.

4. Aiuti a fondo perduto possono essere concessi alle PMI e agli altri soggetti di cui all'art. 1 anche per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica, quali l'utilizzo di accorgimenti per la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali, nonché per l'effettuazione di semine di colture cerealicole a perdere per il mantenimento della selvaggina.

Art. 8.

Presentazione della domanda di aiuto per l'adozione di misure di prevenzione

1. La domanda diretta all'ottenimento degli aiuti per l'adozione di misure di prevenzione è presentata, indicando le specifiche misure che si intendono attuare e le relative modalità di realizzazione, alla struttura competente, che ne verifica la completezza e la regolarità e ne valuta l'ammissibilità, disponendo la concessione o il diniego dell'aiuto.

2. L'erogazione degli aiuti è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

Art. 9.

Controlli e revoca dell'aiuto

1. Al fine di verificare le modalità di attuazione delle misure di prevenzione, la struttura competente, anche avvalendosi del Corpo forestale della Valle d'Aosta, effettua controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente ai luoghi interessati e prendere visione della documentazione necessaria.

2. Qualora il beneficiario non abbia provveduto alla corretta attuazione delle misure di prevenzione, il dirigente della struttura competente assegna un termine per la regolarizzazione delle carenze riscontrate; la mancata regolarizzazione comporta la revoca dell'aiuto.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare dell'aiuto percepito, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la



data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. La revoca dell'aiuto può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Rinvio

1. La giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede:

a) i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità cui subordinare la concessione degli aiuti di cui alla presente legge;

b) le modalità e i termini di presentazione della richiesta di constatazione del danno e delle domande d'indennizzo o di aiuto per l'adozione di misure di prevenzione, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti;

c) le eventuali altre condizioni previste dalla normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, con riferimento alla concessione degli aiuti di cui agli articoli 4 e 7;

d) le eventuali altre condizioni e modalità di revoca degli indennizzi di cui all'art. 6;

e) ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, ivi compresi i tempi e le modalità per l'effettuazione dei sopralluoghi ai fini dell'accertamento dei danni, i criteri per la valutazione dei medesimi, l'eventuale utilizzo di costi semplificati, le modalità di pagamento ammissibili, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle quietanze.

2. La deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della regione e, integralmente, nel sito istituzionale della regione.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Per le domande di aiuto relative ai danni da fauna selvatica e per le domande relative all'adozione di misure di prevenzione dei medesimi, presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, continua a trovare applicazione quanto previsto dalle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive), e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 12.

Modificazioni alla legge regionale n. 64/1994

1. Dopo la lettera *f-quater*) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, è inserita la seguente:

«*f-quinquies*) provvedere al risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati dall'attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo;».

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 15-*bis* della legge regionale n. 64/1994 è sostituita dalla seguente:

«*a)* da apposito trasferimento regionale per il funzionamento del Comitato;».

Art. 13.

Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2022, n. 19

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorzierie della Valle d'Aosta)), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

Art. 14.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale presenta annualmente una relazione al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione e alla commissione consiliare competente in merito all'applicazione delle misure di cui alla presente legge.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il comma 6 dell'art. 39 e gli articoli 40 e 41 della legge regionale n. 64/1994;

b) il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002 (Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002) e modificazioni a leggi regionali);

c) gli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 10 (Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione



della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici));

d) la legge regionale n. 17/2010;

e) l'art. 21 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015);

f) l'art. 11 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

g) l'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024);

h) i commi 2 e 3 dell'art. 7 e l'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

i) l'art. 30 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti);

j) l'art. 9 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022).

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 286.300 per l'anno 2025 e in annui euro 426.300 a decorrere dall'anno 2026.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca):

a) Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare):

1) nel Titolo I (spesa corrente) per euro 12.000 per l'anno 2025 e per annui euro 95.000 per gli anni 2026 e 2027;

2) nel Titolo II (spesa in conto capitale) per euro 144.300 per l'anno 2025 e per annui euro 231.300 per gli anni 2026 e 2027;

b) Programma 02 (Caccia e pesca), Titolo I (spesa corrente) per euro 130.000 per l'anno 2025 e per annui euro 100.000 per gli anni 2026 e 2027.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per il triennio 2025/2027 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo I (spesa corrente) per annui euro 40.000;

b) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare):

1) nel Titolo I (spesa corrente) per l'anno 2025 euro 50.300 e per gli anni 2026 e 2027 per annui euro 190.300;

2) nel Titolo II (spesa in conto capitale) per annui euro 80.000;

c) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 02 (Caccia e pesca):

1) nel Titolo I (spesa corrente) per annui euro 108.000;

2) nel Titolo II (spesa in conto capitale) per annui euro 8.000.

4. A decorrere dal 2028, l'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione nei medesimi Missione, Programma e titoli di cui al comma 2, e può essere rideterminato:

a) con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per gli interventi disciplinati dagli articoli 4 e 7 i cui oneri sono previsti al comma 2, lettera a);

b) con legge di stabilità regionale, per i trasferimenti disposti dall'art. 12 i cui oneri sono previsti al comma 2, lettera b).

5. I proventi derivanti dalla revoca degli aiuti sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della regione al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti).

6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 2 aprile 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00101



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2025, n. 21.

Disposizioni per la promozione dell'esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5154 del 18 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del Capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) e delle norme del codice civile che disciplinano l'interdizione e la tutela e in conformità alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), promuove e valorizza le figure del tutore volontario di persone interdette e dell'amministratore di sostegno volontario.

Art. 2.

Ambito di applicazione e interventi

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1:

a) promuove la conoscenza degli istituti di cui all'art. 1, nonché la formazione e l'aggiornamento dei tutori e degli amministratori di sostegno, in raccordo con i soggetti pubblici e privati coinvolti, anche nell'ambito di percorsi di formazione certificati promossi dai centri di servizio per il volontariato. La formazione e l'aggiornamento sono obbligatori ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui all'art. 3;

b) sostiene l'attività di volontariato di tutela delle persone interdette e di amministrazione di sostegno attraverso campagne informative e pubblicitarie sui principali mezzi di informazione, inclusi televisione, radio, stampa, social media e siti web istituzionali anche, previa intesa, con i comuni e gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali.

2. Le campagne promozionali regionali sono finalizzate a:

a) sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del ruolo del tutore delle persone interdette e dell'amministratore di sostegno, esercitati a titolo volontario;

b) informare sui requisiti necessari e sulle modalità di svolgimento dell'attività di volontariato;

c) favorire l'iscrizione agli elenchi gestiti dagli uffici provinciali di pubblica tutela.

3. La Regione, per la realizzazione delle attività di sensibilizzazione, può stipulare convenzioni con enti pubblici, soggetti privati ed enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106), iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3.

Gestione degli elenchi dei tutori e amministratori di sostegno volontari

1. Gli uffici provinciali di pubblica tutela, istituiti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *j*), della legge regionale n. 1/2004, aggiornano semestralmente gli elenchi dei soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di tutori volontari delle persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari e in possesso dei requisiti previsti dal codice civile e dalle norme statali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 9.

2. Gli aggiornamenti degli elenchi sono trasmessi tempestivamente ai tribunali ordinari competenti e ai giudici tutelari, per favorire l'individuazione dei tutori volontari di persone interdette e amministratori di sostegno volontari idonei alle esigenze dei beneficiari.

3. Gli uffici provinciali di pubblica tutela trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale, i dati aggiornati degli elenchi al fine di consentire la verifica e il coordinamento a livello regionale delle attività di promozione svolte dagli uffici provinciali.

Art. 4.

Compiti dei tutori volontari di persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari

1. I tutori volontari di persone interdette e gli amministratori di sostegno volontari svolgono il proprio ufficio in conformità alle disposizioni del codice civile, delle altre norme statali in materia e del provvedimento di nomina del giudice tutelare.

2. Le attività di tutore volontario dell'interdetto o di amministratore di sostegno volontario non si sostituiscono ai compiti e alle responsabilità in carico alle istituzioni, in particolare per quanto concerne l'erogazione di prestazioni, alle aziende sanitarie locali (ASL), agli enti locali e ad altri servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali.

3. Al fine di assicurare la necessaria personalizzazione delle attività di tutela e di sostegno e ai fini della perma-



nenza negli elenchi di cui all'art. 3, ciascun volontario non assume più di due incarichi di tutela o amministrazione di sostegno contemporaneamente.

Art. 5.

Ruolo degli uffici provinciali di pubblica tutela

1. Ferme restando le competenze previste dall'art. 3, comma 1, gli uffici provinciali di pubblica tutela svolgono un ruolo di supporto e coordinamento per le attività dei tutori volontari di persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari, fornendo:

a) informazioni e documentazione relative alle attività dei tutori e amministratori di sostegno, incluse consulenze giuridiche, economiche, fiscali e previdenziali;

b) collegamento, previa intesa, con soggetti pubblici e privati che svolgono attività nei confronti delle persone prive di autonomia;

c) collaborazione, previa intesa, con organi ed uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia;

d) supporto formativo per gli operatori pubblici e privati coinvolti nel sistema di tutela.

Art. 6.

Supporto e monitoraggio

1. Presso l'assessorato regionale competente per materia è istituita una rete di supporto al fine di favorire l'uniformità delle procedure degli uffici provinciali di pubblica tutela, garantendo la gestione coordinata e standardizzata delle attività di tutela e amministrazione di sostegno volontarie con quelle pubbliche esercitate da comuni, enti gestori socio-assistenziali ed ASL.

Art. 7.

Incentivi, agevolazioni e rimborsi

1. Nell'ambito delle risorse individuate annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, è previsto un capitolo di spesa finalizzato a:

a) erogare ai tutori volontari di persone interdette e agli amministratori di sostegno volontari un rimborso per le spese sostenute, se il giudice tutelare assegna l'equa indennità ai sensi dell'art. 379 del codice civile e rileva l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato;

b) finanziare la stipula di polizze assicurative per la responsabilità civile connessa all'incarico ricoperto dai tutori volontari di persone interdette e dagli amministratori di sostegno volontari;

c) prevedere specifiche agevolazioni sotto forma di benefit per i tutori volontari di persone interdette e gli amministratori di sostegno volontari, inclusi sconti o agevolazioni su servizi pubblici, trasporti, attività culturali, sportive e ricreative.

2. La Regione riconosce incentivi a favore delle organizzazioni di volontariato che promuovono la figura del tutore volontario di persone interdette e dell'amministra-

tore di sostegno volontario, mediante contributi economici, facilitazioni nell'accesso a spazi pubblici e servizi, e altre forme di sostegno, per la realizzazione di attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento delle persone che intendono svolgere la funzione di tutore volontario di persone interdette e di amministratore di sostegno volontario.

3. Gli incentivi e i rimborsi previsti al comma 1, lettere a), b) e c) non si applicano quando l'incarico di tutore volontario di persone interdette o di amministratore di sostegno volontario è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario.

Art. 8.

Finanziamento delle attività

1. La Giunta regionale stabilisce annualmente l'ammontare delle risorse da destinare alle attività di cui agli articoli 2 e 7 e i relativi criteri di riparto.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate agli uffici provinciali di pubblica tutela incaricati della gestione e dell'amministrazione dei fondi, comprese le erogazioni degli incentivi ai tutori volontari di persone interdette e agli amministratori di sostegno volontari.

3. Gli uffici provinciali di pubblica tutela provvedono alla rendicontazione delle risorse ricevute e delle spese sostenute, e trasmettono periodicamente all'assessorato competente per materia i report finanziari e operativi per garantire la trasparenza e la corretta gestione dei fondi.

Art. 9.

Norme attuative

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento attuativo che disciplina, in particolare:

a) le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 3 da parte degli uffici provinciali di pubblica tutela;

b) le attività di formazione e aggiornamento dei tutori volontari di persone interdette e degli amministratori di sostegno di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

Art. 10.

Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 25.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziata sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (spese correnti) e pari riduzione delle disponibilità, su ciascuna annualità del triennio 2025-2027, del fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti



a ulteriori programmi di sviluppo di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 197746, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 dicembre 2025

CIRIO

(*Omissis*).

26R00075

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2025, n. 22.

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51S4 del 18 dicembre 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Unione europea in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili previsti dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'ener-

gia da fonti rinnovabili), nonché in attuazione dell'art. 6 dello statuto, favorisce la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile su tutto il territorio regionale al fine di:

a) agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo collettivo;

b) contrastare i fenomeni di povertà energetica e sostenere l'inclusione dei soggetti economicamente svantaggiati;

c) realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione promuove e sostiene le comunità energetiche rinnovabili (CER) e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, come definiti e disciplinati dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199/2021.

3. La regione favorisce, altresì, la costituzione e l'adesione alle CER nonché ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile da parte degli enti locali, in particolare a quelli a forte valenza ambientale, sociale e territoriale, come definite dall'art. 2.

Art. 2.

Definizione di comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale ambientale e territoriale

1. Ai fini della presente legge si intendono comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza ambientale, sociale e territoriale, i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 che destinano una quota maggioritaria dell'incentivo percepito sulla condivisione dell'energia a scopi solidaristici, ambientali o per finalità di interesse generale e che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) partecipazione di enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

b) partecipazione di enti locali che approvano piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che mettono a disposizione i tetti di edifici pubblici o di aree pubbliche per realizzare nuovi impianti, o che realizzano impianti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c);

c) collocazione di configurazioni di autoconsumo in aree montane, interne, rurali economicamente svantaggiate del territorio regionale, al fine di contrastarne l'abbandono e favorire il ripopolamento;

d) realizzazione di progetti di valenza ambientale e di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore.

Art. 3.

Azioni e interventi

1. La regione, per le finalità di cui all'art. 1:

a) sostiene gli enti locali, le associazioni territoriali e di categoria nonché le agenzie per l'energia che operano sul territorio regionale per realizzare iniziative di comunicazio-



ne e informazione in materia di energie rinnovabili, dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico;

b) promuove, d'intesa con gli enti locali, la formazione degli amministratori e dei dipendenti degli stessi enti, finalizzata all'acquisizione di competenze specifiche sulla gestione e la sostenibilità delle CER;

c) sostiene, in particolare, la realizzazione delle CER sul territorio montano in conformità a quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna) o collocate nelle aree interne e rurali economicamente svantaggiate di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

d) sostiene e promuove, in accordo con gli enti locali, la realizzazione di impianti fotovoltaici a favore di CER in aree dismesse o abbandonate, come discariche in disuso e siti industriali dismessi.

2. Gli enti pubblici ubicati sul territorio della regione individuano i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche da mettere a disposizione, anche di terzi, per l'installazione degli impianti a servizio delle CER o di configurazioni CACER e ne danno comunicazione alla regione che, con cadenza annuale, ne pubblica l'elenco al fine di promuovere la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici messi a disposizione di tali configurazioni di autoconsumo.

3. La giunta regionale stipula accordi con gli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, per diffondere e condividere le migliori pratiche, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di sportelli informativi e al potenziamento degli sportelli territoriali esistenti.

Art. 4.

Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili

1. La regione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, sostiene con contributi e altri strumenti finanziari, compresi i fondi rotativi, le CER e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile da costituire e lo sviluppo di quelli già costituiti. A tal fine concorre alle spese sostenute relative a:

a) studi di fattibilità per la progettazione delle CER o dei gruppi di autoconsumatori di energie rinnovabili;

b) progettazione di nuove CER o l'avvio e la realizzazione di progetti di sviluppo delle comunità energetiche già costituite e la predisposizione della documentazione contrattuale;

c) progettazione, acquisto e installazione degli impianti di produzione di energia elettrica, di sistemi di misura e gestione intelligente dell'energia o di sistemi di stoccaggio.

2. La regione sostiene, gli enti locali che partecipano alla costituzione di una CER o che vi aderiscano successivamente, con particolare attenzione e incentivazione agli enti locali che vi partecipano in qualità di produttori con impianti propri.

3. La regione sostiene meccanismi di premialità:

a) per la costituzione e l'adesione alle CER nonché ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza ambientale, sociale e territoriale, come definite dall'art. 2;

b) per la costituzione e l'adesione alle CER promosse o partecipate da scuole superiori del sistema di istruzione terziaria professionalizzante (*ITS Academy*), in partenariato con gli enti locali, le imprese e gli enti del terzo settore.

4. Nel sostegno alle spese per le attività di cui al comma 1, sono privilegiate le configurazioni di comunità energetiche rinnovabili di cui all'art. 2, caratterizzate da forte valenza ambientale, sociale e territoriale che nella assegnazione dei proventi prevedono meccanismi volti a destinare a scopi solidaristici o per finalità di interesse generale una quota maggioritaria dell'incentivo percepito sulla condivisione dell'energia.

5. La giunta regionale istituisce, presso la direzione regionale competente, un servizio di sportello apposito per fornire supporto e assistenza nelle fasi di costituzione o di adesione alle CER o ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile e per l'accesso ai fondi europei e agli incentivi statali. Il servizio di sportello può essere svolto anche in collaborazione con enti pubblici o società partecipate operanti nel settore delle energie rinnovabili.

6. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle configurazioni CER che prevedono l'installazione di moduli di produzione energetica a terra su aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Art. 5.

Migliori pratiche

1. Al fine di agevolare la costituzione delle CER e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile, la giunta regionale implementa la sezione del registro di cui all'art. 6, dedicato all'archivio delle migliori pratiche consolidate sul territorio regionale, individuate dall'art. 8, comma 2, lettera c), in sinergia con gli strumenti di monitoraggio sviluppati a livello nazionale.

Art. 6.

Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili e delle migliori pratiche

1. È istituito presso la direzione regionale competente, a fini esclusivamente ricognitivi, il registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili e delle migliori pratiche, che fornisce al tavolo tecnico di cui all'art. 7 i dati necessari allo svolgimento delle attività di sua competenza.

2. Il registro di cui al comma 1 contiene:

a) i dati identificativi della CER;

b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla CER;

c) le quote da indicare annualmente di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia;

d) una sezione dedicata all'archivio delle migliori pratiche di cui all'art. 5, comma 1.

3. Le informazioni di cui al comma 2, ove i dati sono pubblici, sono implementate anche dai dati presenti all'interno delle piattaforme istituite a livello nazionale e dalle informazioni sul monitoraggio trasmesse dal Gestore dei servizi



energetici (GSE S.p.a.) e dalla Società ricerca sul sistema energetico (RSE S.p.a.) ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 199/2021.

Art. 7.

Tavolo tecnico consultivo per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile

1. La giunta regionale istituisce un tavolo tecnico consultivo per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, di seguito denominato tavolo tecnico.

2. Il tavolo tecnico è composto:

a) dai responsabili delle direzioni della giunta regionale competenti in materia di ambiente, agricoltura e affari istituzionali o loro delegati;

b) dalle associazioni rappresentative degli enti locali del Piemonte;

c) dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei settori ambientale, agricolo, energetico e delle energie rinnovabili, degli enti del terzo settore, dei consumatori, delle associazioni datoriali, delle associazioni d'impresa e delle camere di commercio del Piemonte;

d) dagli enti che erogano in collaborazione con la regione il servizio di sportello di cui all'art. 4 comma 5.

3. Alle riunioni del tavolo tecnico sono invitati, di volta in volta, i rappresentanti di enti e di organismi del settore dell'energia.

4. La giunta regionale, con provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare la composizione del tavolo tecnico.

5. Il tavolo tecnico è convocato con cadenza semestrale a decorrere dal novantesimo giorno dall'approvazione della deliberazione di cui all'art. 8, comma 1.

6. Il tavolo tecnico svolge attività consultiva e formula pareri e indirizzi strategici per le finalità di cui al comma 1.

7. Per le finalità di cui al comma 1, il tavolo tecnico promuove audizioni con i rappresentanti delle CER iscritte al registro di cui all'art. 6 e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile, delle società di distribuzione e di gestione delle reti, delle agenzie energetiche locali nonché con i rappresentanti di altri soggetti eventualmente interessati e con altri soggetti che ne fanno richiesta.

8. La partecipazione ai lavori del tavolo tecnico avviene a titolo gratuito e non dà diritto a emolumenti, indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

Art. 8.

Disposizioni attuative

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina, con deliberazione, sentita la competente commissione consiliare:

a) le modalità, i requisiti per l'accesso agli strumenti d'intervento e le azioni per le iniziative di cui all'art. 3;

b) le modalità e i termini per l'assegnazione dei contributi, degli incentivi e degli altri strumenti finanziari di cui all'art. 4, commi 1 e 2;

c) le modalità di gestione e di funzionamento, presso la direzione regionale competente, dello sportello di cui all'art. 4, comma 5;

d) le modalità di tenuta, gestione e funzionamento dell'archivio di cui all'art. 5 e del registro di cui all'art. 6;

e) le modalità di funzionamento del tavolo tecnico di cui all'art. 7.

2. La giunta regionale individua, altresì:

a) i beneficiari delle azioni e degli interventi di cui all'art. 3;

b) i meccanismi di premialità previsti all'art. 4, comma 3;

c) le migliori pratiche di cui all'art. 5.

Art. 9.

Relazione al Consiglio regionale

1. La giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, con cadenza annuale, tenuto conto anche dei dati di cui al registro previsto all'art. 6, una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1 fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) la tipologia degli interventi attuati con il sostegno regionale e i risultati della loro implementazione;

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate ed eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;

c) il numero delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso attive sul territorio regionale, il numero delle CER istituite, degli enti locali e dei soggetti aderenti, nonché i dati e le informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle CER.

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 3 agosto 2018, n. 12 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche) è abrogata.

Art. 11.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



Art. 12.

Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 1.235.000,00 di cui euro 635.000,00 in spesa corrente ed euro 600.000,00 in conto capitale, rispettivamente per le annualità 2026 e 2027, si fa fronte:

a) per l'anno 2026 con incremento di risorse pari a euro 350.000,00 stanziati a favore della missione 17 (Energia e diversificazioni delle fonti energetiche), programma 17.02 (Politica unitaria regionale per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

b) per l'anno 2026 con incremento di risorse pari a euro 300.000,00 stanziati a favore della missione 17, programma 17.02 e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

c) per l'anno 2027 con incremento di risorse pari a euro 285.000,00 stanziati a favore della missione 17, programma 17.02 e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

d) per l'anno 2027 con incremento di risorse pari a euro 300.000,00 stanziati a favore della missione 17, programma 17.02 e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

2. Per gli esercizi successivi al 2027 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 13.

Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 dicembre 2025

CIRIO

(Omissis)

26R00076

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2025, n. 18.

Disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale e modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria -Parte I n. 16 del 13 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e altre disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale

1. L'art. 1 della legge regionale n. 41/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto e finalità*). — 1. La presente legge disciplina il riordino del servizio sanitario regionale (SSR) definendone il modello di Governo, l'organizzazione e le funzioni, al fine di garantire la piena attuazione del diritto alla salute, in base ai principi di equità, universalità, prossimità e sostenibilità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 32 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) con i principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e in attuazione dell'art. 2 dello Statuto della Regione Liguria.

2. Il SSR persegue:

a) l'erogazione uniforme e omogenea dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sull'intero territorio regionale;

b) un'organizzazione di servizi coerente con le caratteristiche geografiche, demografiche e infrastrutturali della Liguria che consenta un'offerta adeguata alle necessità rilevate o espresse;

c) la tempestività ed equità nell'erogazione dei servizi, attraverso la riduzione dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie;

d) il rafforzamento della medicina territoriale e della rete dei servizi di prossimità, che avvicini le prestazioni sanitarie e sociosanitarie ai cittadini e ai contesti locali;



e) la sostenibilità e l'equilibrio territoriale della rete ospedaliera secondo criteri di appropriatezza.

3. A tal fine, la regione promuove:

a) un sistema integrato di tutela della salute che assicuri una risposta unitaria ai bisogni della persona, garantendo la multidimensionalità della presa in carico e la continuità assistenziale nei diversi setting di cura;

b) la realizzazione di modelli organizzativi territoriali che realizzino la piena integrazione tra i sistemi sanitario, sociosanitario e sociale, attraverso l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e la piena operatività dei punti unici di accesso (PUA);

c) l'adozione di modelli innovativi di assistenza, lo sviluppo della telemedicina e dei servizi digitali territoriali;

d) il miglioramento continuo della qualità, dell'adeguatezza e dell'efficacia dei servizi sanitari e sociosanitari;

e) la valorizzazione della solidarietà, della sussidiarietà, dell'universalità, dell'equità e dell'empowerment del cittadino, inteso come processo che riconosce il cittadino quale soggetto attivo nella promozione della propria salute e nella partecipazione ai processi decisionali del sistema sanitario regionale, nonché nella progettazione con le comunità locali, con il terzo settore e con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati aventi pari diritti e poteri, attraverso forme di partecipazione attiva e competente ai processi di programmazione e di miglioramento delle condizioni di salute del territorio;

f) la diffusione della cultura della salute e del benessere, orientata alla prevenzione e ai corretti stili di vita, che valorizzi il ruolo attivo dei cittadini, delle scuole, delle comunità locali e delle reti territoriali nella costruzione di ambienti di vita sani e sostenibili, nella promozione della salute e nella riduzione dei fattori di rischio in un sistema di prossimità integrato;

g) la ricerca come garanzia per il cittadino dell'adozione di percorsi e cure basati su evidenze scientifiche e mezzo per promuovere l'innovazione tecnologica, il trasferimento tecnologico e la personalizzazione delle cure, migliorando la qualità della vita.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 41/2006

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) Aziende sanitarie: l'Azienda tutela della salute Liguria (ATS Liguria), le aziende ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), IRCCS Azienda ospedaliera metropolitana (AOM) articolato in ospedale Policlinico San Martino, ospedale Galliera, ospedale Villa Scassi ed Erzelli, nonché l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini;»;

b) alla fine della lettera d *bis*), sono aggiunte le parole: «, dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile»;

c) alla lettera f), le parole: «30 luglio 1999, n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza ed accreditamento per i presidi sanitari e socio sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private)»;

d) la lettera g), è abrogata;

e) dopo la lettera h), è inserita la seguente:

«h *bis*) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS): enti del servizio sanitario nazionale a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza;»;

f) la lettera k), è sostituita dalla seguente:

«k) distretto sociosanitario: la dimensione territoriale in cui si integrano i servizi sanitari e sociosanitari territoriali e si realizza la presa in carico unitaria della persona, superando la frammentazione tra sanitario e sociale, in stretto raccordo con i comuni;»;

g) la lettera l), è sostituita dalla seguente:

«l) area sociosanitaria locale (ASL), distretto sanitario e presidio ospedaliero: le articolazioni aziendali su base territoriale con autonomia tecnico gestionale, soggette a rendicontazione analitica all'interno del bilancio aziendale;».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 41/2006

1. L'art. 5 della legge regionale n. 41/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Piano sanitario e sociale integrato regionale). — 1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) acquisito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria di cui all'art. 13, della Conferenza dei Sindaci di ATS Liguria e dell'organismo unitario del terzo settore.

2. Il PSSIR è elaborato in coerenza con il piano sanitario nazionale, il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e il piano nazionale per la non autosufficienza tenuto conto dei collegamenti con la programmazione regionale in materia educativa, formativa e della promozione al lavoro.

3. Il PSSIR definisce gli obiettivi di politica sanitaria e sociale regionale e i criteri per l'organizzazione del SSR e dei servizi sanitari e sociali in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione e rilevati dagli strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione sanitaria e sociale.



4. Il PSSIR individua gli obiettivi generali di salute e di benessere da assumere per la programmazione locale, le strategie di sviluppo e le linee di Governo del SSR e dei servizi sociali.

5. Per le politiche sanitarie, in particolare sono definiti:

- a) gli obiettivi di salute, le aree di intervento prioritarie, le esigenze di salute rilevate o espresse;
- b) i livelli di assistenza definiti attraverso indicatori epidemiologici, clinici ed assistenziali, standard di servizi, pacchetti assistenziali integrati;
- c) l'organizzazione di dettaglio del SSR;
- d) i criteri per la definizione dei programmi di intervento e dei progetti obiettivo di rilievo regionale di cui all'art. 6;
- e) il quadro delle risorse finanziarie da destinare nel periodo di vigenza al SSR;
- f) gli indicatori e i parametri per la verifica della qualità e dei costi delle prestazioni erogate, nonché per la valutazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati.

6. Il PSSIR è composto da stralci funzionali che possono essere approvati separatamente dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.

7. Lo stralcio relativo all'organizzazione della rete di cura e di assistenza, in coerenza con le linee e gli indirizzi della pianificazione generale, prevede, in particolare:

- a) l'adeguamento della rete e dell'offerta ospedaliera agli standard previsti dalla normativa nazionale con particolare riguardo alla dotazione dei posti letto e ai tassi di ospedalizzazione;
- b) la determinazione delle componenti organizzative e delle dimensioni operative del sistema di emergenza sanitaria;
- c) la missione, le funzioni delle aziende sanitarie e dei presidi ospedalieri in modo da garantire:

1) la reciproca complementarità in ragione dei criteri di intensità assistenziale e di specializzazione dei presidi;

2) la concentrazione delle prestazioni a più elevata complessità in un numero limitato di centri di alta specialità;

3) l'erogazione delle restanti prestazioni in presidi ospedalieri fortemente integrati con i centri di alta specialità;

4) il rapporto fra assistenza ospedaliera e territoriale secondo i principi della presa in carico e della continuità assistenziale.

8. Per le politiche sociali in particolare sono definiti:

- a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, anche con riferimento alle politiche sociosanitarie integrate e i fattori di rischio sociale da contrastare;
- b) le modalità di attuazione dei livelli essenziali di assistenza sociale ed il collegamento con i livelli essenziali di assistenza sociosanitari, le aree di priorità assistenziale, le modalità di accesso ai servizi, le forme di integrazione con la scuola, la formazione, le politiche per il lavoro e per la casa;

c) le priorità regionali di intervento, nonché le sperimentazioni e i servizi innovativi;

d) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo della rete di promozione e protezione sociale e la definizione dei rapporti con le politiche di sviluppo locale, che concorrono al miglioramento della qualità di vita dei cittadini;

e) gli indirizzi e le procedure per la predisposizione dei piani di zona;

f) i parametri organizzativi e l'aggiornamento del personale;

h) gli indirizzi generali per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni sociali;

i) gli indirizzi per favorire l'adozione di criteri omogenei per l'accesso alle prestazioni sociali;

j) i criteri generali per l'accreditamento delle strutture e dei servizi sociali;

k) i criteri per la ripartizione agli ambiti territoriali sociali delle risorse destinate dal bilancio regionale al finanziamento della rete locale dei servizi, sulla base di parametri identificati in relazione ai seguenti elementi:

1) perseguimento delle migliori prestazioni sociali, a partire dai livelli essenziali omogenei sul territorio regionale;

2) compartecipazione alla spesa per interventi e servizi sociali e sociosanitari da parte delle amministrazioni locali;

3) intensità della gestione associata e integrata dei servizi sociali e sociosanitari nell'ambito territoriale sociale;

4) bisogni di assistenza in rapporto con la situazione demografica e territoriale delle diverse aree geografiche;

5) indicatori sulle entrate, anche potenziali, delle comunità locali e conseguenti azioni per un riequilibrio solidale in favore delle realtà con maggiore disagio.

9. Il PSSIR conserva efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo piano.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 41/2006

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo dell'alinea, è sostituito dal seguente: «La regione esercita il controllo sugli atti dell'ATS Liguria, degli IRCCS pubblici, anche se trasformati in fondazioni, e delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il servizio sanitario nazionale.»;

b) alla lettera a), le parole: «e successive modificazioni e integrazioni, se trattasi di Azienda sanitaria locale o di Azienda ospedaliera» sono soppresse.



Art. 5.

Modifiche all'art. 9-bis della legge regionale n. 41/2006

1. Al comma 1 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: «delle Aziende sociosanitarie liguri, Aziende ospedaliere» sono sostituite dalle seguenti: «di ATS Liguria» e le parole: «nonché di Liguria Salute» sono soppresse;

b) la lettera a), è abrogata.

Art. 6.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 41/2006

1. All'art. 13 della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «e composizione» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «in particolare, esprime pareri obbligatori su» sono sostituite dalle seguenti: «esprime i pareri obbligatori ai sensi della normativa nazionale e regionale, in particolare su»;

c) le lettere e) e f) del comma 2, sono abrogate;

d) i commi 3, 4 e 5, sono abrogati.

Art. 7.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 41/2006

1. All'art. 14 della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «dell'ASL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ATS Liguria, delle ASL»;

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «dalle Aziende sociosanitarie liguri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ATS Liguria e dalle ASL»;

c) al comma 1-bis, dopo le parole: «Organismo consultivo composto» sono inserite le seguenti: «dal Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ATS Liguria,» e dopo le parole: «Conferenze dei Sindaci» sono inserite le seguenti: «delle ASL».

Art. 8.

Inserimento degli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater alla legge regionale n. 41/2006

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 41/2006, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis (Conferenza dei Sindaci dell'ATS Liguria). — 1. La Conferenza dei Sindaci dell'ATS Liguria, istituita ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992 e dell'art. 12 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) esprime i bisogni socio-sanitari delle comunità locali e corrisponde alle esigenze sanitarie della popolazione ed elegge a maggioranza il proprio Presidente.

2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, la Conferenza dei Sindaci si avvale del soggetto rappresentativo e associativo dei comuni in ambito regionale. La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente di cui all'art. 13, emana linee guida per l'adozione del regolamento di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di costituzione, la Conferenza dei Sindaci approva il proprio regolamento di funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale. Qualora non vi provveda, le modalità di funzionamento sono determinate dalla Giunta regionale medesima.

Art. 14-ter (Funzioni della Conferenza dei Sindaci dell'ATS Liguria). — 1. La Conferenza dei Sindaci dell'ATS Liguria, nell'ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, garantisce la concertazione e la cooperazione tra l'ATS Liguria e gli enti locali. A tal fine contribuisce a delineare le linee di indirizzo e di attività dell'ATS Liguria e a definire, altresì, la programmazione e le modalità di integrazione della risposta ai bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.

2. I seguenti atti dell'ATS Liguria, in coerenza con i tempi e le modalità fissati dalla normativa nazionale in materia, sono approvati con parere della Conferenza dei Sindaci:

a) piano strategico aziendale;

b) bilancio pluriennale di previsione, bilancio di previsione economico annuale e bilancio consuntivo di esercizio;

c) piano attuativo annuale.

3. In relazione al bilancio di previsione economico annuale e al bilancio consuntivo di esercizio la Conferenza esprime un parere fermo restando che la Giunta regionale può comunque procedere all'approvazione nei tempi previsti dalla normativa nazionale.

4. La Conferenza dei Sindaci provvede, altresì, a:

a) esprimere il proprio parere sullo PSSIR;

b) determinare, d'intesa con il direttore generale, l'ambito territoriale dei distretti sociosanitari sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, lettera c);

c) condividere preventivamente con il direttore dell'ATS Liguria la definizione e gli indirizzi del piano delle attività, verificarne l'andamento generale, trasmettendo le proprie osservazioni e proposte allo stesso;

d) esprimere alla Giunta regionale il parere previsto dall'art. 3-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 per la conferma del direttore generale dell'ATS Liguria;

e) richiedere alla Giunta regionale, con decisione assunta con una maggioranza che rappresenti il 90 per cento della popolazione e il 90 per cento dei comuni rappresentati, la revoca del direttore dell'ATS Liguria ovvero di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto, nel caso di mancata attuazione del piano attuativo annuale;

f) analizzare la relazione semestrale sull'andamento dell'attività dell'ATS Liguria trasmessa dal collegio sindacale, come previsto dall'art. 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992;



g) adottare linee di indirizzo per l'integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie con gli interventi sociali, promuovendo forme di intesa e di coordinamento;

h) garantire che gli accordi per l'esercizio delle attività sociosanitarie abbiano copertura economica.

Art. 14-*quater* (Collaborazione dei comuni). —

1. Alla realizzazione delle funzioni di cui agli articoli 14, 14-*bis* e 14-*ter* concorrono i comuni, tramite uno specifico accordo tra la regione e il soggetto rappresentativo e associativo degli stessi in ambito regionale, che ne supporta le funzioni in ambito territoriale e ne cura l'assistenza tecnica.»

Art. 9.

Sostituzione degli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 41/2006

1. Gli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 41/2006, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 15 (Conferenza dei Sindaci delle ASL). —

1. La Conferenza dei Sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna ASL esprime i bisogni sociosanitari delle comunità locali e corrisponde alle esigenze sanitarie della popolazione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, la Conferenza dei Sindaci si avvale del soggetto rappresentativo e associativo dei comuni in ambito regionale.

3. La Presidenza della Conferenza dei Sindaci viene prioritariamente attribuita al Sindaco del comune capoluogo di Provincia e, in subordine, al Sindaco del comune individuato a maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 16 (Funzioni della Conferenza dei Sindaci delle ASL). — 1. La Conferenza dei Sindaci, nell'ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, garantisce la cooperazione tra le ASL e gli enti locali. A tal fine contribuisce a delineare le linee di indirizzo e di attività delle ASL e a definire, altresì, la programmazione e le modalità di integrazione della risposta ai bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.

2. La Conferenza dei Sindaci provvede, altresì, a:

a) proporre al direttore di ASL, l'ambito territoriale dei distretti sociosanitari sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera c);

b) condividere con il direttore dell'area, esprimendo parere obbligatorio non vincolante, la definizione e gli indirizzi del piano delle attività, verificarne l'andamento generale, la gestione del relativo budget assegnato, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte allo stesso;

c) esprimere al direttore generale dell'ATS Liguria, tramite il Presidente della Conferenza dei Sindaci, parere obbligatorio non vincolante in merito alla nomina, conferma e revoca del direttore di area;

d) adottare linee di indirizzo per l'integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie con gli interventi sociali, promuovendo forme di intesa e di coordinamento;

e) garantire che gli accordi per l'esercizio delle attività sociosanitarie abbiano copertura economica;

f) condividere l'attuazione del programma di edilizia sanitaria, anche in relazione alla creazione di alloggi dedicati per il personale sanitario.»

Art. 10.

Sostituzione del Capo IV del Titolo II della legge regionale n. 41/2006

1. Il Capo IV del Titolo II della legge regionale n. 41/2006, è sostituito dal seguente:

«Capo IV

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA

Art. 17 (Fusione di Liguria Salute e delle Aziende sociosanitarie liguri 1, 2, 3, 4 e 5). — 1. Al fine di promuovere la tutela della salute, assicurare livelli di assistenza adeguati e uniformi sul territorio regionale e garantire una presa in carico attiva e continuativa delle persone in condizione di fragilità, a decorrere dal 1° gennaio 2026, Liguria Salute, di cui alla legge regionale n. 17/2016 e le Aziende sociosanitarie liguri 1, 2, 3, 4 e 5 sono fuse. Dalla data di fusione, le Aziende sociosanitarie liguri sono incorporate in Liguria Salute, che assume il nome di Azienda tutela della salute Liguria (ATS Liguria) e subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività, nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, interni ed esterni delle aziende incorporate.

2. Il patrimonio delle Aziende sociosanitarie liguri 1, 2, 3, 4 e 5, costituito dai beni mobili e immobili a esse appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'ATS Liguria, salvo quanto previsto all'art. 26, comma 5, con riferimento all'ospedale Villa Scassi. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 17-*bis* (Funzioni e organizzazione dell'ATS Liguria). — 1. La regione, attraverso l'ATS Liguria, promuove la tutela della salute della popolazione e provvede alla gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, nonché all'omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale. ATS Liguria è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

2. Sono articolazioni aziendali dell'ATS Liguria:

a) cinque aree sociosanitarie locali (ASL) disciplinate all'art. 17-*ter*;


b) un'area di gestione dei servizi accentrati - *operation management* (di seguito: area Liguria Salute) disciplinata dall'art. 17-*quater*.

3. L'ATS Liguria, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 provvede a:

a) erogare, attraverso le ASL i servizi di cui all'art. 17-*ter*;

b) svolgere, attraverso l'area Liguria Salute, le funzioni di cui all'art. 17-*quater* sia a favore delle aree dell'ATS Liguria, sia a vantaggio dell'intero SSR;

c) elaborare gli indirizzi operativi per l'attività delle ASL, gli obiettivi e definire le risorse a esse attribuiti;



d) stipulare gli accordi e i contratti con i soggetti accreditati pubblici e privati ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, favorendo il rispetto degli obiettivi di qualità ed efficienza, nell'ottica di un approccio che possa rispondere ai sopravvenuti bisogni sanitari;

e) monitorare i bisogni del territorio e la corrispondenza agli stessi dell'offerta, dei volumi delle prestazioni nonché degli accordi contrattuali;

f) garantire i rapporti di informazione e collaborazione con gli enti locali integrando la risposta sanitaria e sociosanitaria con l'offerta delle prestazioni e dei servizi sociali assicurati dai comuni;

g) garantire l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;

h) perseguire economicità ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del fondo sanitario regionale attribuite;

i) favorire l'inserimento degli operatori sanitari e sociosanitari nelle Case di comunità, provvedendo a relazionare annualmente alla Commissione consiliare regionale competente per materia.

4. All'interno dell'ATS Liguria le attività di prevenzione sono erogate nell'ambito del dipartimento di prevenzione di cui all'art. 43, il quale si articola in un modello a rete di erogazione dei servizi finalizzato a favorire la prossimità sul territorio delle attività di prevenzione e promozione della salute, a promuovere la consapevolezza e l'autodeterminazione della persona (*empowerment*) per il riorientamento salutare di ambienti, contesti e stili di vita secondo una visione one health che considera la salute in rapporto all'ambiente come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile.

5. Al fine di facilitare l'integrazione sociosanitaria e l'efficientamento delle risorse professionali e strumentali dei servizi, si prevedono accordi tra il SSR (ASL) e i comuni (ambiti territoriali sociali) per facilitare l'accesso dei cittadini attraverso i punti unici di accesso (PUA), all'interno delle Case della comunità con il supporto del terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata.

6. A ciascuna area è preposto un direttore di area ai sensi degli articoli 24-bis e 24-ter.

7. L'organizzazione e il funzionamento dell'ATS Liguria sono disciplinati dalla presente legge, nonché dall'atto aziendale di cui all'art. 25.

Art. 17-ter (Aree sociosanitarie locali (ASL)). —

1. Al fine di garantire il perseguimento dei LEA in condizioni di efficienza e di appropriatezza, la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla programmazione sociosanitaria e il coordinamento con le attività sociosanitarie e sociali, l'ATS Liguria si articola in cinque ASL.

2. Le ASL costituiscono articolazioni organizzative dell'ATS Liguria, sono dotate di autonomia gestionale e operativa secondo gli indirizzi aziendali e sulla base degli obiettivi e delle risorse ad esse attribuiti. Le ASL hanno il compito di assicurare alla popolazione le prestazioni incluse nei LEA e l'equo accesso ai servizi svolgendo

funzioni di coordinamento delle reti assistenziali e di Governo unitario delle attività territoriali, ospedaliere e di integrazione sociosanitaria nel territorio di riferimento.

3. Gli ambiti territoriali delle ASL sono cinque e corrispondono ai territori già afferenti alle cinque Aziende sociosanitarie liguri e, in particolare:

- a) ASL 1: area sociosanitaria locale 1;
- b) ASL 2: area sociosanitaria locale 2;
- c) ASL 3: area sociosanitaria locale 3;
- d) ASL 4: area sociosanitaria locale 4;
- e) ASL 5: area sociosanitaria locale 5.

4. Le ASL svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

a) concorrono alla definizione degli obiettivi di salute da parte di ATS Liguria, nell'ambito della pianificazione aziendale;

b) effettuano, anche per il tramite dei distretti sociosanitari, l'analisi dei bisogni locali e la definizione dei volumi di attività e degli obiettivi assistenziali relativi al territorio di riferimento;

c) erogano, nel limite delle risorse assegnate dall'ATS Liguria, le prestazioni e i servizi previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria e, in particolare:

- 1) prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- 2) assistenza distrettuale;
- 3) assistenza ospedaliere;

4) prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992;

5) servizi di emergenza sanitaria sul territorio;

d) coordinano le attività territoriali e ospedaliere dell'area di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo tra le attività distrettuali e dipartimentali con l'attività dei presidi ospedalieri, con l'attività dell'area Liguria Salute e con il sistema integrato dei servizi alla persona;

e) garantiscono e promuovono la partecipazione dei cittadini alle funzioni di ASL;

f) organizzano la presa in carico e i percorsi assistenziali delle persone in condizioni di cronicità e di fragilità assicurando risposte integrate ai bisogni complessi sociosanitari;

g) provvedono alla rilevazione, all'orientamento e alla valutazione della domanda sanitaria e sociosanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi nel territorio di riferimento;

h) gestiscono, secondo gli indirizzi aziendali, i processi di budget dell'area.

5. L'organizzazione e il funzionamento delle ASL sono disciplinati dall'atto di autonomia aziendale dell'ATS Liguria.

Art. 17-quater (Area Liguria Salute). — 1. L'area Liguria Salute dell'ATS Liguria, sulla base degli atti di indirizzo della regione e dell'atto aziendale, svolge, a livello centralizzato, a favore di tutte le aree, le attività amministrative non direttamente connesse all'erogazione delle prestazioni sanitarie, ivi comprese la gestione del personale, la contabilità e il bilancio.



2. Svolge inoltre, a vantaggio dell'intero SSR, le seguenti funzioni:

a) gestione unitaria e centralizzata delle procedure di reclutamento e di amministrazione del personale;

b) gestione unitaria e centralizzata della rete logistica distributiva e dell'anagrafica unica regionale per l'automazione e centralizzazione dei magazzini e dei fornitori del SSR nonché attività di facility management;

c) centrale regionale d'acquisto per la sanità (CRAS), quale centrale di committenza;

d) approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici destinati alla distribuzione in nome e per conto del SSR;

e) gestione delle attività di istruttoria tecnica ai fini dell'autorizzazione e accreditamento previste dalla legge regionale n. 9/2017;

f) attività ispettive, di vigilanza e verifica nei confronti delle aziende ed enti del SSR nonché dei soggetti accreditati convenzionati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, anche con riferimento all'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni;

g) promozione e coordinamento della ricerca scientifica in materia sanitaria e biomedica e supporto nella gestione di progetti di ricerca in campo sanitario a livello regionale;

h) servizi tecnici per la valutazione della *health technology assessment* (HTA) ai sensi del regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE, nonché supporto agli enti del SSR per l'acquisto di tecnologie sanitarie e servizi;

i) supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario, gestione del fondo regionale in autorizzazione, coordinamento delle attività definite dai provvedimenti attuativi del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati) e gestione amministrativa del Comitato regionale sinistri;

j) gestione amministrativa del Comitato etico regionale di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) e di cui all'art. 77;

k) predisposizione di appositi accordi affinché nei locali di proprietà degli enti del SSR, o in uso dagli stessi, non dedicati all'assistenza sanitaria, vengano individuati idonei spazi da adibire a foresterie per operatori sanitari

e medici in formazione specialistica che operano professionalmente e/o formativamente nell'ambito di ASL dove sono situati i locali di cui in precedenza;

l) predisposizione di appositi accordi non onerosi con l'Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) per le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, oltre che di regolamentazione delle assegnazioni, dei locali di cui alla lettera k) agli operatori sanitari e medici in formazione specialistica aventi diritto;

m) coordinamento del sistema di emergenza sanitaria regionale 112 - 118 ai sensi dell'art. 17-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e delle attività connesse, assicurando i LEA relativi a:

1) emergenza - urgenza extra ospedaliera;

2) trasporti sanitari in emergenza - urgenza, incluso il trasporto di organi e di tessuti destinati ai trapianti;

3) attività del numero unico armonizzato 116 - 117, numero unico europeo per l'accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità/priorità di cura;

n) coordinamento delle attività di laboratorio analisi e diagnostica per immagini su tutto il territorio ligure;

o) attività di supporto operativo e di consulenza tecnico scientifica, in particolare attraverso studi, ricerche e istruttorie di progetti utili alla programmazione regionale;

p) attività di analisi e studio della ricaduta a livello territoriale della quota capitaria tra le ASL, al fine di valutare eventuali elementi correttivi, affinché vengano garantite su tutto il territorio regionale l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni.

Art. 18 (*Organi*). — 1. Sono organi dell'ATS Liguria:

a) il direttore generale;

b) il collegio sindacale;

c) il collegio di direzione.

2. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore sociosanitario, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 502/1992.

3. Il direttore sanitario è coadiuvato dal direttore del dipartimento ospedaliero, il quale sovrintende all'erogazione dei servizi resi dai presidi ospedalieri.

Art. 19 (*Direttore generale dell'ATS Liguria*). —

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, nonché del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) la Giunta regionale nomina il direttore generale tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 dello stesso decreto legislativo n. 171/2016 in possesso dei requisiti ivi stabiliti. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 171/2016, la regione avvia la procedura di nomina rendendo noto, con apposito avviso pubblico sul sito istituzionale, l'incarico che intende attribuire ai fini della manifestazione d'interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale di cui al comma 1. La Giunta



regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.

3. Non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste:

a) dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992;

b) dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

c) dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Il rapporto di lavoro è esclusivo, regolato da un contratto di diritto privato. In caso di nomina di lavoratori dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992.

5. Al direttore generale sono riservati i poteri di gestione e la rappresentanza dell'ATS Liguria.

6. Il direttore generale nomina:

a) i membri del collegio sindacale, su designazione delle amministrazioni competenti, effettuando la prima convocazione del collegio;

b) il direttore amministrativo e il direttore sanitario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-*bis*, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, nonché il direttore sociosanitario ai sensi della presente legge;

c) i direttori delle aree;

d) i direttori e i responsabili delle strutture complesse e conferisce e revoca gli incarichi di responsabilità aziendali.

7. Il direttore generale adotta, previo parere obbligatorio del collegio di direzione:

a) l'atto di autonomia aziendale e le sue modifiche e integrazioni;

b) il piano strategico triennale;

c) gli atti del bilancio;

d) i piani attuativi;

e) gli atti di amministrazione straordinaria o che, comunque, comportino variazioni nella consistenza patrimoniale dell'ATS Liguria.

8. Il direttore generale approva il programma delle attività territoriali (PAT) di cui all'art. 36 predisposto dal direttore di ASL.

9. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla regione nonché della corretta ed economica gestione dell'ATS Liguria.

10. Il direttore generale trasmette alla regione gli atti di cui al comma 7 per gli adempimenti di legge e assolve ad ogni altro obbligo informativo definito dalle direttive della regione.

11. In considerazione della complessità e rilevanza dei compiti e delle funzioni attribuite al direttore generale dell'ATS Liguria, la Giunta regionale ne determina il trattamento economico complessivo in misura non superiore al limite massimo retributivo del personale pubblico di cui all'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 20 (*Collegio sindacale*). — 1. La composizione, la funzione e la durata del collegio sindacale sono fissati dall'art. 3-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992.

2. La qualità di membro del collegio sindacale è incompatibile con qualunque carica istituzionale elettiva nell'area di riferimento dell'ATS Liguria.

Art. 21 (*Collegio di direzione*). — 1. Il collegio di direzione svolge compiti relativi al Governo delle attività cliniche e all'appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali, all'innovazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca.

2. Il collegio di direzione in tali ambiti, in particolare:

a) elabora proposte e concorre con la direzione aziendale alla definizione dell'atto aziendale, dei piani attuativi e dei bilanci;

b) definisce indirizzi per lo sviluppo delle metodologie di Governo clinico;

c) indica soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero professionali intramurarie;

d) concorre alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici;

e) supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di Governo dell'ATS Liguria;

f) effettua le nomine di sua competenza dei componenti delle commissioni di concorso o di selezione del personale ai sensi della vigente normativa in materia.

3. Il direttore generale ha l'obbligo di convocare il collegio di direzione non meno di quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da almeno i due terzi dei componenti.

4. Il collegio di direzione è composto da:

a) il direttore generale, che lo presiede e ne determina l'attività;

b) il direttore sanitario;

c) il direttore amministrativo;

d) il direttore sociosanitario;

e) i direttori delle aree;

f) il direttore del dipartimento ospedaliero;

g) i direttori dei dipartimenti sanitari;

h) i dirigenti medici responsabili di presidio ospedaliero;

i) i direttori di distretto;

j) il responsabile dell'area infermieristica;

k) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;



l) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) a eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera j);

m) un medico di medicina generale e un pediatra di libera scelta convenzionati con l'ATS Liguria, indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

n) un rappresentante della medicina specialistica ambulatoriale;

o) un medico veterinario.

5. I responsabili di cui al comma 4, lettere k) e l), sono individuati dal direttore generale con procedure elettive definite dalla Giunta regionale.

6. L'atto d'autonomia aziendale disciplina:

a) le modalità di funzionamento e la convocazione periodica dell'organo;

b) la partecipazione all'azione di Governo;

c) la formulazione di pareri e proposte.

Art. 22 (*Direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore sociosanitario*). — 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, nonché del decreto legislativo n. 171/2016, il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore sociosanitario, che lo coadiuvano nell'esercizio delle proprie funzioni. I requisiti, le incompatibilità e le inconfiribilità alla carica e le funzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinati dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, nonché dal decreto legislativo n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012. Ai fini della nomina a direttore sociosanitario occorre essere in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento e aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione. Al direttore sociosanitario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle inconfiribilità alla carica previste per il direttore amministrativo e sanitario.

2. L'incarico di direttore amministrativo, sanitario e sociosanitario non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

3. Il rapporto di lavoro è esclusivo, regolato da un contratto di diritto privato. In caso di nomina di lavoratori dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 502/1992.

4. Il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore sociosanitario sono preposti, per la parte di rispettiva competenza, all'organizzazione dei servizi e delle aree di riferimento, garantendo, in raccordo con la direzione generale e sulla base degli indirizzi emessi dalla stessa, il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale.

5. Il direttore amministrativo sovrintende agli aspetti economici, finanziari e amministrativi aziendali.

6. Il direttore sanitario presiede agli aspetti igienici e sanitari aziendali.

7. Il direttore sanitario e il direttore sociosanitario presiedono alla qualità e all'appropriatezza delle pre-

stazioni rese, ciascuno nell'ambito della propria area di competenza, e concorrono all'integrazione dei percorsi assistenziali tra l'ospedale e il territorio.

8. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore sociosanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

9. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo o sanitario oppure sociosanitario le rispettive funzioni sono svolte da un dirigente di struttura complessa designato dal direttore generale.

10. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

11. Il compenso del direttore sanitario, amministrativo e sociosanitario è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, ai sensi dell'art. 19.

Art. 23 (*Elenco degli aventi titolo alla nomina di direttore amministrativo, sanitario e sociosanitario*). —

1. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, sanitario e sociosanitario attingendo agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016, la Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati.

Art. 24 (*Consiglio dei sanitari*). — 1. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnica sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario.

2. Il consiglio dei sanitari esprime parere:

a) sull'atto di autonomia aziendale e sui piani attuativi aziendali;

b) sulle materie individuate dall'atto di autonomia aziendale;


c) su richiesta del direttore generale o del direttore sanitario.

3. I pareri obbligatori di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste di parere. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal consiglio dei sanitari.

4. Il consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni.

Art. 24-bis (*Direttore di ASL*). — 1. I direttori di ASL sono nominati dal direttore generale dell'ATS Liguria e sono scelti, a seguito di una procedura di selezione pubblica di carattere non comparativo, tra coloro che hanno esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni antecedenti alla nomina, di attività di dirigenza di strutture pubbliche o private, di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, o di presidenza di commissioni mediche ministeriali, in possesso di laurea magistrale o specialistica o di diploma di laurea del previgente ordinamento.

2. Il rapporto di lavoro del direttore di ASL è esclusivo e regolato da un contratto di diritto privato. L'incarico ha durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni; il trattamento economico del direttore di ASL, para-



metrato a quello del direttore generale dell'ATS Liguria, è determinato dalla Giunta regionale. Al direttore di ASL si applicano le disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992.

3. Il direttore di area è il responsabile apicale dell'area e svolge le seguenti funzioni di:

a) gestione operativa dei servizi sanitari e socio-sanitari dell'area;

b) allocazione e controllo del budget assegnato dalla direzione generale;

c) coordinamento dei distretti e delle strutture ospedaliere locali al fine di garantire, nell'ambito della programmazione aziendale, l'integrazione delle attività specialistiche nelle reti integrate sanitarie e sociosanitarie territoriali e a supporto dei percorsi di continuità ospedale-territorio, con particolare riguardo alla presa in carico delle cronicità e delle fragilità;

d) monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali, dell'appropriatezza e qualità dei servizi nonché monitoraggio dei tempi di attesa.

4. Il direttore di area risponde direttamente al direttore generale dell'ATS Liguria. Collabora con i Sindaci del territorio, mantenendo il presidio della relazione istituzionale locale.

5. I direttori di ASL sono sottoposti a verifica annuale della performance e il mantenimento degli incarichi conferiti è correlato al raggiungimento degli obiettivi in relazione al budget assegnato, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle disposizioni vigenti in materia di valutazione degli incarichi dirigenziali.

6. I direttori di ASL cessano dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo direttore generale dell'ATS Liguria, salvo conferma.

7. I direttori di ASL sono individuati quali datori di lavoro per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). A tal fine dispongono delle competenze gestionali, tecniche e dei poteri decisionali e di spesa necessari all'esercizio delle relative funzioni.

8. I direttori di ASL rendicontano annualmente al direttore generale l'utilizzo delle risorse loro assegnate per lo svolgimento delle funzioni di datore di lavoro. La rendicontazione è trasmessa anche al collegio dei revisori dei conti, quale organo di controllo interno, per gli adempimenti di competenza.

9. I datori di lavoro coordinano le proprie attività nell'ambito di una conferenza permanente dei datori di lavoro, la cui composizione e funzioni sono disciplinate nell'atto di autonomia aziendale di cui all'art. 25.

10. I direttori di ASL nominano, tra il personale dirigenziale afferente all'area, un responsabile sanitario, uno amministrativo, uno logistico e uno sociosanitario.

Art. 24-ter (Direttore dell'area Liguria Salute). —

1. Il direttore dell'area Liguria Salute è nominato dal direttore generale dell'ATS Liguria ed è scelto, a seguito di una procedura di selezione pubblica di carattere non comparativo, tra coloro che, in possesso di comprovata esperienza e competenza nell'ambito delle materie affida-

te alla struttura, hanno esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni antecedenti alla nomina, di attività di dirigenza in enti pubblici o privati, di media o grande dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, in possesso di laurea magistrale o specialistica o di diploma di laurea del previgente ordinamento.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo e regolato da un contratto di diritto privato. L'incarico ha durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni; il trattamento economico è determinato con provvedimento della Giunta regionale, in misura percentuale con riferimento al trattamento economico del direttore generale. Al direttore dell'area Liguria Salute si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992.

3. Il direttore è sottoposto a verifica annuale della performance e il mantenimento dell'incarico è correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di valutazione degli incarichi dirigenziali.

4. Il direttore di Liguria Salute è individuato quale datore di lavoro per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 81/2008. A tal fine dispone delle competenze gestionali, tecniche e dei poteri decisionali e di spesa necessari all'esercizio delle relative funzioni.

5. Il direttore rendiconta annualmente al direttore generale l'utilizzo delle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni di datore di lavoro. La rendicontazione è trasmessa anche al collegio dei revisori dei conti, quale organo di controllo interno, per gli adempimenti di competenza.

6. Il direttore cessa dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo direttore generale di ATS Liguria, salvo conferma.

Art. 25 (Atto di autonomia aziendale). — 1. L'ATS Liguria determina la propria organizzazione e il proprio funzionamento nell'atto di autonomia aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992.

2. L'atto di autonomia aziendale è adottato dal direttore generale nel rispetto delle previsioni di cui alle leggi nazionali e regionali e in coerenza con i principi, gli indirizzi e gli obiettivi fissati dalla Regione per l'adozione degli atti di autonomia aziendale.


3. L'atto di autonomia aziendale disciplina in particolare:

a) l'articolazione organizzativa delle aree e dei presidi ospedalieri;

b) le modalità di funzionamento dei distretti e dei dipartimenti;

c) le responsabilità, le attribuzioni e i compiti del direttore amministrativo, del direttore sanitario, del direttore sociosanitario, dei direttori di area, del direttore del dipartimento ospedaliero, del direttore di distretto e di dipartimento e dei dirigenti delle strutture, ivi comprese, per i dirigenti di struttura complessa, le decisioni che impegnano l'ATS Liguria verso l'esterno;

d) i criteri e le modalità di affidamento della direzione delle strutture e degli uffici ai dirigenti.



4. Per la disciplina di determinate materie l'atto di autonomia aziendale può rinviare a specifici regolamenti.».

Art. 11.

Sostituzione della rubrica del Capo V del Titolo II della legge regionale n. 41/2006

1. La rubrica del Capo V del Titolo II della legge regionale n. 41/2006, è sostituita dalla seguente: «Attività ospedaliera».

Art. 12.

Sostituzione degli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 41/2006

1. Gli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 41/2006, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 26 (*Attività ospedaliera*). — 1. L'attività ospedaliera del SSR è svolta, nel rispetto degli *standard* previsti dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), dall'ATS Liguria attraverso i propri presidi ospedalieri.

2. Al fine di garantire uniformità e integrazione nel territorio metropolitano, l'attività ospedaliera è altresì erogata in forma coordinata e unificata nell'ambito dall'area dei servizi ospedalieri metropolitani dai seguenti soggetti:

a) IRCCS AOM di cui all'articolo 28, che comprende i plessi degli ospedali Policlinico San Martino, ospedale Galliera con le modalità di cui al comma 3, ospedale Villa Scassi ed Erzelli;

b) IRCCS Istituto Giannina Gaslini;

c) ospedale Evangelico internazionale.

3. L'EO Ospedali Galliera e l'IRCCS AOM disciplinano la gestione coordinata delle proprie attività sanitarie con apposita convenzione.

4. Il direttore generale dell'EO Ospedali Galliera è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio d'amministrazione dell'ente, tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende di cui all'articolo 19, comma 1, e ad esso si applicano gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992.

5. Le funzioni sanitarie assistenziali svolte presso l'ospedale Villa Scassi sono assunte dall'IRCCS AOM a decorrere dal 1° gennaio 2026.

6. I soggetti di cui al comma 2 definiscono la propria organizzazione tenendo conto:

a) degli atti di programmazione regionale;

b) delle funzioni di emergenza e di alta specialità attribuite;

c) della complessità della casistica trattata;

d) delle attività di ricerca e di didattica.

7. In particolare, i soggetti di cui al comma 2:

a) erogano prestazioni e servizi appropriati;

b) rendono coerente l'offerta aziendale con le politiche di integrazione e organizzazione a rete dell'offerta ospedaliera regionale;

c) coniugano l'attività assistenziale con le attività di ricerca e didattica ai fini di una concreta applicazione dei risultati;

d) perseguono economicità ed efficienza produttiva.

8. I soggetti di cui al comma 2 realizzano collegamenti funzionali e forme di integrazione e di coordinamento al fine di garantire agli assistiti percorsi assistenziali di diagnosi, cura e riabilitazione integrati e tempestivi.

9. I soggetti di cui al comma 2 possono realizzare i collegamenti funzionali e le forme di integrazione e di coordinamento, di cui al comma 8, anche con i presidi ospedalieri delle altre ASL.

Art. 27 (*Assetti istituzionali*). — 1. Gli IRCCS e l'EO Ospedali Galliera quali enti aventi natura pubblica fanno parte del SSR, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. L'apporto al SSR delle attività dell'ospedale Evangelico internazionale è regolamentato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992. La Regione stipula accordi, anche di durata pluriennale, con l'ospedale Evangelico internazionale con i quali sono disciplinati i rapporti con il SSR.

3. Agli IRCCS, agli EO Ospedali Galliera e all'ospedale Evangelico internazionale si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge nonché quelle previste dalle altre norme regionali in quanto compatibili con il regime giuridico-amministrativo di tali strutture.».

Art. 13.

Sostituzione degli articoli 28, 28-bis, 28-ter, 28-quater, 28-quinquies e 29 della legge regionale n. 41/2006


1. Gli articoli 28, 28-bis, 28-ter, 28-quater, 28-quinquies e 29 della legge regionale n. 41/2006, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 28 (*IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana*). — 1. L'IRCCS ospedale Policlinico San Martino, costituito ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), a far data dal 1° gennaio 2026, assume la denominazione di IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana (IRCCS AOM).

2. L'IRCCS AOM ha personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

3. L'IRCCS AOM in qualità di IRCCS nelle discipline di oncologia e neuroscienze e in quelle complementari e integrate svolte presso il plesso dell'ospedale Policlinico San Martino, persegue, garantendone la complementarietà e l'integrazione, finalità di assistenza, cura, formazione e ricerca, prevalentemente traslazionale.

4. L'IRCCS AOM assicura la realizzazione della collaborazione fra SSR e Università degli studi di Genova, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999,



n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

Art. 28-bis (*Organi dell'IRCCS AOM*). — 1. Sono organi dell'IRCCS AOM:

- a) il consiglio di indirizzo e verifica;
- b) il direttore generale;
- c) il direttore scientifico;
- d) il collegio sindacale;
- e) il collegio di direzione.

2. Il consiglio di indirizzo e verifica concorre, al di fuori della gestione diretta, a determinare, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, le linee strategiche e di indirizzo dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale, assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'IRCCS AOM con la programmazione didattica e scientifica dell'Università e verificandone la corretta attuazione. Tale organo verifica, altresì, il raggiungimento degli obiettivi di ricerca garantendo, in particolare, il perseguimento coerente e integrato delle finalità assistenziali e di cura, di didattica e di ricerca. Il consiglio verifica la corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'Istituto rispetto agli indirizzi e agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo, il consiglio riferisce al Presidente della Giunta regionale e al Ministro della salute.

3. Il consiglio di indirizzo e verifica esprime parere preventivo obbligatorio in merito agli atti del direttore generale aventi a oggetto le determinazioni di alienazione del patrimonio, l'adozione e le modifiche del regolamento di organizzazione e funzionamento, l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e i provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti e associazioni.

4. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato dalla Regione, resta in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza e professionalità. I componenti sono designati: uno dalla Regione, uno dall'Università degli studi di Genova, uno dal Ministero della salute, uno dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 14-bis. Il quinto membro, con funzioni di presidente, è nominato dalla Giunta regionale sentito il Ministero della salute. Non possono farne parte i dipendenti dell'IRCCS AOM o della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova, nonché coloro che hanno rapporti di collaborazione con tali soggetti.

5. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con il Rettore dell'Università degli studi di Genova e sentito il Ministro della salute, tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie di cui all'articolo 19, comma 1, e a esso si applicano gli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992.

6. In considerazione della complessità e rilevanza dei compiti e delle funzioni derivanti dalla gestione unificata dell'attività ospedaliera nell'area dei servizi ospedalieri metropolitani, la Giunta regionale determina il trattamento economico complessivo del direttore gene-

rale dell'IRCCS AOM in misura non superiore al limite massimo retributivo del personale pubblico di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66/2014.

7. Il direttore scientifico, cui compete la responsabilità dell'attività di ricerca, in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia e nei limiti delle risorse assegnate, è nominato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS), dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale. L'incarico del direttore scientifico è esclusivo.

8. Il collegio sindacale dell'IRCCS AOM è disciplinato ai sensi degli articoli 3, comma 13, e 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992.

9. Il collegio di direzione è così composto:

- a) il direttore generale che lo presiede e ne determina l'attività;
- b) il direttore scientifico;
- c) il direttore sanitario;
- d) il direttore amministrativo;
- e) i direttori dei plessi ospedalieri ospedale Policlinico San Martino, EO Ospedali Galliera, ospedale Villa Scassi ed Erzelli di cui all'articolo 28-sexies;
- f) i direttori dei dipartimenti sanitari, dei dipartimenti ad attività integrata e dei dipartimenti di ricerca;
- g) il responsabile dell'area infermieristica;
- h) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
- i) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge n. 42/1999 ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera g).

10. I responsabili di cui alle lettere h) e i) sono individuati dal direttore generale con le procedure elettive previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

11. Il direttore generale si avvale del collegio di direzione ai fini dell'integrazione tra le funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca, nonché per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie. Il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, concordati anche con l'Università, delle soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero-professionali intramurarie e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale, altresì, del collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attività dell'IRCCS AOM, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi.

Art. 28-ter (*Organizzazione e funzionamento dell'IRCCS AOM*). — 1. Il direttore generale adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS AOM sulla base delle direttive regionali, nel rispetto delle previsioni di cui alle leggi nazionali e regionali e in coerenza con i principi fissati dall'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 1° luglio 2004 (Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni») di cui all'art. 5



del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131), sentito il Rettore dell'Università degli studi di Genova, e lo trasmette alla Regione e al Ministero della salute entro cinque giorni dall'adozione.

2. Il coordinamento delle attività del direttore generale e quelle del direttore scientifico è garantito dal regolamento di organizzazione e funzionamento in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto dell'autonomia regionale al fine di assicurare l'integrazione dell'attività assistenziale e dell'attività di formazione con l'attività di ricerca per potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di afferenza.

3. La Giunta regionale, entro i successivi quaranta giorni, approva il regolamento, anche con le modifiche ritenute necessarie, acquisite le eventuali osservazioni del Ministero della salute.

4. L'assetto organizzativo dell'IRCCS AOM deve assicurare lo svolgimento complementare e integrato delle funzioni assistenziali, delle funzioni formative nonché di quelle scientifiche e di ricerca nelle discipline di oncologia e neuroscienze e in quelle complementari ed integrate svolte presso il plesso dell'ospedale Policlinico San Martino. Resta fermo quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale per quanto attiene all'assetto organizzativo e al funzionamento delle restanti attività formative, assistenziali, scientifiche e di ricerca che concorrono allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università.

5. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS AOM disciplina, anche in coerenza con le previsioni di cui al decreto legislativo n. 517/1999 e del decreto legislativo n. 288/2003, in particolare:

- a) le macro-articolazioni aziendali;
- b) le modalità di funzionamento dei dipartimenti;
- c) le responsabilità, le attribuzioni e i compiti del direttore amministrativo, del direttore sanitario, dei direttori operativi dei plessi ospedalieri ospedale Policlinico San Martino, EO Ospedali Galliera, ospedale Villa Scassi ed Erzelli, dei direttori di dipartimento e dei dirigenti delle strutture, ivi comprese, per i dirigenti di struttura complessa, le decisioni che impegnano l'IRCCS AOM verso l'esterno;

d) l'assetto funzionale e organizzativo delle attività di trapianto di organi solidi e tessuti in attuazione della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 (Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule);

e) i criteri e le modalità di affidamento della direzione delle strutture e degli uffici ai dirigenti;

f) le modalità di gestione amministrativa e contabile autonoma delle attività di ricerca.

6. Per la disciplina di determinate materie il regolamento di organizzazione e funzionamento può rinviare a specifici regolamenti.

7. Ai sensi dell'articolo 22, il direttore generale nomina, tra i soggetti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 23, il direttore amministrativo e il direttore sanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Il compenso del direttore sanitario e del direttore amministrativo

è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, ai sensi dell'articolo 28-bis.

8. Il direttore generale nomina, altresì, i direttori dei plessi ospedalieri ospedale Policlinico San Martino, EO Ospedali Galliera, ospedale Villa Scassi ed Erzelli.

9. Le nomine dei direttori di dipartimento ad attività integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal direttore generale d'intesa con il Rettore dell'Università degli studi di Genova, garantendo l'equilibrio numerico tra le direzioni universitarie e ospedaliere.

Art. 28-*quater* (*Disposizioni di riferimento e di finanziamento dell'IRCCS AOM*). — 1. I rapporti tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova sono regolati da un protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 12 della presente legge e della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

2. Nulla è innovato in materia di finanziamento delle attività di assistenza e di ricerca svolte dall'IRCCS AOM. L'attività di ricerca è finanziata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.288/2003.

Art. 28-*quinquies* (*Organi consultivi dell'IRCCS AOM*). — 1. Al fine di svolgere funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca è costituito il Comitato tecnico scientifico ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/2006 e dei principi stabiliti dall'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 1° luglio 2004.

Art. 28-*sexies* (*Direttore di plesso ospedaliero*). — 1. I direttori dei plessi ospedalieri ospedale Policlinico San Martino, EO Ospedali Galliera, ospedale Villa Scassi ed Erzelli sono scelti a seguito di una procedura di selezione pubblica di carattere non comparativo, tra coloro che hanno esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni antecedenti alla nomina, di attività di dirigenza negli enti pubblici o privati, di media o grande dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, in possesso di laurea magistrale o specialistica o di diploma di laurea del previgente ordinamento.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo e regolato da un contratto di diritto privato.

L'incarico ha durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Ai direttori di plesso ospedaliero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992.

3. Il trattamento economico del direttore di plesso ospedaliero, parametrato a quello del direttore generale dell'IRCCS AOM, è determinato dalla Giunta regionale.

4. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) gestione operativa dei servizi;
- b) allocazione e controllo del *budget* assegnato dalla direzione generale dell'IRCCS AOM;
- c) monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi, dell'appropriatezza e qualità degli stessi nonché monitoraggio dei tempi di attesa.



5. Il direttore è sottoposto a verifica annuale della performance e il mantenimento dell'incarico conferito è correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di valutazione di incarichi dirigenziali.

6. Il direttore cessa dall'incarico entro sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo direttore generale dell'IRCCS AOM, salvo conferma.

7. I direttori di plesso ospedaliero sono individuati quali datori di lavoro per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 81/2008. A tal fine dispongono delle competenze gestionali, tecniche e dei poteri decisionali e di spesa necessari all'esercizio delle relative funzioni.

8. I direttori di plesso rendicontano annualmente al direttore generale l'utilizzo delle risorse loro assegnate per lo svolgimento delle funzioni di datore di lavoro. La rendicontazione è trasmessa anche al collegio dei revisori dei conti, quale organo di controllo interno, per gli adempimenti di competenza.

9. I datori di lavoro coordinano le proprie attività nell'ambito di una conferenza permanente dei datori di lavoro, la cui composizione e funzioni sono disciplinate nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 28-ter.

10. I direttori individuano, tra il personale dirigenziale afferente al plesso, un vicedirettore, con funzioni di vicario.

Art. 29 (*Disposizione di rinvio*). — 1. Le disposizioni del Capo IV del presente Titolo trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 26, comma 2.».

Art. 14.

Inserimento dell'articolo 29-bis alla legge regionale n. 41/2006

Dopo l'articolo 29 della legge regionale n. 41/2006, è inserito il seguente:

Art. 29-bis (*Funzioni di indirizzo e verifica strategica*). — 1. È istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità un board di indirizzo e verifica strategica, composto dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale alla salute, dai direttori generali regionali dell'area salute e servizi sociali e della direzione centrale finanza, bilancio e controlli, dal direttore generale dell'ATS Liguria, dal direttore generale dell'IRCCS AOM, dal Presidente dell'EO Ospedali Galliera, o suo delegato, e dal direttore generale di Liguria Digitale, con funzioni di coordinamento e monitoraggio del sistema sanitario regionale e dal Presidente di ANCI Liguria o un Presidente della Conferenza dei Sindaci, scelto da tutti i Presidenti della Conferenza dei Sindaci delle ASL nel corso delle sue funzioni.».

Art. 15.

Sostituzione degli articoli 32 e 33 della legge regionale n. 41/2006

1. Gli articoli 32 e 33 della legge regionale n. 41/2006, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 32 (*Articolazione dell'ATS Liguria e relative funzioni*). — 1. L'ATS Liguria si articola in ASL, distretti sociosanitari, presidi ospedalieri, area dipartimentale di prevenzione e, inoltre, si organizza in dipartimenti secondo quanto previsto dal Capo V.

2. Le articolazioni territoriali e organizzative di cui al comma 1 sono dotate di autonomia tecnico-gestionale e soggette a rendicontazione analitica all'interno del bilancio aziendale.

Art. 33 (*Distretto sociosanitario*). — 1. Il distretto sociosanitario costituisce l'articolazione organizzativa dell'ATS Liguria preposta alla gestione e al coordinamento funzionale e organizzativo della rete dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

2. Il distretto sociosanitario, attraverso i modelli assistenziali territoriali previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale) rappresenta il punto di riferimento per l'accesso unitario dell'utenza a tutte le prestazioni erogate dall'ATS Liguria nonché la sede operativa deputata a promuovere l'integrazione tra le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali del territorio.

3. I distretti provvedono a:

a) valutare i bisogni e le domande di prestazioni e servizi della popolazione di riferimento;

b) erogare le prestazioni sanitarie, quelle sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria in raccordo con i servizi sociali territoriali, se delegate dai comuni;

c) erogare prestazioni e servizi di base secondo le modalità definite dalla programmazione aziendale e dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 36.».

Art. 16.


Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 41/2006

1. All'articolo 34 della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «direttore generale» sono inserite le seguenti: «dell'ATS Liguria»;

b) al comma 4, dopo le parole: «l'integrazione tra i servizi» sono inserite le seguenti:

«sanitari, sociosanitari e socioassistenziali» e le parole: «la direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «la direzione di area»;



c) al comma 4, le parole: «Sindaci del Distretto» sono sostituite dalle seguenti: «Sindaci dell'ambito territoriale sociale»;

d) ai commi 5 e 7, le parole: «Sindaci di Distretto» sono sostituite dalle seguenti: «Sindaci dell'ambito territoriale sociale»;

e) al comma 7, le parole: «generale dell'Azienda sanitaria locale e il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di ASL e la Conferenza».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 41/2006

1. All'articolo 35 della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: «Conferenza dei Sindaci dell'ambito territoriale sociale»;

b) al comma 1, le parole: «Comitato dei Sindaci del Distretto» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza dei Sindaci dell'ambito territoriale sociale».

Art. 18.

Modifica all'articolo 36 della legge regionale n. 41/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 41/2006, le parole: «direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, previo parere del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «direttore operativo di ASL, previo parere della Conferenza».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 41/2006

1. All'articolo 37 della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «dell'Azienda sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti:

«dell'ATS Liguria»;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. La direzione del presidio ospedaliero è disciplinata dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992.»;

c) i commi 5 e 6, sono abrogati.

Art. 20.

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 41/006

1. All'articolo 41 della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

«1-ter. Il direttore del dipartimento interaziendale è nominato dalla Giunta regionale su proposta dei diretto-

ri generali delle aziende sanitarie ed enti equiparati le cui strutture fanno parte del dipartimento. Qualora il dipartimento interaziendale sia sanitario la nomina è effettuata su proposta del comitato di dipartimento.»;

b) all'alinea del comma 4, dopo le parole: «direttore generale» sono inserite le seguenti: «, degli indirizzi del direttore dell'area»;

c) alla fine della lettera d) del comma 4, sono aggiunte le parole: «e con la direzione di area»;

d) alla lettera a) del comma 5, la parola: «generale» è sostituita dalle seguenti: «di area».

Art. 21.

Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale n. 41/2006

1. L'articolo 43 della legge regionale n. 41/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Dipartimento di prevenzione*). — 1. Il Dipartimento di prevenzione costituisce la struttura di riferimento del sistema sanitario regionale per l'esercizio delle funzioni di prevenzione collettiva e di sanità pubblica.

2. Il Dipartimento di prevenzione si articola secondo un modello a rete di erogazione dei servizi, finalizzato a garantire la prossimità territoriale delle attività di prevenzione, promozione della salute e tutela della collettività, favorendo l'integrazione operativa tra le diverse articolazioni aziendali e i servizi sociosanitari e sociali del territorio.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Dipartimento di prevenzione promuove la consapevolezza e l'autodeterminazione della persona, orientando le proprie azioni al miglioramento degli stili di vita e alla creazione di ambienti e contesti favorevoli alla salute, secondo una visione integrata di tipo «one health», che riconosce l'interconnessione tra salute umana, salute animale e tutela dell'ambiente, quale espressione di uno sviluppo armonico e sostenibile.

4. Il Dipartimento di prevenzione opera con l'obiettivo di rendere esigibili, applicabili e misurabili i programmi e gli interventi previsti nei LEA relativi alla prevenzione collettiva e alla sanità pubblica, assicurando l'adozione di strumenti di monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei risultati in termini di salute della popolazione e di impatto sugli ecosistemi di vita.

5. L'ATS Liguria definisce con atto regolamentare l'articolazione organizzativa del dipartimento di prevenzione prevedendo modalità di integrazione e coordinamento con i distretti sanitari e gli altri dipartimenti aziendali.

6. L'articolazione organizzativa del Dipartimento di prevenzione, ai sensi dell'articolo 7 quater del decreto legislativo n. 502/1992, prevede strutture organizzative dedicate a:

a) igiene e sanità pubblica;

b) sanità animale;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;



d) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

g) medicina legale.».

Art. 22.

Modifica all'articolo 43-bis della legge regionale n. 41/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 43 bis della legge regionale n. 41/2006, le parole: «dalle Aziende sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ASL» e le parole: «di un'Azienda sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «di un'ASL».

Art. 23.

Modifiche all'articolo 44-bis della legge regionale n. 41/2006

1. All'articolo 44-bis della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1, le parole: «, della legge regionale n. 41/2006, e Liguria Salute» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «, Enti equiparati e Liguria Salute» sono sostituite dalle seguenti «e dagli enti equiparati».

Art. 24.

Modifica all'articolo 44-quater della legge regionale n. 41/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 44-quater della legge regionale n. 41/2006, le parole: «, della legge regionale n. 41/2006, e Liguria Salute» sono soppresse.

Art. 25.

Modifica all'articolo 53 della legge regionale n. 41/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale n. 41/2006, le parole: «le Aziende sanitarie locali curano» sono sostituite dalle seguenti: «l'ATS Liguria, tramite le ASL, cura».

Art. 26.

Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 41/2006

1. All'articolo 54 della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «Le Aziende sociosanitarie liguri, esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «L'ATS Liguria, tramite le ASL, esercita»;

b) al comma 4, le parole: «delle Aziende sociosanitarie liguri» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ATS Liguria, tramite le ASL».

Art. 27.

Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 41/2006

1. All'articolo 59 della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1, le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dal relativo regolamento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

b) alla lettera h-bis) del comma 2, le parole: «Programma triennale di sviluppo della Società dell'informazione in Liguria» sono sostituite dalle seguenti: «Programma strategico digitale della Liguria».

Art. 28.

Modifica all'articolo 73 della legge regionale n. 41/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale n. 41/2006, le parole: «locali ed ospedaliere» sono soppresse.

Art. 29.


Modifiche all'articolo 77 della legge regionale n. 41/2006

1. All'articolo 77 della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 3/2018, il decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023 (Individuazione di quaranta comitati etici territoriali) ha individuato il Comitato etico territoriale - Liguria, quale organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione, esprimendo un parere di eticità e scientificità prima dell'avvio di qualsiasi studio che coinvolga l'uomo e ne ha stabilito le funzioni.»;

b) il comma 2, è abrogato.



Art. 30.

Modifiche all'articolo 81 della legge regionale n. 41/2006

1. All'articolo 81 della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «all'ATS Liguria»;

b) al comma 2, le parole: «Le aziende sanitarie esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «L'ATS Liguria esercita».

Art. 31.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione)

1. Alla legge regionale n. 2/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) centrale regionale di acquisto per la sanità (CRAS), istituita presso l'area Liguria Salute di cui alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale);

b) Liguria Digitale s.p.a.;

c) Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (IRE s.p.a.);

d) Consorzio Energia Liguria.»;

b) al comma 6 dell'articolo 4, dopo la parola: «SUAR» è inserita la seguente: «, dalla CRAS».

Art. 32.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 49/2012, è aggiunta la seguente lettera:

«f-bis) effettua le certificazioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione.».

Art. 33.

Disposizioni finali e transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli organi, a eccezione del consiglio di indirizzo e verifica e del direttore scientifico, nonché i direttori amministrativi, sanitari e sociosanitari delle Aziende sociosanitarie liguri, di Liguria Salute, dell'EO Ospedali Galliera e dell'IRCCS ospedale Policlinico San Martino decadono.

2. Entro il 31 dicembre 2025 la Giunta regionale nomina, con decorrenza 1° gennaio 2026, i direttori generali dell'ATS Liguria e dell'IRCCS AOM, nonché il direttore generale dell'EO Ospedali Galliera, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'ente.

3. Al fine di assicurare la continuità operativa e gestionale delle aziende ed enti del SSR nella fase di attuazione della presente legge, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2025 e con decorrenza 1° gennaio 2026, nomina i coordinatori delle aree dell'ATS Liguria e dei plessi ospedalieri dell'IRCCS AOM, fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2-bis e 28-sexies della legge regionale n. 41/2006 come introdotti dalla presente legge. I coordinatori restano in carica fino alla nomina, da parte dei direttori generali dell'ATS Liguria e dell'IRCCS AOM, dei direttori delle aree e dei plessi ospedalieri. Essi rispondono, rispettivamente, ai direttori generali dell'ATS Liguria e dell'IRCCS AOM ed esercitano, nei limiti stabiliti dal provvedimento di nomina, le funzioni necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali e il supporto alle strutture regionali e aziendali per il completamento del processo di transizione verso i nuovi assetti organizzativi. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale definisce le funzioni attribuite, il compenso e le modalità di raccordo con le strutture competenti, comprese le operazioni di chiusura dell'esercizio precedente. Ai coordinatori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992.

4. Il direttore generale dell'ATS Liguria e quello dell'IRCCS AOM adeguano, rispettivamente, l'atto aziendale e il regolamento di organizzazione e funzionamento al nuovo assetto istituzionale e organizzativo fissato dalla legge regionale n. 41/2006 come modificata dalla presente legge.

L'atto aziendale e il regolamento di organizzazione e funzionamento sono sottoposti al controllo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 41/2006 come modificato dalla presente legge.

5. L'EO Ospedali Galliera e l'IRCCS AOM disciplinano la gestione coordinata delle proprie attività sanitarie con apposita convenzione.

6. La convenzione di cui al comma 5 stabilisce le modalità con le quali sono regolati gli aspetti economico-finanziari pregressi riguardanti l'EO Ospedali Galliera in relazione alle funzioni svolte dallo stesso per l'SSR.

7. A far data e con le modalità previste nella convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 41/2006 come modificata dalla presente legge, il



personale dell'EO Ospedali Galliera afferente alle attività affidate ad IRCCS AOM, in servizio alla data individuata dalla medesima convenzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino alla scadenza prevista, è trasferito all'IRCCS AOM ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

8. I *software* delle aziende incorporate, necessari a garantire l'adempimento dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, mantengono l'operatività fino al compimento della transizione.

9. I direttori generali delle Aziende sociosanitarie liguri 1, 2, 3, 4 e 5, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurano gli adempimenti, anche di carattere ricognitivo, organizzativi, gestionali, fiscali, economico-finanziari e patrimoniali necessari alla fusione delle aziende. In particolare, effettuano la ricognizione:

a) del patrimonio immobiliare e mobiliare al 31 dicembre 2025;

b) della dotazione organica complessiva al 31 dicembre 2025 nonché dei fondi contrattuali così come determinati dalla vigente contrattazione decentrata;

c) dei crediti e debiti.

10. Il direttore generale dell'Azienda sociosanitaria ligure 3, inoltre, effettua la ricognizione, al 31 dicembre 2025, del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché della dotazione organica del personale complessiva e dei fondi contrattuali come determinati dalla vigente contrattazione decentrata afferenti all'ospedale Villa Scassi.

11. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2025 presso le Aziende sociosanitarie liguri 1, 2, 3, 4 e 5 con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è trasferito dal 1° gennaio 2026, senza soluzione di continuità conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165/2001, all'ATS Liguria, fatta eccezione per quello assegnato all'ospedale Villa Scassi che è trasferito all'IRCCS AOM. Le assegnazioni sono effettuate tenendo conto del territorio di provenienza e delle condizioni personali del dipendente.

12. È, altresì, trasferito presso ATS Liguria il personale medico con rapporto di lavoro in convenzione, con il mantenimento, in prima applicazione, delle medesime funzioni e ambiti di attività.

13. In fase di prima applicazione, il personale trasferito presso ATS Liguria e IRCCS AOM mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento, nonché gli incarichi e le indennità in essere, al momento del trasferimento.

14. Le graduatorie di concorso per il reclutamento di personale del comparto e della dirigenza, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza e possono essere utilizzate dall'ATS Liguria se derivanti da concorsi banditi dalle Aziende sociosanitarie liguri 1, 2, 3, 4 e 5 e Liguria Salute e dall'IRCCS AOM se banditi dall'IRCCS ospedale Policlinico San Martino. Le gradua-

torie dell'Azienda sociosanitaria ligure 3 finalizzate al reclutamento di personale da assegnare all'ospedale Villa Scassi possono essere utilizzate dall'IRCCS AOM.

15. In sede di prima applicazione, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'ATS Liguria risulta dalla composizione dei PIAO delle Aziende sociosanitarie liguri 1, 2, 3, 4 e 5 e di Liguria Salute. In particolare, la sezione del PIAO Piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP) dell'ATS Liguria risulta dalla somma dei PTFP delle Aziende sociosanitarie liguri 1, 2, 3, 4 e 5 e di Liguria Salute. Il PTFP dell'IRCCS AOM comprende il fabbisogno dell'Azienda sociosanitaria ligure 3 riconducibile all'ospedale Villa Scassi.

16. Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) delle aziende incorporate in ATS Liguria restano in carica fino al completamento del ciclo della performance 2025, ivi compresa la validazione della relazione sulla performance e la conseguente erogazione della premialità.

17. Le deleghe di funzioni già conferite ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2008 dalle aziende incorporate continuano a produrre effetti, fermo restando l'obbligo di tempestiva ricognizione e riadozione formale delle stesse compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo. I compiti e le funzioni connessi al trattamento dei dati personali già conferiti dalle aziende incorporate ai sensi degli articoli 24 e 29 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo n. 196/2003, continuano a produrre effetti, fermo restando l'obbligo di tempestiva ricognizione e riadozione formale delle stesse compatibilmente con il quadro normativo vigente in materia e con il nuovo assetto organizzativo.

18. L'ATS Liguria subentra nella titolarità delle procedure concorsuali, finalizzate al reclutamento di personale del comparto e della dirigenza già indette, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle aziende incorporate, ad eccezione delle procedure finalizzate al reclutamento di personale da destinare all'ospedale Villa Scassi nella cui titolarità subentra l'IRCCS AOM.

19. Il collegio sindacale di ATS Liguria verifica, attesta e valida i bilanci di chiusura relativi all'esercizio 2025 nonché lo stato patrimoniale di apporto e il verbale di consistenza patrimoniale rispettivamente delle Aziende sociosanitarie liguri 1, 2, 3, 4 e 5 e di Liguria Salute.

20. I bilanci di chiusura relativi alle Aziende sociosanitarie liguri 1, 2, 3, 4 e 5 e di Liguria Salute sono adottati dal direttore generale dell'ATS Liguria entro i termini di legge.

21. La Giunta regionale approva i bilanci di chiusura delle aziende incorporate e dispone l'inserimento delle risultanze contabili nei documenti contabili iniziali dell'ATS Liguria.

22. Eventuali perdite o utili di esercizio risultanti dai bilanci di chiusura sono assunti dall'ATS Liguria nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo.

23. Il contenzioso derivante dalle funzioni e attività svolte dalle aziende incorporate e i relativi oneri sono assunti dall'ATS Liguria. I procedimenti amministrativi in corso alla data del 31 dicembre 2025 sono conclusi da ATS Liguria.



24. Il collegio sindacale di IRCCS AOM verifica, attesta e valida il bilancio di chiusura relativo all'esercizio 2025 dell'ospedale Policlinico San Martino nonché il verbale di consistenza patrimoniale dell'ospedale Villa Scassi.

25. Alla data del 1° gennaio 2026 l'IRCCS AOM succede nelle attività, nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Azienda sociosanitaria ligure 3 relativi alle funzioni svolte presso l'ospedale Villa Scassi, fatto salvo quanto previsto al comma 23, primo periodo.

26. La Regione, relativamente alle procedure per l'acquisizione di beni e servizi nonché all'affidamento di concessioni, cessa di svolgere le funzioni di centrale di committenza di cui alla legge regionale n. 2/2021 per le aziende sanitarie, gli IRCCS, l'EO Ospedali Galliera e l'ospedale Evangelico internazionale dalla data del 1° gennaio 2026, secondo quanto disposto dall'articolo 17-*quater*, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 41/2006 come introdotto dalla presente legge.

27. Il personale non dirigenziale di Regione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 ottobre 2025, che svolge servizio presso la SUAR relativamente alle procedure di gara per l'acquisizione di forniture e di servizi per gli enti del SSR, è assegnato all'ATS Liguria a decorrere dal 1° gennaio 2026 in regime di distacco. Entro il 31 dicembre 2026, SUAR e CRAS definiscono d'intesa i rispettivi fabbisogni di personale, alla luce della riorganizzazione di ATS Liguria e dei rispettivi volumi di attività.

28. Dal 1° gennaio 2027 la quota di personale così definita per CRAS, viene trasferita in ATS Liguria.

29. Al personale trasferito viene confermato il trattamento economico in godimento, ivi comprese le indennità comunque denominate.

30. Le procedure di gara indette alla data del 31 dicembre 2025 sono portate a termine dalla Regione tramite la SUAR. Le restanti procedure di gara sono avviate dall'ATS Liguria e, a tal fine, entro il 10 gennaio 2026 il direttore generale cui fa capo la SUAR trasmette a detta azienda l'elenco di tali procedure.

31. Le procedure relative alla Missione 6 salute (M6) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono portate a termine da Regione mediante la SUAR.

32. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono trasferiti all'ATS Liguria i rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di gara in corso, nonché i beni mobili, i beni strumentali e i beni informatici, ivi comprese le licenze di utilizzo dei relativi programmi informatici, assegnati al personale interessato dal trasferimento di cui al comma 27.

33. Il contenzioso derivante dalle procedure di gara di cui al comma 30, primo periodo, nonché quello connesso all'esecuzione di contratti, e i relativi oneri, rimangono in capo a Regione.

34. Tutti i riferimenti ad A.Li.Sa. contenuti nella legge regionale n. 9/2017 sono da intendersi all'area Liguria Salute dell'ATS Liguria di cui all'articolo 17-*quater* della legge regionale n. 41/2006 come introdotto dalla presente legge.

35. Entro il 31 dicembre 2026, la Regione emana le ulteriori disposizioni di modifica della normativa di settore al fine del coordinamento con le disposizioni di riforma contenute nella presente legge. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale e il direttore generale regionale competente possono adottare disposizioni di attuazione della presente legge.

36. Al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati e l'efficacia dell'espletamento delle procedure di reclutamento, è prorogata al 30 novembre 2026 la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato banditi dalla Regione, da enti strumentali e aziende del SSR, in scadenza nel 2025 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

37. Nelle more dell'adozione del PSSIR di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 41/2006, come modificato dalla presente legge, il piano sociosanitario regionale e il piano sociale integrato regionale mantengono la propria validità.

Art. 34.

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria);
- b) l'articolo 59-*ter* della legge regionale n. 41/2006;
- c) gli articoli 2, 3, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7, 9 e 12 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Disciplina di Liguria salute e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria).

Art. 35.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione della presente legge, per gli esercizi 2026 e 2027, si provvede nei limiti delle risorse già stanziare e disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 13 «Tutela della salute» del bilancio di previsione 2025-2027.

2. All'attuazione della presente legge, per gli esercizi successivi al 2027, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118/2011 con i relativi bilanci.

Art. 36.

Modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))

1. Dopo il comma 1-*octies* dell'articolo 29 della legge regionale n. 33/2013, è aggiunto il seguente:

«1-*nonies*. Nelle more dell'assegnazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle somme relative al saldo del Fondo nazionale per il concorso finanziario



dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto-legge n- 95/2012, la Regione è autorizzata a concedere alla Città metropolitana di Genova, per l'anno 2025, una anticipazione di liquidità non onerosa delle risorse aggiuntive derivanti dal Fondo nazionale destinate alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 27, commi 2-*quater* e 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 1, comma 730, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). L'anticipazione è concessa, per l'anno 2025, nella misura massima di euro 14.300.000,00 (quattordicimilione-trecentomila/00) e deve essere restituita alle casse regionali entro i termini previsti dalla normativa statale vigente.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:

stato di previsione dell'entrata - iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 14.300.000,00 (quattordicimilione-trecentomila/00) al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie», Tipologia 200 «Riscossione di crediti di breve termine»;

stato di previsione della spesa - autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 14.300.000,00 (quattordicimilione-trecentomila/00) alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie».

Art. 37.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 dicembre 2025

Il Presidente: BUCCI

26R00024

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2025, n. 18.

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 50 del 12 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'art. 59
della legge regionale n. 31/2008*

1. All'art. 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-*ter*. In deroga al comma 4-*bis*, nel caso in cui la manifestazione abbia carattere internazionale, la Provincia di Sondrio per il relativo territorio e la regione nel restante territorio possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati, previo parere non vincolante degli enti gestori delle aree protette interessate. Sono fatti salvi gli obblighi e gli adempimenti a carico degli organizzatori della manifestazione previsti dal medesimo comma 4-*bis*.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 92
della legge regionale n. 31/2008*

1. All'art. 92 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma possono essere applicate anche all'Associazione di cui al comma 7-*bis* dell'art. 78, previa intesa tra le regioni interessate e conseguente ratifica ai sensi dei rispettivi ordinamenti.».



Art. 3.

*Modifica all'art. 141
della legge regionale n. 31/2008*

1. All'art. 141 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:

a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale delle specie ittiche; il concessionario può assolvere a tale obbligo ittogenico tramite versamento in denaro all'ente competente della gestione ittica, oppure mediante semina di ittiofauna, intendendosi come tale l'immissione diretta di fauna ittica o l'acquisto di uova fecondate destinate agli incubatoi di valle gestiti dalle associazioni di pescatori, oppure mediante progetti mirati alla salvaguardia delle specie autoctone;

b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci e alle cautele da adottarsi nei punti di presa;

c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione;

d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.»

Art. 4.

*Modifica all'art. 41
della legge regionale n. 26/1993*

1. All'art. 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Gli ungulati poligastrici abbattuti nel corso delle attività di controllo dagli operatori espressamente abilitati di cui ai commi 3 e 5 o da proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di abbattimento possono essere lasciati nella loro disponibilità per autoconsumo, nel limite massimo di quattro capi per soggetto per anno solare, secondo le disposizioni sanitarie vigenti.»

Art. 5.

*Modifica all'art. 27
della legge regionale n. 6/2010*

1. All'art. 27 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 6-bis le parole «delle attrezzature e» sono soppresse.

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 16
della legge regionale n. 36/2015*

1. Alla legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 (Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Clausola valutativa*). — 1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la diffusione e lo sviluppo del sistema cooperativo in Lombardia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, a cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte e il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte, i risultati progressivamente ottenuti.

3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, di concerto con la competente commissione consiliare, può segnalare all'assessore competente ulteriori quesiti per l'informativa prevista al comma 2.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.»

Art. 7.

*Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge regionale
n. 19/2007 e all'art. 13 della legge regionale n. 22/2006*

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'art. 25 la parola «Regione» è sostituita dalle seguenti: «direzione generale competente in materia di formazione»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 26 è inserito il seguente:

«1-bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di rilascio e revoca dell'accredimento, nonché ogni altro aspetto attinente alla tenuta dell'albo.»

2. All'art. 13 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 7 la parola «stabilisce» è sostituita dalla seguente: «definisce» e le parole «attinente all'organizzazione e al funzionamento dell'albo» sono sostituite dalle seguenti: «attinente alla tenuta dell'albo.»



Art. 8.

*Modifica all'art. 4
della legge regionale n. 22/2006*

1. All'art. 4 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la Città metropolitana di Milano attuano gli indirizzi definiti dalla regione con le delegazioni di cui all'art. 2, comma 1-bis, con particolare riguardo alle disposizioni volte a garantire l'erogazione omogenea e gli standard minimi dei servizi, anche recependo tali indirizzi nei propri atti di programmazione e organizzazione interna.»

Art. 9.

*Modifiche agli articoli 5, 16, 27, 45, 70 bis, 99 e 129 della
legge regionale n. 33/2009 e sostituzione dell'art. 10
della legge regionale n. 27/2022*

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5-ter dell'art. 5 le parole «le ATS e le ASST» sono sostituite dalle seguenti: «le ATS, le ASST e, nel rispetto delle relative specificità, le fondazioni IRCCS di diritto pubblico»;

b) il secondo periodo del comma 5-ter dell'art. 5 è sostituito dal seguente: «Ferme restando le competenze dell'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo di cui all'art. 11, tali unità operative supportano, in relazione a specifiche tematiche, la direzione generale competente nelle attività di sorveglianza sul territorio regionale, promuovono attività di *audit*, monitoraggio e verifica delle prestazioni erogate, analizzano i dati e gli esiti delle attività condotte, partecipano all'organizzazione e erogazione delle attività di formazione.»;

c) al secondo periodo del comma 1 dell'art. 16 le parole «di attività trasfusionali.» sono soppresse;

d) al quarto periodo del comma 1 dell'art. 16 le parole «il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati.» sono soppresse;

e) al comma 8 dell'art. 27 le parole «di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 502/1992.» sono sostituite dalle seguenti: «e nei limiti di cui agli articoli 9 e 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992.»;

f) al comma 3 dell'art. 45 le parole «all'AREU secondo quanto previsto dall'art. 16» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura della direzione generale regionale»;

g) al comma 5 dell'art. 70-bis le parole «socio-assistenziali.» sono soppresse;

h) il comma 3 dell'art. 99 è sostituito dal seguente:

«3. Il dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale si articola nei servizi di sanità animale-igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale-igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e nell'unità operativa di igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo, tutela degli animali d'affezione e interventi assistiti con animali. I servizi assicurano le funzioni ad essi spettanti in base alla normativa statale ed europea, nonché le seguenti specifiche funzioni:

a) sanità animale:

1. mantenimento dello stato di indennità degli allevamenti nei confronti delle malattie e prevenzione e controllo delle malattie infettive di interesse zoonosico e zootecnico negli animali d'allevamento e nella fauna selvatica;

2. gestione delle anagrafi zootecniche, degli animali d'affezione e delle movimentazioni degli animali;

3. gestione delle emergenze epidemiche, compresi gli adempimenti relativi al calcolo dei valori di mercato degli animali abbattuti, e delle reti di epidemio-sorveglianza;

4. liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti in base alla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);

5. profilassi della rabbia e delle altre zoonosi e prevenzione e controllo delle malattie infettive negli animali di affezione;

6. rilascio di autorizzazioni e riconoscimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sanità animale;

7. rilascio delle certificazioni sanitarie necessarie per la movimentazione degli animali;

8. programmazione dei controlli nell'ambito della sanità animale;

9. prevenzione e controllo delle zoonosi; controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente;

10. informazione e formazione dell'utenza;

b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale:

1. mantenimento delle condizioni di igiene per la sicurezza degli alimenti e delle produzioni di origine animale lungo tutte le filiere di competenza veterinaria;

2. gestione delle anagrafi degli stabilimenti di produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione di alimenti di origine animale;

3. gestione del sistema di allerta e interventi nei casi di malattie alimentari connesse al consumo di alimenti di origine animale;



4. gestione delle problematiche di natura sanitaria connesse all'attività di importazione ed esportazione di prodotti di origine animale;

5. verifica del rispetto della normativa sul benessere animale negli stabilimenti di macellazione e promozione dello stordimento animale anche per la macellazione rituale;

6. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore della produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale;

7. rilascio delle certificazioni sanitarie connesse all'esportazione di alimenti di origine animale;

8. sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell'ambito delle procedure di autocontrollo;

9. programmazione dei controlli nell'ambito della sicurezza alimentare;

10. informazione e formazione dell'utenza;

c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche:

1. applicazione puntuale e omogenea delle misure di controllo sull'utilizzo del farmaco veterinario, sull'alimentazione animale, sul benessere e sulla riproduzione degli animali;

2. controllo sugli impianti per la raccolta, il trattamento e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e sulle strutture sanitarie;

3. controllo delle condizioni igieniche degli allevamenti e degli animali produttori di alimenti destinati all'uomo;

4. gestione delle anagrafi degli stabilimenti nel settore dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale e delle strutture della riproduzione;

5. controllo sulla filiera del latte e sulla sperimentazione animale;

6. rilascio di autorizzazioni, registrazioni e riconoscimenti previsti dalle normative vigenti in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

7. vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione;

8. programmazione dei controlli nell'ambito delle materie di competenza;

9. informazione e formazione dell'utenza.»;

i) dopo la lettera n-*quaterdecies*) del comma 1 dell'art. 129 sono aggiunte le seguenti:

«n-*quinguesdecies*) registro delle lesioni midollari di origine traumatica e non traumatica;

n-*sexiesdecies*) registro diabete;

n-*septiesdecies*) registro del dolore pelvico cronico.».

2. L'art. 10 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 27 (Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio socio-sanitario regionale lombardo) è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Registro regionale*). — 1. Il registro regionale delle lesioni midollari di origine traumatica e non traumatica di cui all'art. 129 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) contiene dati relativi all'insorgenza, incidenza e prevalenza delle lesioni midollari sul territorio regionale, rilevando anche i dati maggiormente significativi per individuare i bisogni della popolazione con lesione al midollo.».

Art. 10.

Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 9/2025

1. Alla legge regionale 1° luglio 2025, n. 9 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3 dopo la parola «infermieristica» è aggiunta la seguente: «, fisioterapica»;

b) dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 4 è aggiunta la seguente:

«g-*bis*) promuovere programmi regionali in materia di terapia del dolore pelvico cronico, favorendo l'accesso a percorsi multidisciplinari e l'adozione di protocolli terapeutici *evidence-based*, con particolare attenzione agli aspetti clinici, psicologici e riabilitativi al fine di migliorare la qualità di vita delle pazienti e favorire un approccio personalizzato e continuativo alla gestione del dolore, nonché la garanzia di un accesso appropriato e tempestivo alle terapie avanzate (es. neurostimolazione).».

Art. 11.

Modifica all'art. 11-bis della legge regionale n. 6/1989

1. All'art. 11-*bis* della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) è apporata la seguente modifica:

a) all'alinea del comma 1 la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «biennale».

Art. 12.

Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 25/2022

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2022, n. 25 (Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento



del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La regione riconosce le persone con disabilità come coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.»;

b) la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«a) persone con disabilità: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.»;

c) dopo la lettera f) dell'art. 2 è aggiunta la seguente:

«f-bis) accomodamento ragionevole: le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, effettuati per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.».

Art. 13.

Modifiche agli articoli 20, 23, 26, 31 e 43 e inserimento dell'art. 27-ter nella legge regionale n. 16/2016

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 20 dopo le parole «cura del patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «e circa il rispetto delle regole.»;

b) alla fine del comma 4 dell'art. 20 è aggiunto il seguente periodo: «I comuni e le ALER provvedono a informare l'utenza dei doveri conseguenti all'assegnazione e utili al mantenimento della stessa, con particolare riferimento al manuale d'uso degli alloggi, allegato al contratto di locazione, o nel regolamento condominiale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 23, comma 5, relativi alla stipula del contratto di locazione.»;

c) alla fine del comma 5 dell'art. 23 è aggiunto il seguente periodo: «Al primo rinnovo utile del contratto di locazione, lo stesso è sottoscritto dai componenti il nucleo familiare di maggiore età capaci di intendere e di volere che non l'hanno sottoscritto al momento dell'assegnazione, affinché ciascuno di essi sia responsabile in solido nei confronti dell'ente proprietario o dell'ente gestore a far data dalla sottoscrizione.»;

d) al secondo periodo del comma 11 dell'art. 23, dopo le parole «sono assegnate» sono inserite le seguenti: «esclusivamente a nuclei familiari in grado di sostenere i costi stimati per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione.»;

e) al comma 12 dell'art. 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il diritto al subentro è consentito purché il richiedente assuma le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stipulato con l'assegnatario.»;

f) dopo il comma 5 dell'art. 26 è inserito il seguente:

«5-bis. I comuni e le ALER verificano anche la sostenibilità di azioni legali all'estero per il recupero di crediti relativi alla morosità.»;

g) dopo l'art. 27-bis è inserito il seguente:

«Art. 27-ter (Decadenza e contestuale apposizione del vincolo di destinazione a servizio abitativo su unità abitative). — 1. Per esigenze di razionalizzazione ed economicità nella gestione del patrimonio, i comuni proprietari di alloggi destinati al servizio abitativo pubblico che risultano non assegnati e che sono ubicati in edifici dove sono presenti altre unità immobiliari di proprietà dello stesso ente destinate a funzioni dell'amministrazione pubblica, ovvero di alloggi non assegnabili in quanto in stato di grave degrado, possono presentare a Regione Lombardia istanza motivata per ottenere la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico e contestuale proposta di apposizione di tale vincolo su altre unità abitative indicate dall'ente richiedente e di sua proprietà, immediatamente assegnabili e di valore almeno equivalente.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025, sono definite le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, nonché i criteri per l'accoglimento della stessa, che devono tenere conto, oltre che delle condizioni di cui ai comma 1, anche dell'offerta abitativa nel comune e nell'ambito territoriale di riferimento, dell'eventuale interesse storico, culturale o ambientale del fabbricato, della destinazione a funzione dell'amministrazione pubblica di unità immobiliari presenti nell'edificio e della durata di tale destinazione, nonché dei finanziamenti pubblici di cui hanno beneficiato le unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico.

3. In caso di accoglimento dell'istanza, il dirigente della competente struttura regionale adotta i provvedimenti necessari per la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico degli alloggi che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e per la contestuale apposizione di tale vincolo su altre unità abitative indicate dall'ente richiedente e di sua proprietà.

4. L'ente proprietario dà corso al conseguente aggiornamento dell'anagrafe regionale di cui all'art. 5.»;

h) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 31 dopo le parole «a soggetti intermedi,» sono inserite le seguenti: «per attuare progetti di welfare aziendale per favorire la mobilità dei lavoratori, ovvero a soggetti intermedi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. La locazione a soggetti intermedi di natura pubblica può avvenire anche per alloggi immediatamente disponibili.»;

i) al comma 4-bis dell'art. 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi di pubblicità,



imparzialità, uguaglianza e non discriminazione di cui al comma 3, nonché dei principi di razionalizzazione ed economicità, l'ente proprietario individua i destinatari finali degli alloggi di cui al primo periodo mediante l'emanazione di avviso pubblico. Nel rispetto dei principi indicati dal presente comma e secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale che considerino la sostenibilità economica del costo della locazione da parte dell'assegnatario, l'ente proprietario può altresì individuare i destinatari finali tra i nuclei familiari la cui domanda sia presente nell'ultima graduatoria approvata, per la quale siano concluse le attività di assegnazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 23, che non siano risultati assegnatari di unità abitative.»;

j) dopo il comma 11-*sexies* dell'art. 43 è aggiunto il seguente:

«11-*septies*. Le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 23, come modificato dalla legge regionale recante «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025» si applicano alle istanze di subentro presentate dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.».

Art. 14.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 17/2015

1. All'art. 23 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) è apportata la seguente modifica:

a) all'ultimo periodo del comma 2 le parole «annualmente, entro il 30 aprile,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale con cadenza biennale,».

Art. 15.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 4/2025

1. All'art. 7 della legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera d) del comma 2 è soppressa.

Art. 16.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 23/2022

1. All'art. 4 della legge regionale 30 novembre 2022, n. 23 (Caregiver familiare) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2) della lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «è altresì riconosciuto al caregiver familiare il diritto di avvalersi, a propria scelta, di professionisti qualificati o enti accreditati che garantiscano la continuità della cura, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente;»;

b) al punto 3) della lettera e) dopo le parole «attraverso il coordinamento con i servizi di assistenza domiciliare» è inserito il seguente periodo: «la regione e gli ambiti territoriali forniscono gli interventi di sollievo temporanei in regime domiciliare, diurno e residenziale attraverso enti qualificati liberamente scelti dal caregiver familiare;».

Art. 17.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 2/2022

1. All'art. 5 della legge regionale 23 febbraio 2022, n. 2 (Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità energetiche rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5 le parole «entro il 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 luglio».

2. La modifica del termine di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle comunicazioni, di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2022, relative all'anno di esercizio 2025.

Art. 18.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 26/2003

1. All'art. 16 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 è abrogato.

Art. 19.

Modifica all'art. 43 della legge regionale n. 26/2003

1. All'art. 43 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ecosistemi lacustri e fluviali compromessi nelle caratteristiche qualitative o biologiche delle acque da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del decreto legislativo n. 152/2006;».

Art. 20.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 12/2007

1. All'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26



(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 7-bis 1 è introdotto il seguente comma:

«7-bis 2. I procedimenti autorizzativi di competenza regionale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale sono sospesi fino alla sottoscrizione a riguardo di un'intesa ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni.»

Art. 21.

Inserimento dell'art. 19-bis nella legge regionale n. 26/2003

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Applicazione regionale del decreto ministeriale 127/2024). — 1. La Regione recepisce i principi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in materia di cessazione della qualifica di rifiuto per rifiuti inerti di cui ai codici EER elencati nell'allegato 1 del medesimo decreto. In tale ambito è altresì ammesso l'impiego dei materiali recuperati anche per usi finali ulteriori o diversi da quelli indicati nell'allegato 2 del decreto, purché:

a) siano conformi alle normative tecniche di prodotto o di impiego riconosciute a livello nazionale o europeo;

b) sia dimostrato, mediante prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del regolamento CE n. 440/2008, che l'utilizzo non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, in conformità a quanto previsto dall'art. 184-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152/2006;

c) sia dimostrato, mediante prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del regolamento CE n. 440/2008, che i materiali ottenuti dall'operazione di recupero siano in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario, in conformità a quanto previsto dall'art. 184-ter, comma 3, lettera c);

d) siano garantiti la tracciabilità, la verificabilità e la documentazione del percorso del materiale dalla produzione all'impiego finale, anche ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti.

2. Le autorizzazioni rilasciate, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, che prevedano, in tutto o in parte, il recupero di rifiuti inerti non inclusi nell'allegato 1 del decreto ministeriale 127/2024, ove già conseguite restano valide e pienamente efficaci e comunque potranno essere rinnovate o rilasciate, nel rispetto dell'art. 184-ter, comma 3, e comunque qualora garantiscano *standard* equivalenti di qualità e sicurezza ambientale, anche mediante metodologie alternative riconosciute, quali quelle previste dal regolamento (CE) n. 440/2008.

3. Qualora il materiale risultante dalle operazioni di recupero in forza di autorizzazioni rilasciate o rinnovate ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 sia costituito da un insieme di materiali provenienti da rifiuti inerti di cui ai codici EER elencati nell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 127/2024 e da materiali provenienti da rifiuti non inclusi nell'Allegato 1 citato, esso deve essere conforme, alla luce delle prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del regolamento CE n. 440/2008, con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti.»


Art. 22.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 20/2021

1. All'art. 12 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

«19-bis. Le procedure e le relative autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e del trattamento di rifiuti inerti sono procedure distinte e non confliggono tra loro. L'avvio della procedura e il rilascio di una delle autorizzazioni non può essere subordinato all'avvio o all'autorizzazione dell'altro. Anche i relativi procedimenti amministrativi devono essere condotti in modo autonomo e non confliggente e gli *iter* istruttori non possono determinare subordinazioni reciproche.»



Art. 23.

*Modifica all'art. 5
della legge regionale n. 10/2008*

1. All'art. 5 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 9 dopo le parole «Gli interventi di cui ai commi 7 e 8» sono inserite le seguenti: «e gli interventi di rinaturazione dei fondali lacustri, compresa la piantumazione di essenze autoctone.»

Art. 24.

*Modifica all'art. 19
della legge regionale n. 9/2001*

1. All'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il vincolo di salvaguardia urbanistica di cui ai commi 3 e 4, apposto sui corridoi di salvaguardia relativi ai progetti di infrastrutture di cui al comma 1 decade, salvo proroga del termine di cinque anni, disposta con atto motivato da parte dell'amministrazione competente, per motivi di interesse pubblico qualora sia garantita la copertura finanziaria dell'intervento, se il progetto definitivo, o il progetto esecutivo di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 36/2023, non è approvato entro cinque anni dall'approvazione del progetto preliminare o del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Alla decadenza del vincolo di salvaguardia, dichiarata con atto dell'amministrazione competente, consegue il recepimento negli strumenti pianificatori di ogni livello.

4-ter. Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 prodottisi antecedentemente all'entrata in vigore del comma 4-bis.

4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai progetti di infrastrutture di cui al comma 1 per i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025» sia già stato approvato il progetto preliminare o il progetto di fattibilità tecnico economica e non sia ancora intervenuta l'approvazione del progetto definitivo, o del progetto esecutivo di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 36/2023.»

Art. 25.

*Modifica all'art. 17
della legge regionale n. 15/2017*

1. All'art. 17 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 4, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

Art. 26.

*Modifica all'art. 66
della legge regionale n. 20/2008*

1. All'art. 66 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) è apportata la seguente modifica:

a) i commi 12-bis e 12-ter sono abrogati.

Art. 27.

Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2025. Modifica degli articoli 65-bis e 65-ter della legge regionale n. 12/2005 come modificata dall'art. 9 della legge regionale n. 8/2025. Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2025. Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2025

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento), dopo le parole «, a tale scopo,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,».

2. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del territorio), come modificata dall'art. 9 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 8 (Legge di semplificazione 2025) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 65-bis le parole «che presentino altezze idonee» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001»;

b) al comma 2 dell'art. 65-bis le parole «La realizzazione di un soppalco» sono sostituite dalle parole: «Ai fini della realizzazione di un soppalco» e le parole «è classificata come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.» sono sostituite dalle parole: «è necessario acquisire preventivamente il prescritto titolo abilitativo edilizio, in conformità alla specifica tipologia di intervento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.»;

c) il comma 3 dell'art. 65-bis è abrogato;

d) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 65-ter le parole «; oppure, altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,10 metri: la medesima



altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 30 per cento del vano su cui si interviene» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto all'art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».

3. All'art. 5 della legge regionale 1° luglio 2025, n. 9 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5 le parole «nell'ambito di programmi di educazione alla salute, è garantita» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento, si promuove, nell'ambito delle attività didattiche di educazione alla salute,».

4. All'art. 6 della legge regionale 18 luglio 2025, n. 11 (Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla legge regionale n. 26/2003) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dopo le parole «in ambito nucleare,» sono inserite le seguenti: «ove sia consentita ai sensi della normativa statale,».

Art. 28.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 dicembre 2025

FONTANA

26R00040

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 19.

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 53 del 30 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 28-sexies della legge regionale n. 34/1978

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 28-sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) dopo le parole «ed alle comunità montane,» sono inserite le seguenti: «nonché alle unioni di comuni lombarde iscritte al registro regionale di cui all'art. 20-bis della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali),».

Art. 2.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 31/2008

1. All'art. 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. In mancanza dei piani di indirizzo forestale, non è altresì dovuta la compensazione forestale per gli interventi di recupero agronomico, in montagna o in collina, tramite eliminazione della colonizzazione boschiva autorizzati su richiesta di imprenditori agricoli, a condizione che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) al momento del rilascio dell'autorizzazione, la colonizzazione sia in atto da non oltre trent'anni;

b) la superficie boscata interessata dal recupero non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale, non sia stata classificata dalla pianificazione territoriale come area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità o non sia stata classificata con funzione di protezione diretta di abitati, beni



o infrastrutture strategiche ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

c) le attività agricole o pastorali non cessino prima che siano trascorsi almeno trent'anni dal rilascio dell'autorizzazione;

d) non sia prevista la realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle di edilizia libera di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) strettamente connesse all'attività agricola ripristinata.

6-ter. Cessata l'attività agricola prima del termine di cui al comma *6-bis*, lettera *c)*, l'area è assimilata a bosco ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera *a)*, con conseguente obbligo di sostenere gli oneri del rimboschimento.»;

b) all'alinea del comma 8 dopo le parole «esigenze di tutela di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e in coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 ottobre 2020 (Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco)»;

c) i commi *8-bis* e *8-ter* sono abrogati.

Art. 3.

Modifiche all'art. 31-septies della legge regionale n. 31/2008

1. All'art. 31-*septies* della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante l'erogazione di finanziamenti per iniziative delle comunità montane, dei comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) volte a favorire il ricorso allo strumento associativo.»;

b) al comma 15 le parole «Le comunità montane e i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Le comunità montane, i comuni e gli enti gestori delle aree regionali protette di cui alla legge regionale n. 86/1983».

Art. 4.

Modifiche agli articoli 61, 110 e 129 e all'Allegato B della legge regionale n. 31/2008, nonché all'art. 51 della legge regionale n. 26/1993

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 2 dell'art. 61 le parole «da euro 105,57 a euro 316,71» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 144,00 a euro 433,00»;

b) al comma 3 dell'art. 61 le parole «da euro 52,79 a euro 158,36» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 72,00 a euro 217,00»;

c) al primo periodo del comma 5 dell'art. 61 le parole «da euro 75,00 a euro 225,00» sono sostituite dalle seguenti: «da 78,00 euro a 234,00 euro» e le parole «di 3.750,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 3.893,00 euro»;

d) al secondo periodo del comma 5 dell'art. 61 le parole «di 15.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 15.570,00 euro»;

e) ai commi *5-bis*, *5-ter*, *5-quater*, *5-quinquies* e *5-sexies* dell'art. 61 le parole «da euro 111,00 a euro 333,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 144,00 a euro 432,00»;

f) ai commi *5-septies* e *5-octies* dell'art. 61 le parole «da 150,00 euro a 450,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 156,00 euro a 467,00 euro»;

g) al primo periodo del comma 6 dell'art. 61 le parole «da 52,79 euro a 263,93 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 72,00 euro a 361,00 euro»;

h) al comma 7 dell'art. 61 le parole «da 105,57 euro a 1.055,70 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 144,00 euro a 1.443,00 euro»;

i) al primo periodo del comma 9 dell'art. 61 le parole «da 105,57 euro a 527,85 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 144,00 euro a 722,00 euro»;

j) al secondo periodo del comma 9 dell'art. 61 le parole «da euro 316,71 a euro 3.167,10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 433,00 a euro 4.330,00»;


k) al terzo periodo del comma 9 dell'art. 61 le parole «da euro 105,57 a euro 316,71» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 144,00 a euro 433,00»;

l) al comma 10 dell'art. 61 le parole «da 105,57 euro a 316,71 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 144,00 euro a 433,00 euro»;

m) al comma 11 dell'art. 61 le parole «da 527,85 euro a 1.583,55 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 722,00 euro a 2.165,00 euro»;

n) al comma *11-bis* dell'art. 61 le parole «da euro 1.000,00 a euro 3.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.298,00 a euro 3.893,00»;

o) il comma 14 dell'art. 61 è abrogato;



p) la tabella di cui all'allegato B è sostituita dalla seguente:

«ALLEGATO B (art. 61, comma 8)
Sanzioni per il danneggiamento di piante

Gruppo botanico	Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)			
	Piccole	Medie	Grandi	Eccezionali
	20-25-30-35-40	45-50-55-60-65	70-75-80-85-90-95	100 e oltre
Gimnosperme a crescita lenta: Pinus cembra, Pinus uncinata, Taxus baccata	€ 253,00	€ 541,00	€ 902,00	€ 1.443,00
Altre Pinacee, Cupressacee	€ 180,00	€ 397,00	€ 650,00	€ 1.010,00
Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Platanus, Prunus avium, Quercus, Tilia, Ulmus	€ 289,00	€ 577,00	€ 974,00	€ 1.588,00
Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Crataegus, Ilex, Morus, Ostrya, altri Prunus, Populus, Robinia, Salix Sorbus e altre Angiosperme autoctone	€ 180,00	€ 469,00	€ 830,00	€ 1.407,00
Acer negundo, Ailanthus altis- sima, Prunus serotina e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'art. 50, comma 5, lettera e)	€ 17,00	€ 33,00	€ 50,00	€ 66,00

q) al comma 5 dell'art. 110 le parole «da euro 258,23 a euro 1.032,91» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258,00 a euro 1032,00»;

r) al comma 1 dell'art. 129 le parole «da euro 103,29 a euro 1.032,91» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 103,00 a euro 1032,00»;

s) al comma 3 dell'art. 129 le parole «da euro 5,16 a euro 51,65» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5,00 a euro 51,00»;

t) al comma 5 dell'art. 129 le parole «da euro 258,23 a euro 2.582,28» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258,00 a euro 2.582,00».

2. All'art. 51 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «da euro 15,49 a euro 92,96» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15,00 a euro 92,00»;

b) al comma 3 le parole «di euro 25,82» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 25,00»;

c) al comma 4 le parole «da euro 154,94 a euro 929,62» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 154,00 a euro 929,00»;

d) al comma 5 le parole «da euro 206,58 a euro 619,75» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 206,00 a euro 619,00».

Art. 5.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 19/2017

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti) è inserito il seguente:

«3-bis. Fatto salvo l'obbligo di annotare i capi abbattuti sul tesserino venatorio, i soggetti che svolgono attività di prelievo venatorio e controllo del cinghiale devono utilizzare l'applicativo gestionale reso disponibile dalla Regione per l'annotazione sia dei capi abbattuti sia di quelli rinvenuti morti. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo comporta l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 51, comma 1, della legge regionale n. 26/1993. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione per la durata dello stato di emergenza legato al virus peste suina africana.»



Art. 6.

*Inserimento dell'art. 5-bis
nella legge regionale n. 20/2002*

1. Al fine di introdurre una sanzione amministrativa specifica per chi ostacola le attività di contenimento ed eradicazione della nutria, come l'apertura non autorizzata delle gabbie di cattura o il loro danneggiamento, dopo l'art. 5 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor Coypus*)) è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Sanzioni amministrative). — 1. Chiunque ostacoli o interferisca con le attività di contenimento ed eradicazione della nutria regolarmente autorizzate ai sensi della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.

2. Le attività di contenimento ed eradicazione si intendono di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2, comma 5, e comprendono la cattura, l'abbattimento, il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di cattura finalizzati al contenimento e all'eradicazione.

3. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e l'irrogazione delle relative sanzioni avvengono mediante verbale redatto dal personale di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le sanzioni sono irrogate dalla Regione che introita i relativi proventi.

4. È fatta salva l'applicazione degli articoli 340 e 650 del codice penale, ove ne ricorrano i presupposti.»

Art. 7.

*Modifiche agli articoli 26 e 34
della legge regionale n. 19/2007*

1. All'art. 26 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modalità e criteri per l'accreditamento, sospensione, revoca e commissariamento»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di accertamento, da parte della direzione generale competente in materia di formazione, della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'accreditamento o di carenze nell'erogazione di livelli essenziali delle prestazioni e comunque degli *standard* previsti dal sistema di accreditamento, nonché in caso di accertamento di gravi irregolarità amministrative e contabili, anche a seguito di violazione di leggi o regolamenti, con particolare riguardo all'utilizzo improprio di risorse pubbliche, all'omessa vigilanza dell'organismo di valutazione sull'operato dell'ente e alla mancata trasparenza dei bilanci, la medesima direzione generale, nel rispetto del principio di proporzionalità, contesta formalmente all'ente le violazioni riscontrate, assegnando un termine per eventuali controdeduzioni. Qualora, anche alla luce del contraddittorio instaurato con l'ente, emerga che le


irregolarità riscontrate non sono di gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'amministrazione regionale e il soggetto accreditato, la direzione generale competente procede alla sospensione dell'accreditamento per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per non più di ulteriori centottanta giorni, fatta salva la conclusione, da parte dell'ente, delle attività formative in corso di svolgimento. Nel provvedimento di sospensione la medesima direzione fornisce indicazioni sulle azioni da intraprendere per mantenere i requisiti richiesti per l'accreditamento e sanare le irregolarità riscontrate. Decorso inutilmente il periodo di sospensione, si procede alla revoca dell'accreditamento.

2-ter. Si procede immediatamente alla revoca dell'accreditamento nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano sanabili e compromettano il rapporto di fiducia tra l'amministrazione regionale e il soggetto accreditato. Nel valutare la sanabilità delle irregolarità riscontrate, la direzione generale competente tiene conto di eventuali azioni intraprese autonomamente dall'ente per mantenere l'accreditamento, nonché di eventuali rilevanti cambiamenti nella compagine sociale, nello statuto o negli organi di gestione, vigilanza e controllo interno.

2-quater. Nei casi di revoca è fatta salva la conclusione da parte dell'ente delle attività formative in corso di svolgimento limitatamente al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per la riassegnazione di tali attività ad altro ente accreditato, ad eccezione di quanto previsto al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Nei casi in cui il provvedimento di revoca dell'accreditamento riguardi enti iscritti alla sezione A dell'albo o enti iscritti alla sezione B che erogano percorsi abilitanti, regolamentati a livello nazionale o regionale o afferenti al quadro regionale degli standard professionali e non vi siano le condizioni per assicurare la conclusione delle attività formative in corso, la Giunta regionale procede alla nomina di un commissario per il tempo strettamente necessario ad assicurare la conclusione delle suddette attività e la relativa regolarità amministrativa e contabile. Il commissario è nominato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto presso la direzione generale competente in materia di formazione. Possono avanzare richiesta di iscrizione le persone fisiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti; b) svolgimento per almeno tre anni del ruolo di direttore di un ente accreditato ai sensi della presente legge. Al commissario spetta un compenso determinato in misura non superiore a euro 60.000,00 annui, al lordo di oneri riflessi, ritenute fiscali e di IVA se dovuta. Il compenso è corrisposto al commissario da parte dell'ente destinatario del provvedimento di revoca; qualora non sia in grado di farvi fronte, gli oneri finanziari sono sostenuti dalla Regione con diritto di rivalsa sull'ente medesimo.

2-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regio-



ne) - Collegato 2026», la Giunta regionale definisce le modalità di selezione del commissario, con particolare riguardo alle disposizioni volte ad evitare situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, nonché ogni altro aspetto attinente alla tenuta dell'elenco.

2-*septies*. La sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonché l'eventuale nomina del commissario, sono disposte con decreto dirigenziale, che definisce anche le specifiche funzioni dello stesso commissario e l'entità del compenso nell'ipotesi ed entro la misura massima di cui al comma 2-*quinqüies*.».

2. Dopo il comma 13 dell'art. 34 della legge regionale n. 19/2007 è aggiunto il seguente:

«13-*bis*. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione del comma 2-*quinqüies* dell'art. 19, previste in euro 300.000 annui per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede con le risorse allocate alla missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 2 "Altri ordini di Istruzione universitaria" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese di bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028, si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 27-bis della legge regionale n. 33/2009 e norme transitorie

1. L'art. 27-*bis* della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è sostituito dal seguente:

«Art. 27-*bis* (Maggiorazioni tariffarie). — 1. La Regione promuove l'innovazione delle cure favorendo l'integrazione dei processi di diagnosi e cura con le attività didattiche e di ricerca sanitaria e riconosce, mediante le maggiorazioni tariffarie delle prestazioni di ricovero e cura, i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca svolte dagli enti di cui al comma 2.

2. Possono beneficiare delle maggiorazioni tariffarie le fondazioni IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditate e a contratto e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate a contratto che ne facciano richiesta e che siano convenzionate con le università sedi di facoltà di medicina e chirurgia che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa di cui all'art. 29.

3. La Giunta regionale definisce con cadenza triennale:

a) i criteri per il riconoscimento del beneficio delle maggiorazioni tariffarie tenuto conto degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnologici ed economici correlati alle attività di didattica e di ricerca, nonché dell'impatto di queste attività sulla qualità delle cure prestate;

b) le modalità di assolvimento del debito informativo connesso allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla concessione del beneficio, con particolare riguardo ai rendiconti economici e di contabilità analitica.

4. La richiesta del beneficio è corredata di dichiarazione di formale impegno a pubblicare il bilancio di esercizio sul sito istituzionale, nonché ad assolvere il debito informativo di cui al comma 3, lettera b).

5. La Giunta regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario di sistema e dei vincoli di finanza pubblica, stanziava le risorse da destinare annualmente al finanziamento delle maggiorazioni tariffarie nell'ambito del bilancio di previsione.».

2. In fase di prima applicazione, la deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 27-*bis* della legge regionale n. 33/2009, come sostituito dalla presente legge, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I procedimenti di riconoscimento del beneficio della maggiorazione tariffaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

4. Alle spese derivanti dall'art. 27-*bis* della legge regionale n. 33/2009, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, stimate nel limite massimo di euro 273.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede nell'ambito del relativo provvedimento della Giunta regionale, con le risorse allocate alla missione 13 «Tutela della salute», programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 9.

Inserimento dell'art. 29-bis nella legge regionale n. 16/2016

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis* (Alloggi in permuta). — 1. Nell'ambito di specifici programmi di riqualificazione o di rigenerazione urbana, il programma di cui al comma 4 dell'art. 28 può ricomprendere altresì la permuta tra alloggi di proprietà di persona fisica, collocati in condominio che necessita di interventi di riqualificazione o di rigenerazione e in cui la proprietà pubblica è maggioritaria in relazione al valore delle quote millesimali, e alloggi di proprietà dell'ente pubblico. Il valore delle unità abitative è determinato con apposita perizia asseverata, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale per lo specifico programma di riqualificazione o rigenerazione urbana, che tengono conto delle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate e delle caratteristiche degli alloggi, della loro ubicazione e dei benefici conseguibili dall'ente proprietario a seguito del ripristino della proprietà piena ed esclusiva dell'intero edificio in capo all'ente pubblico. L'eventuale conguaglio, in caso di differenza di valore tra le unità abitative oggetto di permuta, non può essere superiore a un quinto del valore del bene di proprietà pubblica. Per gli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di acquisto,



vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. La permuta non è consentita qualora il valore dell'unità abitativa oggetto di scambio, come determinato nella perizia, si discosti di oltre il 20 per cento dal valore del bene di proprietà pubblica.

3. L'unità abitativa acquisita al patrimonio pubblico a seguito di permuta è vincolata a finalità di servizio abitativo pubblico. L'unità abitativa di proprietà pubblica ceduta in permuta non si computa nel calcolo delle percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 28.

4. La permuta avviene anche in deroga al divieto di alienazione previsto dal comma 5 dell'art. 28. All'unità abitativa ceduta in permuta al privato si applica il divieto di alienazione previsto dal comma 5 dell'art. 28, il cui termine decorre dalla data di registrazione del contratto di acquisto dell'unità abitativa data in permuta dal privato. All'alloggio acquistato in permuta dal privato si applica la disciplina della prelazione prevista dal comma 5 dell'art. 28.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 21 e inserimento dell'art. 21-bis nella legge regionale n. 17/2015. Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2022. Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 14/2024

1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, con sede effettiva nel territorio regionale, deceduti nell'esercizio di tali attività a seguito di azioni criminose, e ai familiari di altri soggetti deceduti per effetto di un'azione criminosa commessa nelle medesime circostanze di fatto. Ai fini di cui al primo periodo, la Regione concede contributi per:

a) assistenza legale;

b) affrontare emergenze economiche causate dal decesso.»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 21 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono altresì riconosciuti ai familiari di soggetti residenti in Lombardia, vittime di reati di omicidio doloso, di cui all'art. 575 del codice penale, commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026 nel territorio della Regione Lombardia. Ai fini dell'applicazione del primo periodo occorre che sia stata esercitata l'azione penale per il medesimo reato.

1-ter. I contributi concessi ai sensi del presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da altre norme statali o regionali, salvo che sia da queste diversamente stabilito.

1-quater. Ai fini del presente articolo per familiari si intendono i coniugi non legalmente separati, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i conviventi di fatto, i figli e, in caso di assenza dei precedenti soggetti, i genitori, le sorelle e i fratelli. I familiari non devono aver concorso anche colposamente alla commissione del reato che ha cagionato il decesso o di reati connessi al medesimo.

1-quinquies. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.»;

c) dopo l'art. 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (*Interventi a favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale vittime di reato doloso*). — 1. La Regione riconosce un contributo, a titolo di sostegno economico, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia che, vittime di un reato doloso a causa dello svolgimento del servizio, subiscono danni permanenti o inabilità temporanea assoluta.

2. Il contributo è riconosciuto ai familiari, così come definiti dal comma 1 quater dell'art. 21, in caso di decesso dell'operatore.

3. Gli importi erogati ai sensi del comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura disposte dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.

4. La Giunta regionale determina gli importi del contributo economico da erogare tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di infortunio occorso nello svolgimento del servizio e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione del suddetto beneficio economico, nonché le modalità di trattamento dei dati personali di chi presenta l'istanza, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.».

2. Alle spese di cui all'art. 21 della legge regionale n. 17/2015 così come modificato dal presente articolo e quantificate in euro 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011, come riportato all'allegato 7 «Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2026-2028». Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.



3. Alle spese di cui all'art. 21-*bis* della legge regionale n. 17/2015, così come inserito dal presente articolo e quantificate in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011, come riportato all'allegato 7 recante «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2026-2028». Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. Il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (legge di stabilità 2023-2025) è abrogato.

5. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali) è abrogato.

Art. 11.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 9/2001

1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Con delibera della Giunta regionale, possono essere destinate risorse per la riqualificazione della rete viaria comunale non appartenente a quella di cui al comma 5 in modo da garantire la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture stradali, tenendo conto del degrado delle infrastrutture stradali, dei volumi di traffico leggero e pesante, dell'assenza di itinerari alternativi. Con la medesima deliberazione sono definite le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.»

2. Dall'inserimento del comma 5-*bis* all'art. 3 della legge regionale n. 9/2001 di cui al presente articolo discendono rispettivamente spese di natura corrente previste per euro 200.000,00 nel 2026, cui si provvede con le risorse allocate alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, e spese in conto capitale previste per euro 3.000.000,00 nel 2027, euro 7.000.000,00 nel 2028, euro 4.000.000,00 nel 2029 ed euro 6.000.000,00 nel 2030, cui si provvede con le risorse allocate alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali» Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, e la cui copertura finanziaria è assicurata nel triennio 2026-2028 nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011, come riportato all'allegato 7 «Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2026-2028» e per le spese in conto capitale per gli esercizi suc-

cessivi al 2028 con le corrispondenti entrate del Titolo 6 «Accensione Prestiti» - Tipologia 300 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2029 e 2030.

Art. 12.

Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 23/2019 e conseguente modifica all'art. 20 della legge regionale n. 5/2020

1. Al comma 8 dell'art. 31 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-*ter* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2020) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il calcolo del controvalore in euro di cui al primo periodo, è determinato a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta misurati e rilevati dal produttore.»

2. La modifica all'art. 31, comma 8, della legge regionale n. 23/2019, di cui al comma 1, si applica, per gli impianti ivi previsti, dalla data di entrata in vigore della presente legge e a decorrere dalla determinazione delle somme dovute, a titolo di controvalore dell'energia elettrica da fornire gratuitamente alla Regione, quantificata a consuntivo sull'energia prodotta a partire dall'anno 2025.

3. Per effetto della modifica legislativa di cui al comma 1, all'art. 20 della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», come modificato dall'art. 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) è apportata la seguente modifica, con decorrenza applicativa ai sensi del comma 2 del presente articolo:


a) al primo periodo del comma 3 le parole «tra la produzione oraria dell'impianto immessa in rete» sono sostituite dalle seguenti: «tra la produzione oraria dell'impianto immessa in rete o prodotta netta».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 29.1 nella legge regionale n. 26/2003

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è inserito il seguente:

«Art. 29.1 (*Misure a supporto dell'espletamento delle procedure per la realizzazione, la modifica e l'esercizio degli impianti da fonti energetiche rinnovabili*). — 1. Al



fine di un efficace ed efficiente espletamento delle procedure amministrative relative alla realizzazione, alla modifica e all'esercizio degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, la Regione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione in materia di energia, ambiente, pianificazione territoriale, diritto ambientale, nonché di innovazione tecnologica applicata alle fonti energetiche, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono prestazioni di analisi e supporto finalizzate al corretto, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 29, nonché alla semplificazione e al coordinamento delle procedure relative agli impianti da fonti energetiche rinnovabili, anche a beneficio degli enti locali competenti e per agevolare gli adempimenti degli operatori del settore.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2026», sono stabiliti il numero massimo degli esperti esterni per lo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 2, l'oggetto delle specifiche prestazioni che possono svolgersi anche in coordinamento tra più esperti, la durata e i casi di revoca degli incarichi, nonché la misura del compenso economico.»

2. Per le spese di cui al comma 1, previste nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede con le risorse allocate alla missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», programma 1 «Fonti energetiche» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, la copertura finanziaria delle quali è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011, come riportato all'allegato 7 «Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2026-2028». Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 14.

Coordinamento della disciplina relativa alla procedura di valutazione ambientale di cui alla legge regionale n. 5/2010 nel procedimento unico di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 5/2020. Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 8/2025

1. Al fine di coordinare la disciplina procedurale delle valutazioni ambientali di cui alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) nel procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determi-

nazione del canone in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», come modificato dall'art. 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), dopo l'art. 10 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 8 (Legge di semplificazione 2025) è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Coordinamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale nel procedimento unico per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica). — 1. L'autorità regionale competente all'adozione degli atti previsti per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica dispone, nell'ambito della fase procedimentale di cui all'art. 10, commi 1 e 2, lettera *d*), della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», come modificato dall'art. 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), ove necessario, la pubblicazione sul Sistema informativo lombardo per la valutazione di impatto ambientale (SILVIA) degli elaborati e della documentazione tecnica per l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o di VIA di competenza regionale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni sensibili di natura tecnica, industriale o commerciale.

2. L'ufficio regionale competente in materia di VIA, avvalendosi del supporto specialistico della «Commissione istruttoria regionale VIA» per le valutazioni di impatto ambientale e, nei casi previsti dalla normativa regionale di settore, per le altre procedure di valutazione ambientale di competenza regionale, rende, all'autorità competente di cui al comma 1, l'esito delle valutazioni ambientali sulle proposte progettuali presentate oggetto di pubblicazione per la relativa selezione. L'ufficio regionale di cui al primo periodo rende l'esito delle valutazioni ambientali, riferite alle proposte progettuali presentate, in sede di conferenza di servizi indetta e convocata ai sensi del regolamento regionale 2 dicembre 2022, n. 9 (Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 5/2020).

3. Gli oneri dovuti per l'espletamento delle valutazioni ambientali regionali di cui al comma 2 sono corrisposti nell'ambito del pagamento degli oneri istruttori e dei contributi richiesti per la partecipazione alle procedure di riassegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.



4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2026», sono aggiornati, per classi incrementali sulla base della potenza nominale di concessione posta a base di gara e tenendo conto, ove necessarie, delle valutazioni ambientali di cui al comma 2, gli importi degli oneri istruttori previsti per la partecipazione ai procedimenti di riassegnazione delle concessioni di cui alla legge regionale n. 5/2020.

5. La corresponsione degli oneri istruttori, determinati secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4, si applica ai procedimenti per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, di cui alla legge regionale n. 5/2020, avviati dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) della deliberazione di cui al comma 4.».

Art. 15.

Rimessione in termini per il completamento di interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana in relazione alle strategie dei comuni lombardi ai sensi della legge regionale n. 9/2020

1. I comuni o loro forme aggregative già beneficiari dei contributi finanziati, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), con il bando denominato «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» di cui al decreto del dirigente di unità organizzativa del 15 gennaio 2021, n. 245, e decaduti dal beneficio entro la data di entrata in vigore del presente articolo, sono rimessi in termini, in deroga a quanto previsto all'art. 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), ai fini della conclusione dei lavori e della presentazione del correlato certificato di regolare esecuzione o, se previsto, di collaudo entro il 30 aprile 2026, purché siano stati avviati i lavori entro il 15 maggio 2024.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai comuni o loro forme aggregative già destinatari dei contributi finanziati con il citato bando e beneficiari di precedenti proroghe la scadenza delle quali risulti anteriore al termine del 30 aprile 2026.

Art. 16.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 13/2025

1. Al comma 145 dell'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2025, n. 13 (Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali), il periodo «Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00 a favore del Comune di Sarezzo (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera "Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazio-

ne della viabilità in via Milleottocentocinquanta e per la realizzazione del nuovo parco posto nell'area verde Valle di Sarezzo"», è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2025-2027 è autorizzata la spesa complessiva di euro 199.000,00 a favore del Comune di Sarezzo (BS) per il cofinanziamento regionale dell'opera "Riqualificazione viabilità ed area verde Valle di Sarezzo"».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 29 dicembre 2025

p. Fontana: ALPARONE

26R00041

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 marzo 2025, n. 6.

Regolamento di esecuzione in materia di prestazione energetica nell'edilizia, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1275, e di bonus energia.

(Pubblicato nel supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 marzo 2025, n. 12 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 ottobre 2024, n. 913;


EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento di esecuzione si dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia. I riferimenti alla direttiva 2010/31/UE presenti nelle disposizioni provinciali in vigore sono pertanto da intendersi come fatti alla direttiva (UE) 2024/1275.



2. Il presente regolamento definisce, inoltre, in esecuzione dell'art. 21, comma 3, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, «Territorio e paesaggio», e successive modifiche, le seguenti caratteristiche tecniche e i seguenti provvedimenti di certificazione e monitoraggio relativi alla prestazione energetica nell'edilizia:

- a) la metodologia di calcolo dell'efficienza energetica dell'involucro edilizio e della prestazione energetica degli edifici;
- b) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
- c) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti;
- d) i criteri e la procedura di certificazione energetica degli edifici;
- e) l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili in edifici di nuova costruzione e edifici esistenti;
- f) l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria negli edifici;
- g) l'implementazione di un sistema di controllo indipendente per l'attuazione della presente direttiva.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «edificio»: costruzione provvista di tetto e di pareti, nella quale l'energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni;
- b) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, pari o superiore a quella della classe CasaClima A, determinata conformemente all'allegato 1; il fabbisogno energetico quasi nullo o molto basso dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili;
- c) «involucro di un edificio»: componenti integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno e/o da ambienti interni non condizionati;
- d) «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio, che si può considerare come unità indipendente in base alla destinazione d'uso o alle caratteristiche energetiche;
- e) «componente dell'edificio»: sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro dell'edificio;
- f) «nuovo edificio»: edificio di nuova costruzione;
- g) «edificio residenziale»: edificio destinato prevalentemente a uso abitativo ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche; tutti gli altri edifici sono definiti come edifici non residenziali;
- h) «unità abitativa»: parte dell'unità immobiliare a uso residenziale;
- i) «sistemi tecnici per l'edilizia»: apparecchiature tecniche a servizio di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo

degli edifici, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione di tali sistemi, compresi i sistemi che utilizzano energia da fonti rinnovabili;

j) «sistema di automazione e controllo dell'edificio»: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e una più agevole gestione manuale di tali sistemi;

k) «ristrutturazione importante»: ristrutturazione di un edificio esistente che riguarda più del 25 per cento della superficie dell'involucro e attraverso cui si modifica sensibilmente la natura dello stesso, oppure ampliamento di oltre il 25 per cento della superficie utile dell'edificio esistente;

l) «efficienza energetica dell'involucro edilizio»: valore del fabbisogno annuo di calore, che risulta dalle perdite di calore per trasmissione e ventilazione e dagli apporti termici solari e interni;

m) «prestazione energetica di un edificio» o «efficienza energetica complessiva di un edificio»: quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso a un utilizzo dell'edificio conforme alla destinazione d'uso, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e l'illuminazione;

n) «energia primaria»: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

o) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

p) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: distribuzione, all'interno di un'area delimitata dalla Provincia autonoma di Bolzano e servita da un impianto di teleriscaldamento, di energia termica sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, effettuata da una fonte centrale di produzione a una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o per processi di lavorazione;

q) «classe CasaClima»: classificazione degli edifici di cui all'allegato 1, determinata sulla base della valutazione della prestazione energetica degli edifici e del rendimento energetico dell'involucro edilizio;

r) «protocollo CasaClima»: procedura standardizzata di certificazione energetica degli edifici per l'attestazione di una classe CasaClima secondo l'allegato 8;

s) «certificato CasaClima»: documento riconosciuto in Alto Adige e conforme all'allegato 7, attestante la prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare risultante dalla metodologia definita all'art. 3;

t) «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica in cui il rapporto costi-benefici calcolato sul ciclo di vita è positivo. L'analisi costi-benefici è effettuata ai sensi della norma EN 15459, tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e



i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), e degli eventuali costi di smaltimento;

u) «relazione tecnico-economica»: documentazione redatta da un tecnico qualificato/una tecnica qualificata attestante i motivi tecnici o economici che giustificano il mancato rispetto dei requisiti minimi e che rendono impossibile il raggiungimento di un livello ottimale in funzione dei costi;

v) «impianto di condizionamento dell'aria»: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell'aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;

w) «impianto di riscaldamento»: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell'aria interna che permetta di aumentare la temperatura;

x) «generatore di calore»: parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile per mezzo di uno o più dei seguenti processi:

1. combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia,
2. effetto Joule negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica,
3. cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

y) «pompa di calore»: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore da elementi dell'ambiente naturale, come l'aria, l'acqua o la terra, a edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da un luogo avente una temperatura minore a uno che ne ha una maggiore. Nel caso di pompe di calore reversibili, si può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;

z) «potenza nominale utile»: potenza massima di riscaldamento o raffrescamento, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo, rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

aa) «esperte ed esperti qualificati indipendenti per la manutenzione e il controllo degli impianti termici»: persone con una specifica qualifica professionale ai sensi della normativa vigente; non può trattarsi del proprietario o della proprietaria né di persone a questi subordinate;

bb) «tecnico qualificato/tecnica qualificata»: persona in possesso della qualifica professionale richiesta per fornire i servizi tecnici necessari nel campo della prestazione energetica degli edifici;

cc) «contratto di rendimento energetico»: contratto di rendimento energetico conforme alla definizione di cui all'art. 2, punto 33, della direttiva (UE) 2023/1791;

dd) «fattore di energia primaria non rinnovabile»: indicatore calcolato dividendo l'energia primaria da fonti non rinnovabili per un dato vettore energetico, comprese l'energia fornita e le perdite di fornitura di energia considerate ai punti di uso, per l'energia fornita;

ee) «fattore di energia primaria rinnovabile»: indicatore calcolato dividendo l'energia primaria da fonti rinnovabili proveniente da una fonte energetica in loco,

vicina o distante, fornita tramite un dato vettore energetico, comprese l'energia fornita e le perdite calcolate nella fornitura di energia ai punti di uso, per l'energia fornita;

ff) «fattore di energia primaria totale»: la somma dei fattori di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile per un dato vettore energetico;

gg) «superficie edificata»: superficie corrispondente alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Provincia del 26 giugno 2020, n. 24;

hh) «teleriscaldamento efficiente»: un sistema di teleriscaldamento conforme alla definizione di cui all'art. 26, comma 1, della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica, che modifica il regolamento (UE) 2023/955;

ii) «punto di ricarica»: un punto di ricarica corrispondente alla definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 48, del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE;

jj) «pre-cablaggio»: tutte le misure necessarie per consentire l'installazione di punti di ricarica, compresi i cavi, i circuiti dei cavi, la trasmissione di dati e, ove necessario, i contatori elettrici;

kk) «parcheggio coperto»: costruzione coperta, con almeno tre posti auto, che non utilizza energia per il condizionamento degli ambienti interni;

ll) «parcheggio fisicamente adiacente a un edificio»: parcheggio destinato all'uso da parte di persone residenti, in visita o di lavoratori e lavoratrici di un edificio, e ubicato all'interno dell'area appartenente all'edificio;

mm) «posto bici»: spazio destinato al parcheggio di almeno una bicicletta;

nn) «edificio a emissioni zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, superiore del dieci per cento a quella della classe CasaClima A, determinata conformemente all'allegato 1, che produce zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra;

oo) «emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita»: le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante l'intero ciclo di vita di un edificio che comprende, fra l'altro, la produzione e il trasporto dei prodotti da costruzione, le attività nel cantiere, il consumo di energia nell'edificio, la sostituzione di prodotti da costruzione, come pure le attività di demolizione, trasporto e gestione dei rifiuti e il loro riutilizzo, riciclaggio e smaltimento finale;

pp) «potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita» o «GWP (global warming potential) nel corso del ciclo di vita»: indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell'arco del suo ciclo di vita ai sensi dell'allegato 3;

qq) «registro digitale degli edifici»: repertorio Comune di tutti i dati edilizi pertinenti, compresi i dati relativi alla prestazione energetica, quali gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione e gli



indicatori di predisposizione all'intelligenza degli edifici, nonché ai dati relativi al GWP nel corso del ciclo di vita, che agevola il processo decisionale informato e la condivisione di informazioni nel settore edile e tra soggetti proprietari e persone occupanti, istituti finanziari ed enti pubblici;

rr) «in loco»: in un particolare edificio o su un particolare edificio, sui suoi annessi o sull'area di ubicazione dell'edificio;

ss) «passaporto di ristrutturazione»: documento in cui viene definita una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda di un determinato edificio in un numero massimo di fasi, al fine di migliorarne sensibilmente la prestazione energetica;

tt) «ristrutturazione profonda»: ristrutturazione in linea con il principio «l'efficienza energetica al primo posto», che si concentra sugli elementi edilizi essenziali e che trasforma un edificio o un'unità immobiliare:

1) fino al 1° gennaio 2030, in un edificio a energia quasi zero,

2) dal 1° gennaio 2030, in un edificio a zero emissioni;

uu) «qualità degli ambienti interni»: il risultato di una valutazione delle condizioni all'interno di un edificio che influiscono sulla salute e sul benessere delle persone che vi abitano, basata su parametri quali quelli relativi a temperatura, umidità, concentrazione di anidride carbonica ed eventualmente altri parametri di qualità dell'aria.

Art. 3.

Determinazione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

1. La prestazione energetica degli edifici è calcolata in conformità all'allegato 3, classificata secondo l'allegato 1 e certificata secondo il Protocollo CasaClima definito nell'allegato 8.

2. La prestazione energetica degli edifici può essere calcolata esclusivamente da tecniche e tecnici qualificati, iscritti nei rispettivi albi professionali. Si applica a tal fine la normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 4.

Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

1. I requisiti minimi riguardano la prestazione energetica degli edifici nuovi, la prestazione energetica degli edifici che hanno subito una ristrutturazione importante e la sostituzione o il rinnovamento dei sistemi tecnici per l'edilizia o degli elementi strutturali della costruzione. I requisiti minimi si riferiscono alle caratteristiche e al rendimento energetico dell'involucro edilizio, alla prestazione energetica dell'edificio e all'utilizzo di energie rinnovabili. I dati attestanti il rispetto dei requisiti minimi devono essere riportati esattamente nel certificato energetico.

2. Le seguenti categorie di edifici sono esonerate dall'obbligo di rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione:

a) edifici soggetti a tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, e della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14, nonché edifici sottoposti a tutela degli insiemi, qualora l'osservanza della normativa implichi un'alterazione inaccettabile della loro natura in termini architettonici o storico-artistici;

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

c) edifici nuovi o parti di edifici nuovi con destinazione d'uso di cui all'art. 23, comma 1, lettera *g)* tra cui le serre; edifici nuovi o parti di edifici nuovi con destinazione d'uso di cui all'art. 23, comma 1, lettera *f)* della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, riscaldati a meno di 16° C o condizionati termicamente esclusivamente con sistemi di riscaldamento o raffreddamento non fissi; edifici esistenti o parti di edifici esistenti con destinazione d'uso di cui all'art. 23, comma 1, lettera *f)* o *g)*, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, tra cui le serre; non sono esentate dal rispetto dei requisiti minimi le parti di edifici non residenziali adibite a uffici, unità abitative o destinazioni d'uso assimilabili, purché possano essere scorporate ai fini della valutazione dell'efficienza energetica;

d) fabbricati indipendenti o unità immobiliari indipendenti condizionate in edifici non condizionati con una superficie utile totale inferiore a 50 m²;

e) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni;

f) rifugi alpini, caserme dei vigili del fuoco e edifici pubblici utilizzati o destinati a essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento del consumo che risulterebbe da un utilizzo annuale.

3. I nuovi edifici devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) devono rispettare tutti i valori limite della classe CasaClima A di cui all'allegato 1;

b) gli edifici non residenziali con destinazione d'uso di cui all'art. 23, comma 1, lettera *f)*, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, se non esentati ai sensi del comma 2, lettera *c)*, devono rispettare tutti i valori limite della classe CasaClima C di cui all'allegato 1;

c) dal 1° gennaio 2028, tutti i nuovi edifici pubblici dovranno soddisfare i requisiti minimi per gli edifici a emissioni zero di cui all'allegato 1. Dal 1° gennaio 2030 anche tutti gli altri edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero, in conformità all'allegato 1, a eccezione degli edifici con destinazione d'uso di cui all'art. 23, comma 1, lettera *f)* e *g)*, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche;

d) il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 60 per cento, nel caso di edifici pubblici per almeno il 65 per cento, da fonti di energia



rinnovabili. Il requisito di cui alla presente lettera non è richiesto nel caso in cui l'edificio copra il suo fabbisogno termico mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento efficiente (anche in combinazione con altre fonti rinnovabili);

e) dal 1° gennaio 2028, per tutti i nuovi edifici con una superficie netta riscaldata superiore a 1.000 m² dovrà essere calcolato, e indicato nel certificato CasaClima, il potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita (GWP). Dal 1° gennaio 2030, ciò si applicherà a tutti i nuovi edifici. Fino all'adozione di un metodo di calcolo europeo, l'indicatore GWP viene calcolato in conformità all'allegato 3, rispettando il valore limite di 1.000 kg CO₂eq/m² di superficie netta riscaldata. Questo valore limite viene verificato a intervalli non superiori a cinque anni e adattato in base agli obiettivi di decarbonizzazione.

4. Qualora tecnicamente fattibile, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti per l'utilizzo dell'energia solare:

a) per edifici di nuova costruzione il fabbisogno di energia elettrica deve essere coperto nella misura di almeno 50 W/m² di superficie edificata, escluse le pertinenze, tramite impianti a fonti di energia rinnovabili installati sull'edificio o sui suoi annessi. Per gli edifici pubblici, questo requisito deve essere soddisfatto nella misura di almeno 55 W/m² di superficie edificata;

b) qualora tecnicamente fattibile, gli edifici residenziali con una superficie netta termicamente condizionata superiore a 1.000 m² e gli edifici non-residenziali con una superficie netta termicamente condizionata superiore a 500 m² che vengono sottoposti a una ristrutturazione importante o al rinnovo del tetto devono coprire il fabbisogno di energia elettrica nella misura di almeno 25 W/m² di superficie edificata, escluse le pertinenze, tramite impianti a fonti energetiche rinnovabili installati sull'edificio o sui suoi annessi;

c) qualora tecnicamente fattibile, gli edifici pubblici esistenti con una superficie netta termicamente condizionata superiore a

- 1) 2.000 m², dal 1° gennaio 2028,
- 2) 750 m², dal 1° gennaio 2029,
- 3) 250 m², dal 1° gennaio 2031,

dovranno coprire il fabbisogno di energia elettrica nella misura di almeno 30 W/m² di superficie edificata, escluse le pertinenze, tramite impianti a fonti energetiche rinnovabili installati sull'edificio o sui suoi annessi;

d) qualora tecnicamente fattibile, dal 1° gennaio 2030 deve essere installato su tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti a edifici un impianto avente una potenza elettrica di almeno 50 W/m² di superficie coperta. Se il parcheggio coperto viene realizzato contestualmente alla costruzione di un nuovo edificio o di un intervento di ristrutturazione importante, la potenza elettrica complessiva richiesta può essere generata da un impianto installato sull'edificio, sui suoi annessi o sul parcheggio coperto.

5. Qualora per ragioni tecniche non fosse, in tutto o in parte, possibile rispettare i requisiti minimi per la copertura del fabbisogno di energia elettrica di cui al comma 4, e all'art. 20, comma 5, lettera b), tramite fonti rinnovabili, allora

a) almeno il 65% del fabbisogno totale di energia primaria dovrà essere coperto tramite fonti di energia rinnovabili;

b) dovrà in ogni caso essere installato un impianto avente la maggiore potenza tecnicamente possibile per coprire il fabbisogno di energia elettrica;

c) il mancato rispetto dei requisiti minimi dovrà in ogni caso essere documentato in una relazione tecnica redatta da un tecnico qualificato/una tecnica qualificata.

6. Ai requisiti di copertura del fabbisogno di energia elettrica tramite fonti rinnovabili, di cui al comma 4, e all'art. 20, comma 5, lettera b), si applicano le seguenti eccezioni:

a) se il rendimento solare specifico nel sito dell'edificio è inferiore a 800 kWh/a/kWp, questi requisiti minimi non si applicano. La dimostrazione di ciò dovrà essere fornita tramite il tool PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/);

b) i requisiti si intendono soddisfatti indipendentemente dalla superficie edificata se la potenza installata è superiore a 19 kWp.

7. In caso di sostituzione o rinnovamento di componenti fondamentali dei sistemi tecnici per l'edilizia si devono utilizzare prodotti che corrispondono ai più recenti standard della tecnica e che non peggiorano la prestazione energetica dell'edificio. In caso di sostituzione del generatore di calore o di freddo deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

a) il fabbisogno totale di energia primaria è coperto per almeno il 30 per cento tramite fonti di energia rinnovabili;

b) il fabbisogno di energia primaria dell'impianto oggetto dell'intervento è ridotto di almeno il 25 per cento;

c) il fabbisogno di energia termica dell'edificio per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria è coperto da una pompa di calore elettrica o da teleriscaldamento efficiente, eventualmente anche in combinazione con altre fonti di energia rinnovabili.

8. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 7 deve essere documentato nel rapporto di efficienza energetica di cui all'allegato 9. In caso di sostituzione non programmata del generatore di calore o di freddo a causa di un difetto, è ammessa l'installazione – anche in deroga ai requisiti minimi di cui al presente comma – di un impianto provvisorio. Entro 18 mesi il generatore deve essere rinnovato in modo da soddisfare i suddetti requisiti minimi.

9. Laddove tecnicamente ed economicamente fattibile:

a) gli edifici nuovi e, in caso di sostituzione del generatore di calore o di freddo, anche gli edifici esistenti devono essere dotati di dispositivi autoregolanti per il controllo separato della temperatura in ogni vano o in una determinata zona riscaldata o raffreddata dell'unità immobiliare;

b) negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o sottoposti a una ristrutturazione importante, dal 29 maggio 2026 devono essere installati sistemi dotati di:

1) una funzione di monitoraggio elettronico continuo che misura i consumi di energia termica e informa il proprietario/la proprietaria o l'amministratore/am-



ministratrice dell'edificio se i consumi sono cambiati in modo significativo o se è necessaria una manutenzione del sistema,

2) funzioni di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia,

3) capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia;

c) gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento d'aria o gli impianti combinati di riscaldamento e ventilazione degli ambienti o gli impianti combinati di condizionamento dell'aria e ventilazione

1) superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo e di controlli automatici dell'illuminazione entro il 31 dicembre 2027,

2) superiore a 70 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo e di controlli automatici dell'illuminazione entro il 31 dicembre 2029;

d) i sistemi di automazione e controllo degli edifici non residenziali di cui alla lettera c) sono in grado di:

1) monitorare, registrare, analizzare e consentire il continuo adeguamento dell'uso dell'energia,

2) confrontare l'efficienza energetica dell'edificio, rilevare le perdite di efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il/la responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio sulle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica,

3) consentire la comunicazione tra sistemi tecnici per l'edilizia interconnessi e altre apparecchiature interne all'edificio, nonché essere interoperabili con altri sistemi tecnici per l'edilizia, anche in caso di tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi,

4) entro il 29 maggio 2026, monitorare la qualità degli ambienti interni;

e) gli edifici non residenziali di nuova costruzione realizzati come edifici a emissioni zero ai sensi del comma 3, lettera c), e gli edifici non residenziali esistenti sottoposti dopo il 29 maggio 2026 a ristrutturazione importante dovranno essere dotati di dispositivi di misurazione e controllo per il monitoraggio e la regolazione della qualità dell'aria interna.

10. Si può derogare ai requisiti previsti dal comma 9 se da una relazione tecnico-economica l'analisi costi-benefici risulta negativa.

11. In caso di nuovi edifici, di interventi di completa o parziale ristrutturazione, di manutenzione straordinaria dell'involucro o di ampliamento di edifici esistenti, gli elementi strutturali interessati dall'intervento devono rispettare i valori limite per la trasmittanza termica e per la protezione dal calore estivo in base alla zona climatica della località, in conformità agli allegati 4 e 5.

Art. 5.

Infrastruttura per la mobilità elettrica

1. Gli edifici non residenziali di nuova costruzione con più di cinque posti auto e gli edifici non residenziali sottoposti a una ristrutturazione importante con più di cinque posti auto devono provvedere:

a) all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni cinque posti auto;

b) alla posa del pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e delle canalizzazioni (condotti per cavi elettrici) per i posti auto rimanenti, per consentire di installare, in una fase successiva, punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L;

c) alla realizzazione di un numero di posti bici che rappresenti almeno il 15% della capacità media o il 10% della capacità totale di utenza degli edifici non residenziali. Queste percentuali possono essere dimezzate se generalmente l'accesso all'edificio

non avviene in bicicletta. Se gli edifici non sono accessibili in bicicletta, questo requisito non si applica.

2. Quanto previsto al comma 1 si applica se:

a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o se

b) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

3. In nuovi edifici adibiti a uffici e in edifici adibiti a uffici sottoposti a ristrutturazione importante, aventi più di cinque posti auto, deve essere realizzato almeno un punto di ricarica ogni due posti auto.

4. Tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto, devono, entro il 1° gennaio 2027, aver provveduto a:

a) installare almeno un punto di ricarica ogni dieci posti auto o posare le canalizzazioni (condotti per cavi elettrici) per almeno il 50% dei posti auto, per consentire l'installazione, in una fase successiva, di punti di ricarica per veicoli elettrici; e

b) realizzare un numero di posti bici pari ad almeno il 15% della capacità media o il 10% della capacità totale di utenza dell'edificio. Queste percentuali possono essere dimezzate se generalmente l'accesso all'edificio non avviene in bicicletta. Se gli edifici non sono accessibili in bicicletta, questo requisito non si applica.

5. Per gli edifici occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi, entro il 1° gennaio 2033 si dovrà provvedere alla posa del pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto.

6. Per edifici residenziali di nuova costruzione con più di tre posti auto e per edifici residenziali sottoposti a ristrutturazione importante, con più di tre posti auto, si dovrà provvedere

a) alla posa del pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e delle canalizzazioni (condotti per cavi elettrici) per i posti auto rimanenti, per consentire, in una



fase successiva, di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L;

b) solo per i nuovi edifici residenziali con più di tre posti auto, all'installazione di almeno un punto di ricarica;

c) alla realizzazione di almeno due posti bici per unità immobiliare residenziale nella zona climatica E di cui all'allegato 4 e di almeno un posto bici per unità immobiliare residenziale nella zona climatica F di cui all'allegato 4.

7. Quanto previsto al comma 6 si applica se:

a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o se

b) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

8. I requisiti di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 non si applicano:

a) se il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione supera di almeno il 10% il costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio o il costo totale di costruzione;

b) se le infrastrutture di canalizzazione necessarie dipendono da microreti isolate, le misure comportano problemi sostanziali per il funzionamento del sistema energetico locale e compromettono la stabilità della rete locale; tali circostanze devono essere documentate da una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico qualificato/una tecnica qualificata.

Art. 6.

Ambito di applicazione e rilascio del certificato CasaClima

1. Il certificato CasaClima di cui agli allegati 6 e 7 è richiesto per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante. Fanno eccezione gli edifici indicati all'art. 4, comma 2.

2. Il certificato CasaClima è rilasciato dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima e deve essere presentato all'autorità competente prima del rilascio della licenza d'uso.

3. L'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima tiene un registro dei certificati CasaClima rilasciati e provvede al suo regolare aggiornamento.

4. Per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante, prima dell'inizio lavori deve essere inviata all'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima la documentazione di cui all'allegato 8. Una volta ricevute la comunicazione di completamento di tutti i lavori rilevanti ai fini del presente regolamento e tutta la documentazione necessaria, l'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima rilascia il certificato CasaClima entro 60 giorni.

5. In tutti gli edifici non residenziali nonché in quelli occupati da enti pubblici e che hanno una forte affluenza

di pubblico deve essere apposto, in un luogo chiaramente visibile al pubblico, il certificato energetico riportante i valori di efficienza energetica dell'involucro edilizio e di prestazione energetica dell'edificio conforme all'allegato 7.

Art. 7.

Validità del certificato CasaClima

1. Il certificato CasaClima rilasciato per l'intero edificio è valido anche per le singole unità abitative che ne fanno parte. Il certificato CasaClima ha una validità di dieci anni dalla data di emissione e deve essere aggiornato a ogni intervento di modifica significativa delle prestazioni energetiche (almeno di una classe CasaClima).

2. Se non c'è stato alcun intervento edilizio che abbia modificato in modo sostanziale la prestazione energetica (almeno di una classe CasaClima), dopo la scadenza del certificato CasaClima il proprietario/la proprietaria o l'amministratore/amministratrice condominiale può richiedere all'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima il rinnovo del certificato, presentando un'autodichiarazione.

Art. 8.

Attestazione della prestazione energetica in caso di trasferimento della proprietà o locazione e in caso di annuncio di vendita o locazione

1. Esclusivamente ai fini della stesura del contratto di trasferimento della proprietà o del contratto di locazione e per annunci di vendita o di locazione di un edificio o di singole unità immobiliari o abitative, l'attestazione relativa alla prestazione energetica può avvenire attraverso il certificato CasaClima oppure sulla base di un'attestazione della prestazione energetica ai sensi del decreto interministeriale 26 giugno 2015, e successive modifiche.

2. Le attestazioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015, e successive modifiche, devono essere registrate digitalmente sul portale www.siape.bz.it.

3. L'indicatore di prestazione energetica dell'edificio esistente o dell'unità immobiliare o abitativa che figura nel certificato CasaClima o nell'attestazione della prestazione energetica ai sensi del comma 1 deve essere riportato in tutti gli annunci di vendita o di locazione inseriti nei mezzi di comunicazione commerciali.

Art. 9.

Vigilanza e sanzioni in relazione ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

1. L'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima ha la facoltà di effettuare controlli e di richiedere documenti e informazioni necessari allo svolgimento delle attività amministrative di cui all'art. 6, comma 3, e al comma 3 del presente articolo.

2. Qualora, dopo l'ultimazione dei lavori edilizi, si accerti il mancato rispetto dei requisiti minimi di cui agli articoli 4 e 5 e, se applicabili, anche di quelli di cui agli articoli 19 e 20, sulla base di un verbale di accertamento



trasmesso alle autorità competenti, si irrogano le sanzioni amministrative previste dalla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.

3. È istituita una commissione per il controllo dei certificati CasaClima e dell'applicazione del presente regolamento, composta da un/una rappresentante dell'ente pubblico responsabile per il rilascio dei permessi di costruire, un/una rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima e un/una rappresentante dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima. La commissione sottopone a verifica a campione una percentuale statisticamente significativa dei certificati CasaClima rilasciati ogni anno. La verifica consiste nel controllo della validità dei dati utilizzati ai fini del rilascio dei certificati CasaClima e dei risultati in esso riportati.

Art. 10.

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria

1. Gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine di garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO₂.

2. Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti in cui la potenza nominale totale di tutti i generatori di calore e di freddo supera i 70 kW.

3. Ai fini del controllo dell'efficienza energetica degli impianti devono essere verificati, ove applicabile, non solo il rendimento secondo l'allegato 5, ma anche il dimensionamento rispetto al fabbisogno di calore e di freddo dell'edificio nonché le parti accessibili degli impianti, comprese le pompe di circolazione. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati/esperte qualificate indipendenti.

4. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per il raffrescamento, il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria.

5. I controlli di efficienza energetica degli impianti devono essere eseguiti almeno ogni cinque anni. Gli impianti con generatori di potenza nominale superiore a 290 kW devono essere controllati almeno ogni tre anni.

6. In caso di installazione di un nuovo impianto, il controllo dell'efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.

7. La verifica del dimensionamento degli impianti non deve essere eseguita, se dopo la messa in esercizio o dopo l'ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali agli impianti, ovvero se il fabbisogno termico dell'edificio è rimasto invariato.

8. Gli impianti che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento

riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al presente articolo, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dall'applicazione del presente articolo.

Art. 11.

Rapporto di efficienza energetica

1. Una volta eseguito il controllo dell'efficienza energetica dell'impianto di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento dell'aria, l'esperto qualificato/esperta qualificata indipendente redige un rapporto di efficienza energetica conforme all'allegato 9.

2. Il rapporto di cui al comma 1 contiene, oltre ai risultati del controllo, anche raccomandazioni per un miglioramento dell'efficienza energetica in termini di costi.

3. In alternativa al rapporto di cui al comma 1 può essere redatto un rapporto di efficienza energetica ai sensi delle disposizioni statali vigenti.

4. Il rapporto di efficienza energetica viene consegnato a chi gestisce l'impianto, che lo deve conservare fino al controllo successivo insieme al libretto di impianto ovvero al libretto di manutenzione.

Art. 12.

Vigilanza e controlli a campione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 ed effettua controlli a campione sui rapporti di efficienza energetica redatti nell'anno di riferimento. Per svolgere tali compiti può avvalersi dell'aiuto dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima.

Art. 13.

Informazione e consultazione


1. L'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima informa e sensibilizza proprietari e proprietarie, locatari e locatarie degli edifici sugli obiettivi di questo regolamento e su possibili misure economicamente convenienti per la sua attuazione.

2. Ai sensi dell'art. 30 della direttiva (UE) 2024/1275, gli attori e gli stakeholder più importanti ai fini di un'efficace attuazione del presente regolamento sono coinvolti e resi partecipi tramite il comitato di indirizzo e coordinamento dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima.

Art. 14.

Sanzioni amministrative

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche.



Art. 15.

Gestione intelligente degli edifici e scambio dei dati

1. Fino all'adozione di un metodo europeo comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all'intelligenza, la capacità di una gestione intelligente degli edifici viene determinata in conformità alla norma UNI EN 15232 e riportata nel certificato CasaClima.

2. Le disposizioni relative allo scambio dei dati ai sensi dell'art. 16 della direttiva (UE) 2024/1275 saranno stabilite dopo che la Commissione europea avrà adottato i relativi atti esecutivi.

Art. 16.

Passaporto di ristrutturazione

1. Con riferimento agli obiettivi di ristrutturazione degli edifici esistenti, viene introdotto per la consulenza energetica lo strumento del passaporto di ristrutturazione. Il passaporto di ristrutturazione definisce una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda di un determinato edificio in un numero massimo di fasi, al fine di migliorarne sensibilmente la prestazione energetica. I requisiti del passaporto di ristrutturazione sono riportati nell'allegato 10.

Art. 17.

Piano di ristrutturazione degli edifici

1. Il «Piano Clima Alto Adige 2040» definisce, in sintonia con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e – una volta disponibile – in particolare, con il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, gli obiettivi di risanamento del patrimonio edilizio esistente in Provincia di Bolzano e le misure idonee per raggiungerli. Gli obiettivi e le misure sono aggiornati a intervalli regolari.

2. Sulla base di un campione statistico di edifici esistenti si definiscono le seguenti soglie per la prestazione energetica degli edifici non residenziali:

a) il 16% degli edifici non residenziali ha un fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e illuminazione superiore a 750 kWh/m²a;

b) il 26% degli edifici non residenziali ha un fabbisogno di energia primaria totale per riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e illuminazione superiore a 600 kWh/m²a.

3. Laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, tutti gli edifici non residenziali dovranno

a) dal 2030 essere al di sotto della soglia di fabbisogno di energia primaria di 750 kWh/m²a di cui al comma 2, lettera a), e

b) dal 2033 essere al di sotto della soglia di fabbisogno di energia primaria di 600 kWh/m²a di cui al comma 2, lettera b).

4. La verifica del rispetto delle soglie di cui al comma 3 avviene, per ciascun edificio non residenziale, sulla base del certificato CasaClima. Per gli edifici non residenziali che non dispongono di tale certificato o di una equivalen-

te attestazione deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2026, da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata, il calcolo della prestazione energetica di cui all'allegato 3, che deve essere trasmesso all'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima per il rilascio del certificato CasaClima.

5. Si può derogare ai requisiti di cui al comma 3 se le misure necessarie non sono tecnicamente realizzabili, se l'analisi costi-benefici è negativa, o se l'uso che si prevede di fare in futuro dell'edificio o circostanze di grave difficoltà lo giustificano. Se l'analisi costi-benefici relativa al risanamento necessario è negativa e non vi sono circostanze di grave difficoltà, si devono attuare solo le misure per le quali l'analisi costi-benefici è risultata positiva.

6. La tabella di marcia per la progressiva ristrutturazione del patrimonio edilizio residenziale al fine di ridurre il consumo medio di energia primaria in kWh/(m²a) dell'intero patrimonio edilizio residenziale nel periodo dal 2020 al 2050 riporta il numero di edifici e unità immobiliari residenziali o l'estensione della superficie da ristrutturare ogni anno.

7. La tabella di marcia per la ristrutturazione, da definire nel «Piano Clima Alto Adige 2040» e da aggiornare ogni due anni, assicura una riduzione del consumo medio di energia primaria dell'intero patrimonio edilizio residenziale in kWh/(m²a)

a) entro il 2030 di almeno il 16% rispetto al 2020;

b) entro il 2035 di almeno il 20-22% rispetto al 2020;

e definisce, per gli anni dopo il 2035, obiettivi di riduzione quinquennali, al fine di trasformare il parco immobiliare in un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050.

8. Si assicura che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria sarà ottenuto ristrutturando il 43% degli edifici residenziali aventi le prestazioni energetiche peggiori.

Art. 18.

Bonus energia – Disposizioni generali

1. Il presente articolo e i seguenti articoli 19, 20 e 21 disciplinano, in esecuzione dell'art. 21, comma 3, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la fruizione del bonus energia fino al 31 dicembre 2026.

2. Si può fruire del bonus energia di cui agli articoli 19, 20 e 21, un'unica volta nell'ambito di un solo intervento di riqualificazione energetica di un edificio.

3. Nel caso di un complesso edilizio, si può usufruire del bonus energia una sola volta; fanno eccezione le unità edilizie verticalmente separate, funzionalmente e strutturalmente autonome, anche se dotate di impianti tecnici o di garage comuni.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Nel caso di edifici sottoposti a tutela degli insiemi o di edifici situati all'interno di zone di recupero è necessario tenere conto delle particolari caratteristiche che hanno portato all'adozione del vincolo di tutela ovvero di destinazione.



5. La volumetria aggiuntiva ottenuta grazie al bonus energia soggiace agli obblighi di cui all'art. 21, comma 3, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.

6. Nel titolo abilitativo edilizio è necessario indicare che si usufruisce del bonus energia.

7. Fatte salve le precisazioni di cui agli articoli 19 e 20, valgono le definizioni di cui all'art. 2.

8. Per «volumetria» ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende la volumetria fuori terra.

9. I bonus energia previsti dagli articoli 19 e 20 possono essere fruiti solo nelle zone miste, compresi i centri storici, o nel verde agricolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, e non sono tra loro cumulabili. In zone dotate di piano di attuazione o di recupero, l'utilizzo del bonus energia deve essere previsto dal relativo piano.

Art. 19.

Bonus energia per edifici nuovi

1. Per «nuovo edificio» ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende un edificio costruito *ex novo* oppure completamente demolito e ricostruito.

2. Nel caso di nuovi edifici in cui oltre il 50% della volumetria complessiva è destinata a scopi abitativi, la volumetria ammissibile fuori terra può essere aumentata del 10% se l'intero edificio soddisfa lo standard CasaClima Nature ai sensi dell'allegato 2 e se sono soddisfatti i requisiti di edificio a emissioni zero ai sensi dell'allegato 1.

3. Fatti salvi l'art. 24, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e l'art. 18, comma 5, nelle zone miste, compresi i centri storici, più del 50% della volumetria totale del nuovo edificio deve essere assegnato alle destinazioni urbanistiche «abitazione» e/o «attività di servizio» e/o «commercio al dettaglio» e/o «artigianato», quest'ultima limitatamente alle attività artigianali di cui all'art. 3, comma 2, e all'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche.

4. La base di calcolo per il bonus energia per nuovi edifici è costituita dalla volumetria ammissibile in base alle norme urbanistiche e agli strumenti di pianificazione vigenti.

Art. 20.

Bonus energia per edifici esistenti

1. Per «edificio esistente» ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende un edificio legalmente esistente alla data del 4 settembre 2007 o il cui permesso di costruire è stato rilasciato prima di tale data.

2. Presupposto per fruire del bonus energia è una volumetria minima di almeno 300 m³ fuori terra esistente dal 4 settembre 2007 e destinata fin da tale data, per oltre il 50%, a uso abitativo. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, e successive modifiche, la base di calcolo, esclusivamente per la volumetria minima esistente di 300 m³, è costitui-

ta dalla volumetria comprovata o approvata alla data del 4 settembre 2007 ai sensi delle norme urbanistiche e degli strumenti di pianificazione all'epoca vigenti.

3. Presupposto per poter fruire del bonus energia nelle zone miste, compresi i centri storici, è una volumetria fuori terra di almeno 300 m³ esistente dal 4 settembre 2007 e destinata fin da tale data, per oltre il 50%, alle destinazioni d'uso «abitazione» e/o «attività di servizio» e/o «commercio al dettaglio» e/o «artigianato», quest'ultima limitatamente alle attività artigianali di cui all'art. 3, comma

2, e all'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche.

4. Nel caso di edifici esistenti di cui al comma 1 per i quali è stato, eventualmente, concesso di non computare come volumetria dell'edificio una porzione dell'involucro isolante esterno, ma non è stato concesso alcun ulteriore bonus sulla volumetria ai sensi delle delibere della Giunta provinciale n. 2595 del 30 luglio 2007, n. 2299 del 30 giugno 2008, n. 9 del 12 gennaio 2009, n. 1233 del 4 maggio 2009, n. 1609 del 15 giugno 2009, n. 1217 del 19 luglio 2010, n. 2188 del 30 dicembre 2010, n. 939 del 25 giugno 2012, n. 362 del 4 marzo 2013, n. 964 del 5 agosto 2014, n. 990 del 13 settembre 2016, n. 1209 dell'8 novembre 2016, n. 1023 del 26 novembre 2019 e del decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 16, e successive modifiche, il bonus energia può essere

a) la volumetria esistente con la destinazione urbanistica «abitazione»,

b) nelle zone miste, compresi i centri storici, anche per la volumetria esistente con le destinazioni urbanistiche «attività di servizio» e/o «commercio al dettaglio» e/o «artigianato», quest'ultima limitatamente alle attività artigianali di cui all'art. 3, comma 2, e all'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, nella misura del 20% di tali volumetrie e può in ogni caso raggiungere i 200 m³.


5. Per poter fruire del bonus energia devono sussistere le seguenti condizioni:

a) attraverso l'intervento si raggiunge un miglioramento energetico dell'intero edificio laddove

1) gli edifici legalmente esistenti dal 12 gennaio 2005 o il cui permesso di costruire è stato rilasciato prima di tale data devono raggiungere almeno la classe CasaClima B ai sensi dell'allegato 1 o la certificazione CasaClima R ai sensi dell'allegato 8,

2) gli edifici legalmente esistenti dal 4 settembre 2007 o il cui permesso di costruire è stato rilasciato prima di tale data, rientranti in classe di consumo termico C ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, devono raggiungere almeno la classe CasaClima B ai sensi dell'allegato 1,

3) gli edifici legalmente esistenti dal 4 settembre 2007 o il cui permesso di costruire è stato rilasciato prima di tale data, rientranti in classe di consumo termico B ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, devono raggiungere almeno la classe CasaClima A ai sensi dell'allegato 1,



4) gli edifici esistenti dal 4 settembre 2007 o il cui permesso di costruire è stato rilasciato prima di tale data, rientranti in classe di consumo termico A ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, non possono beneficiare del bonus energia;

b) il fabbisogno di energia elettrica è coperto nella misura di almeno 30 W/m² di superficie edificata, escluse le pertinenze, tramite impianti a fonti di energia rinnovabili installati sull'edificio o sui suoi annessi. Qualora per motivi tecnici questo non fosse, in tutto o in parte, possibile, si applica quanto previsto all'Art. 4, comma 5.

6. Se la volumetria dell'edificio esistente supera la volumetria massima ammissibile secondo i vigenti strumenti di pianificazione, la volumetria totale dell'edificio ottenuta dopo la fruizione del bonus energia non può superare la volumetria massima ammissibile ai sensi dei vigenti strumenti di pianificazione, maggiorata del 20% o di 200 m³.

7. In caso di demolizione di oltre il 50% della volumetria esistente, trova applicazione la sola disciplina di cui all'art. 19.

Art. 21.

Bonus energia nel verde agricolo

1. Fatte salve le disposizioni dei precedenti articoli 18, 19 e 20, la fruizione del bonus energia nel verde agricolo è soggetta alle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) nel verde agricolo il bonus energia non può superare i 200 m³;

b) la volumetria abitativa fuori terra dell'edificio non può superare la misura massima di 1.500 m³, anche se si utilizzano eventuali altri diritti edificatori e si fruisce del bonus energia;

c) il bonus energia non si applica in caso di maso chiuso e per gli edifici distaccati dal maso chiuso.

2. Sono fatte salve, qualora più restrittive, le prescrizioni d'uso specifiche, dettate con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 11 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

Art. 22.

Verande

1. In quanto misure per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili le verande in zone miste, compresi i centri storici, non sono considerate ai fini del calcolo della volumetria, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, e successive modifiche, purché siano soddisfatti i seguenti presupposti:

a) la veranda deve essere realizzata quale ampliamento di unità abitative di edifici legalmente esistenti alla data del 4 settembre 2007 o il cui permesso di costruire è stato rilasciato prima di tale data;

b) una veranda per lo sfruttamento passivo dell'energia solare deve essere costruita contro una parete esterna di massa sufficiente, in termini di capacità di accumulo di calore, ed essere termicamente divisibile dai locali re-

trostanti. La distanza tra la parete esterna dell'edificio e la parte vetrata della veranda non può superare i 3,50 m. Deve essere garantita la trasmissione di calore all'interno dell'edificio;

c) la veranda non può essere dotata di un impianto di riscaldamento;

d) la superficie lorda di una veranda non può superare l'8% della superficie della relativa unità abitativa. La superficie lorda della veranda può sempre raggiungere i 9 m² e in nessun caso può superare i 30 m²;

e) per un sufficiente isolamento termico, i componenti della struttura della veranda devono rispettare i coefficienti di trasmissione del calore di $U_w \leq 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ o $U_g \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$;

f) la superficie vetrata non può essere inferiore al 70% della facciata della veranda;

g) in zone dotate di piano di attuazione o di recupero, la possibilità di realizzare verande ai sensi del presente regolamento deve essere prevista dal piano.

2. La disciplina per le verande prevista dal presente regolamento non trova applicazione se per un'unità abitativa è già stata realizzata una veranda a norma dell'art. 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e delle direttive di cui alle delibere della Giunta provinciale n. 4172 del 10 novembre 2008, ovvero n. 1049 dell'8 luglio 2013.

3. Le verande realizzate a norma dell'art. 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e delle direttive di cui al comma 2, non sono considerate ai fini del calcolo della volumetria, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, e successive modifiche.

Art. 23.

Norma transitoria

1. Le procedure per l'approvazione di progetti già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere concluse nel rispetto delle norme in vigore fino a tale data. Gli interventi edilizi già autorizzati possono essere eseguiti entro i termini previsti dalla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.

Art. 24.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione una volta espletata la procedura d'informazione prevista nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 marzo 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

25R00320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 marzo 2025, n. 7.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, “Regolamento per l'immatricolazione e l'abilitazione alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile”.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 3 aprile 2025 - Sez. Gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 18 marzo 2025, n. 181;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «sei».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è inserito il seguente comma:

«2-bis. La patente di I categoria abilita le persone titolari di patente di servizio da almeno tre anni anche alla guida di autocarri fino a 4.250 kg di massa massima autorizzata che siano alimentati da combustibili alternativi ai sensi dell'art. 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è inserito il seguente comma:

«3-bis. La patente di categoria IA abilita alla guida di autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere in ogni caso agganciato un rimorchio leggero.».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è inserito il seguente comma:

«4-bis. La patente di categoria IA e IV abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di categoria IA e da un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata non può superare i 3.500 kg.».

5. Nel comma 13 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, dopo le parole «guida di autoveicoli di I,» è inserita la parola «IA,».

6. Alla fine del comma 16 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: «La patente di servizio della categoria IA può essere conseguita da persone che abbiano compiuto il 21° anno di età.».

7. Alla fine del comma 18, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per l'ottenimento della patente di servizio di categoria IA il/la richiedente dovrà essere già in possesso della patente di servizio di categoria I da almeno tre anni, presentare un certificato medico per patenti superiori che includa anche i tempi di reazione, e superare il prescritto esame teorico pratico dopo aver frequentato lo specifico corso dalla durata di otto ore. Per l'ottenimento della patente di servizio di categoria IA + IV il/la richiedente dovrà essere già in possesso della patente di servizio di categoria IA e I + IV e sostenere una prova pratica di guida.».

8. Il comma 23 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è così sostituito:

«23. La patente di servizio ha una validità pari a quella della patente civile più ulteriori sessanta giorni ed è rinnovabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età o fino alla cessazione dal servizio attivo, purché sussistano i requisiti di cui al comma 16; oltre il sessantacinquesimo anno di età può essere concessa, entro un anno, su richiesta la proroga della validità dietro presentazione di una relativa domanda e di uno stato di servizio.».

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Per l'ottenimento e il rinnovo della patente di servizio della categoria IA dovrà essere presentato un certificato medico per patenti superiori che includa anche i tempi di reazione, rilasciato da una delle autorità sanitarie previste dall'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

Art. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Qualora il/la titolare sia già in possesso di una patente di servizio nel nuovo formato card di cui all'allegato A, ogni variazione che debba comparire sul



documento di guida comporta la stampa di una nuova patente che potrà essere consegnata al/alla titolare solo previa restituzione di quella vecchia.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Per il rinnovo della patente di servizio della categoria IA, in aggiunta al rinnovo della patente civile dovrà essere presentato anche un certificato medico per patenti superiori che includa i tempi di reazione.»

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è così sostituito:

«1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni di servizio è composta dal direttore/dalla direttrice dell'Agenzia per la protezione civile, che la presiede, o da una persona di sua nomina, da un esperto designato/un'esperta designata dal Corpo permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia di Bolzano e da un esperto designato/un'esperta designata dall'Unione provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige. Se il candidato/la candidata all'esame appartiene al Corpo forestale provinciale o presta servizio nell'ambito della Protezione civile, al posto dell'esperto/esperta dell'Unione provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige a far parte della commissione sarà un esperto/un'esperta del Corpo forestale provinciale ovvero della Protezione civile.»

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è così sostituito:

«2. Le patenti di servizio rilasciate a chi è titolare di patente civile hanno una validità pari a quella di quest'ultima più ulteriori sessanta giorni.»

Art. 6.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è così sostituita:

«*b*) dichiarazione di conformità del veicolo omologato o certificato di conformità UE (COC) del costruttore o, in alternativa, certificato di approvazione di cui all'art. 76, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;».

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è abrogata.

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è così sostituito:

«1. I veicoli dell'Agenzia per la protezione civile nonché quelli del Servizio protezione calamità dell'Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca, dell'Associazione provinciale Soccorso acquatico Alto Adige e della Federazione unità cinofili da soccorso Alto Adige di

cui all'art. 1, comma 2, lettere *c*), *d*) ed *e*) possono essere attrezzati con i dispositivi supplementari di segnalazione visiva e acustica (lampeggiante blu e sirena) di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 23 ottobre 2009, n. 247.».

2. Il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è così sostituito:

«2. Per i veicoli del Servizio protezione calamità dell'Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca, dell'Associazione provinciale Soccorso acquatico Alto Adige e della Federazione unità cinofili da soccorso Alto Adige l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu (fissi o mobili) è consentito qualora il loro intervento sia stato disposto dalla Centrale provinciale di emergenza. I veicoli dell'Agenzia per la protezione civile possono attivare i dispositivi acustici supplementari di allarme e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu (fissi o mobili) secondo le disposizioni del direttore/della direttrice dell'Agenzia per la protezione civile.»

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è così sostituito:

«1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone titolari di patenti di servizio rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Alle persone che alla data di entrata in vigore del decreto sono titolari di una patente di servizio da almeno tre anni e hanno un'età minima di ventuno anni può essere concessa la patente di servizio della categoria IA se ne fanno richiesta presentando un certificato medico per patenti superiori che include i tempi di reazione e hanno frequentato uno specifico corso abbreviato della durata di cinque ore senza obbligo di sostenere l'esame finale.

La presente norma transitoria è valida per due anni a partire dall'approvazione del corso specifico da parte del direttore/della direttrice dell'Agenzia per la protezione civile.»

Art. 9.

1. Gli allegati A, C e D del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 marzo 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

25R00321



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2025, n. 12.

Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 Ordinario del 31 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 «Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 7/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1:

1) la lettera *f*) del comma 1 è abrogata;

2) la lettera *b*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*b*) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle porzioni di territorio urbanizzate come definite ai sensi del comma 7 nelle quali gli interventi devono rispettare le previsioni del piano di gestione dell'area naturale protetta; nelle aree naturali protette per le quali non stato approvato il piano di gestione, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nel rispetto della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nelle zone territoriali omogenee A e B di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ovvero nelle porzioni di territorio urbanizzate come definite ai sensi del comma 7. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere realizzati previo nulla osta di cui all'art. 28 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche»;

3) alla lettera *c*) del comma 2 le parole: «sono comunque consentiti gli interventi di cui all'art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 sono consentiti purché ricadenti nelle porzioni di territorio urbanizzate come definite ai sensi del comma 7, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, per gli interventi di miglioramento sismico»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1-*sexies*, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione inferiore a 50 mila

abitanti, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione pari o superiore a 50 mila abitanti ed entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione pari o superiore a 100 mila abitanti, con deliberazione del consiglio comunale è possibile individuare specifiche porzioni di territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico, paesaggistico, geomorfologico, ambientale ed architettonico, escludere o limitare gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6. Fino alla scadenza dei termini di cui al periodo precedente sono sospese le segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA) e le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; le SCIA e le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione sono regolate, a eccezione dei mutamenti di destinazione d'uso da turistico ricettivo ad altra destinazione che restano in ogni caso sospesi, dalle disposizioni previste dalla disciplina previ gente purché alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano maturate le condizioni di cui, rispettivamente, all'art. 23, commi 1, 3 e 4, e all'art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche. Decorso un anno dalla scadenza di cui al periodo precedente, i comuni possono aggiornare le deliberazioni approvate o, nel caso non abbiano deliberato, approvare le deliberazioni per la prima volta. Le esclusioni introdotte con le deliberazioni di cui al presente comma sono efficaci anche nei confronti delle deliberazioni precedentemente approvate ai sensi della presente legge, fatti salvi i titoli edilizi rilasciati.»;

5) dopo la lettera *c*) del comma 7 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) i lotti di terreno che, ancorché non individuati nelle lettere *a*), *b*) e *c*), sono serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, purché divisi, da strade dotate delle reti di servizi di pubblica utilità di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167) e successive modifiche, da frontistanti aree individuate dalle precedenti lettere.»;


6) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis*. Gli interventi previsti dalla presente legge sono consentiti per gli edifici la cui superficie ricada, per almeno il 30 per cento, nelle porzioni di territorio urbanizzate di cui al comma 7.»;

b) all'art. 2:

1) la lettera *d*) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«*d*) le premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente interessato dal programma, in misura non superiore al 60 per cento della superficie lorda esistente; il programma può anche riconoscere, al soggetto privato che realizzi opere pubbliche e/o ceda aree all'amministrazione, nuove volumetrie indipendentemente dal



recupero degli edifici esistenti, da realizzare su aree trasformate o su aree libere, o prevedere la modifica della destinazione di zona di aree, anche libere;»;

2) alla lettera *f*) del comma 4 dopo la parola: «la» è inserita la seguente: «eventuale»;

3) al comma 10, il numero: «5» è sostituito dal seguente: «10»;

c) all'art. 3:

1) al comma 2 le parole: «delle medie e grandi strutture di vendita di cui all'art. 24, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di grandi strutture di vendita, di cui all'art. 22, comma 1, lettera *c*), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche»;

2) al comma 3 le parole: «condizione obbligatoria per realizzare gli interventi di cui al presente articolo e devono essere ultimati prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di apposito atto d'obbligo»;

3) alla lettera *a*) del comma 6, la parola: «, servizi» è soppressa;

4) alla lettera *b*) del comma 6, la parola: «, servizi» è soppressa;

5) al comma 8 il numero: «5» è sostituito dal seguente: «10»;

d) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Ambiti territoriali di delocalizzazione). — 1. I comuni, con una o più deliberazioni di consiglio comunale da approvare ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 36/1987 e successive modifiche, individuano, anche su proposta dei privati, specifici e puntuali ambiti territoriali nei quali, per la presenza di vincoli urbanistici di inedificabilità, di aree del demanio marittimo, di fasce di rispetto delle strade pubbliche, ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche, di aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali, nonché agli standard previsti nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 e successive modifiche o di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, sono consentiti, previa acquisizione di idoneo e valido titolo abilitativo, previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o del permesso di costruire convenzionato previsto nell'art. 28-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, interventi di demolizione degli edifici esistenti con delocalizzazione totale in diversi ambiti individuati, con le medesime deliberazioni, tra le aree trasformabili, prevedendone, ove necessario, il cambio della destinazione d'uso oltreché il superamento degli indici edificatori.

2. L'intervento di delocalizzazione comporta il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 40 per cento, in superamento degli indici edificatori. In caso di cessione gratuita all'amministrazione comunale dell'area rimasta libera, la percentuale di cui al periodo precedente è incrementata di un ulteriore 5 per

cento e l'eventuale bonifica della stessa, ove necessario, è a carico del proponente, da regolare con atto d'obbligo e da realizzare nel corso di validità del titolo abilitativo edilizio.

3. L'intervento di cui al presente articolo, inoltre, può prevedere, a esclusione del mutamento finalizzato all'apertura di grandi strutture di vendita di cui all'art. 22, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 22/2019, il mutamento della destinazione d'uso tra quelle compatibili o complementari come di seguito individuate:

a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;

b) produttivo, direzionale e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita.

4. Al fine di promuovere la qualità urbanistica, edilizia e architettonica degli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio, le premialità consentite dal presente articolo sono aumentate del 10 per cento per interventi di enti pubblici nel caso in cui gli interventi siano realizzati mediante la procedura del concorso di progettazione.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.»;

e) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Disposizioni per il mutamento di destinazione d'uso). — 1. Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all'art. 1, i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure previste dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 36/1987 e successive modifiche, possono prevedere l'ammissibilità, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi per una superficie lorda complessiva massima di 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali previste nell'art. 23 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, con esclusione di quella rurale, oppure possono escludere del tutto l'applicazione del presente articolo.

2. Con la deliberazione prevista al comma 1, i comuni, al fine di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti ovvero di edifici o di complessi edilizi in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, possono consentire gli interventi di cui al comma 1:

a) per zone omogenee del Piano regolatore generale o per ambiti territoriali determinati, individuando i mutamenti di destinazione d'uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell'art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, anche escludendo specifici edifici o aree, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1;

b) per singoli edifici o complessi edilizi, individuando i mutamenti di destinazione d'uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell'art. 23-ter del decreto



del Presidente della Repubblica n. 380/2001, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1.

3. Decorso il termine previsto nel comma 1 senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui all'alinea del comma 2, si applicano in via diretta, con mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari di cui all'art. 3, comma 6, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, agli edifici esistenti per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, purché non ricadenti:

a) nell'ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;

b) nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR.

4. Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l'apertura di grandi strutture di vendita previste dall'art. 22, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 22/2019.

5. Sono fatte salve le deliberazioni dei consigli comunali già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

f) all'art. 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico sono consentiti, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 metri quadrati di superficie; tale incremento è aumentato di un ulteriore 5 per cento, fino ad un massimo di 80 metri quadrati, nel caso si tratti di interventi di bioedilizia, quali tetti verdi o tetto giardino, tali da garantire un miglioramento dell'ossigenazione dell'aria, una migliore integrazione dell'edificio rispetto al contesto paesaggistico-geomorfologico ed un maggior risparmio energetico. Per gli edifici a destinazione non residenziale l'incremento massimo è di 150 metri quadrati.»;

2) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e, negli edifici a schiera, per ogni singola unità immobiliare dotata di specifica autonomia funzionale. Gli interventi di efficientamento energetico devono garantire, se l'edificio è inferiore alla classe C, il miglioramento di due classi di certificazione energetica e se l'edificio è in classe C o superiore, di una classe. Gli interventi di miglioramento sismico sono consentiti in tutto il territorio comunale, indipendentemente dal requisito del territorio urbanizzato previsto nell'art. 1, comma 7»;

3) al comma 3 le parole: «Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati, per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.» sono soppresse;

4) dopo la lettera a) del comma 4 è inserita la seguente:

a-bis) anche al di fuori delle porzioni di territorio urbanizzato, purché per motivate ragioni e comunque all'interno del medesimo lotto in cui ricade l'edificio;»;

5) il comma 6 è abrogato;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le deliberazioni dei consigli comunali già approvate cessano di avere efficacia, unitamente alla conseguente modifica apportata alle norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici generali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

g) all'art. 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il perseguimento di almeno una finalità previste nell'art. 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici, per i quali è consentito un incremento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali l'incremento massimo consentito non può superare il 15 per cento della superficie coperta; sono, inoltre, sempre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con incremento fino a un massimo del 40 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l'incremento massimo consentito non può superare il 20 per cento della superficie coperta. Tali interventi sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 deve consistere in interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

1-ter. La ricostruzione, successiva alla demolizione, di cui al comma 1 può avere luogo, anche ridistribuendo la superficie o la volumetria assentite in più edifici, su lotti diversi, purché ricadenti nella medesima zona e sottozona di piano regolatore e con uguali indici edificatori, oltre che significativamente vicini secondo la valutazione del comune che tenga conto della omogeneità dei lotti dal punto di vista urbanistico e dell'impatto sulle dotazioni territoriali. In tutte le ipotesi di ricostruzione su lotti diversi l'intervento deve essere autorizzato mediante il permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 7.

1-quater. La ricostruzione di cui al comma 1, con le relative premialità, può avvenire, per motivate ragioni, anche al di fuori delle porzioni di territorio urbanizzato, purché comunque all'interno del medesimo lotto in cui ricade l'edificio.

1-quinquies. Per il perseguimento di una o più delle finalità previste nell'art. 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono inoltre consentiti, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale, ancorché non computati ai fini del ri-



lascio del titolo edilizio, ad esclusione di quelli funzionali e connessi all'attività agricola. Tale recupero di volumi o superfici è consentito fino al 20 per cento del volume o della superficie di ogni edificio e fino a un massimo di 100 metri quadrati. Le parti recuperate assumono la destinazione dell'edificio di riferimento.

1-*sexies*. Nei comuni a cui è stato conferito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esercizio delle funzioni in materia di governo del territorio ai sensi dell'art. 9, comma 67, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, gli interventi di cui ai commi 1 e 1 quinquies sono subordinati all'approvazione di una apposita deliberazione di consiglio comunale con la quale possono essere individuate zone dello strumento urbanistico generale ovvero ambiti territoriali nei quali, in ragione di particolari caratteristiche di tipo urbanistico, paesaggistico o ambientale, tali interventi possono essere esclusi o limitati. Nelle more dell'approvazione di tale deliberazione, per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all'art. 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l'incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 è consentito:

a) il mantenimento della destinazione d'uso in essere;

b) i mutamenti di destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti, indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione, nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi;

c) i mutamenti di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, previsti nell'art. 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

d) il mantenimento, per gli edifici a destinazione mista, di una o più delle destinazioni esistenti anche con quote diverse;

e) nel rispetto di quanto previsto alle lettere precedenti, il mutamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione edilizia che interessi almeno il 60 per cento dell'edificio, senza incremento della volumetria o della superficie lorda esistente.»;

4) il comma 3 è abrogato;

5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo, con esclusione di quelle che consentono il cambio di destinazione d'uso dell'edificio, si applicano anche alle opere di urbanizzazione secondaria, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. La legittimità della preesistenza non deve essere dimostra-

ta per gli interventi realizzati prima della data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e successive modifiche. L'esistenza dei fabbricati a quella data può essere dimostrata tramite documenti probanti, quali estratti catastali, riprese fotografiche, estratti cartografici e altri documenti d'archivio. Per gli immobili realizzati successivamente, la legittimità della preesistenza dei fabbricati deve essere dimostrata ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. La determinazione della consistenza delle opere di cui al presente comma è calcolata, in relazione allo stato di fatto dell'edificio, mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato.»;

h) all'art. 8:

1) al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 3» sono inserite le seguenti: «*3-bis*» e le parole: «queste ultime» sono sostituite dalle seguenti: «questi ultimi, che possono essere reperiti su aree adiacenti all'intervento ovvero su aree accessibili all'interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall'area di intervento.»;

2) al comma 1 le parole: «eventualmente già» sono soppresse;

3) al comma 2 le parole: «L'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 è subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui agli articoli 3, *3-bis*, 4, 5, 6 e 7 sono realizzati indipendentemente dalle disposizioni normative, regolamentari e gestionali degli strumenti urbanistici comunali e sono subordinati»;

4) al comma 3 le parole: «degli incrementi» sono sostituite dalle seguenti: «dei mutamenti di destinazione d'uso»;

5) al comma 4 dopo le parole: «Per gli edifici industriali e artigianali» sono inserite le seguenti: «ricadenti nelle zone D ai sensi del d.m. 1444/1968»;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, *3-bis*, 4, 5 e 6 si applicano una sola volta e non sono cumulabili tra loro. Le premialità volumetriche di cui ai suddetti interventi non sono cumulabili con quelle realizzate ai sensi di altre leggi regionali e statali. Tali premialità non si sommano con gli eventuali incrementi conseguenti alla conversione, in fase di progetto, tra superficie utile lorda e volumetria.»;

7) al comma 6 le parole: «, realizzati mediante interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria o superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti,» sono soppresse;

8) al comma 10 dopo le parole: «di cui agli articoli 3» sono inserite le seguenti: «*3-bis*»;

9) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-*bis*. Gli interventi di cui agli articoli 3, *3-bis*, 4 e 6, con una superficie lorda esistente superiore a 1.000 metri quadrati, sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo, il cui ottenimento è subordinato all'esito di una apposita conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, convocata entro novanta gior-



ni dall'istanza di intervento, con la partecipazione delle amministrazioni interessate dall'intervento. Nella conferenza di servizi la struttura regionale competente in materia urbanistica esprime un parere sulla conformità alla presente legge. Nella convocazione della conferenza di servizi l'ufficio comunale preposto al rilascio dei titoli abilitativi allega per ciascuna proposta un apposito parere tecnico contenente:

a) le verifiche sulla legittimità delle consistenze edilizie e sull'applicabilità della presente legge, con puntuale riferimento alla disposizione in cui rientra l'intervento proposto;

b) la verifica sui dati dimensionali;

c) la verifica sulla quantità e sulla localizzazione delle aree di cessione per gli *standard* urbanistici ovvero, in sostituzione, sulla loro monetizzazione.

10-ter. Gli interventi previsti negli articoli 5 e 6 sono ammessi anche nei comuni dotati di programma di fabbricazione.

10-quater. Qualora gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 afferiscano alla prima casa, è riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione del consiglio comunale, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

10-quinquies. Nel caso in cui la disciplina di tutela e di uso, di cui al PTPR, non consenta la ristrutturazione edilizia, i cambi di destinazione d'uso previsti dagli articoli 3, 4 e 6 possono essere realizzati, senza incrementi di volume o superficie, contestualmente ad interventi di restauro o risanamento conservativo.»

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 «Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 13/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano, compreso nel titolo, le parole: «turistico ricettivi» queste sono sostituite dalle seguenti: «turistico ricettivi, sanitari e socio sanitari, assistenziali»;

b) all'art. 3:

1) all'alinea del comma 1 le parole da: «alla data del 1° giugno 2017» fino a: «qualora sussistono le seguenti condizioni:» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2024, n. 105 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica) qualora sussistano le seguenti condizioni:»;

2) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalle seguenti:

«a) l'edificio ove è ubicato il sottotetto deve essere stato legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;

a-bis) siano destinati a prima casa di abitazione successivamente al loro recupero per un periodo minimo di 10 anni, salvo che siano attigui o annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio»;

3) alla lettera c) del comma 1 le parole: «il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16)» sono soppresse;

4) dopo la lettera f) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«f-bis) per ciascun locale, ad esclusione di quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16).»;

c) dopo il comma 3 dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 non è previsto per l'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di proprietà del comune o delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER).»;

d) il comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con esclusione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f), anche alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), ad eccezione degli edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relative a disposizioni per il conferimento di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia a Roma Capitale nonché ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti

1. All'art. 9 della legge regionale n. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 62 le parole da: «previa consultazione» a: «può presentare osservazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «garantendo idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate per trenta giorni presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso; nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni.»;

b) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«66. Le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l'approvazione delle varianti di cui ai commi 64, lettera a) e 65 si applicano, inoltre, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti. Sono fatte salve le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l'approvazione delle varianti di cui ai commi da 61 a 65 per i comuni che, alla data del 30 giugno 2024, abbiano già sottoscritto la convenzione di cui al comma 67.»;



c) dopo il comma 67 sono inseriti i seguenti:

«67-bis. La Regione esercita il potere di diretti-
va, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle fun-
zioni conferite. A tal fine, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio competente del comune delegato trasmette
annualmente alla Regione un elenco dei provvedimenti
approvati.

La Regione può effettuare controlli, anche a campione,
sui procedimenti in corso e conclusi; a tale scopo può ri-
chiedere ai comuni informazioni e copia della documen-
tazione amministrativa e tecnica.

67-ter. La Regione esercita i poteri sostitutivi in
caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni conferite, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della legge regio-
nale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni
a livello regionale e locale per la realizzazione del de-
centramento amministrativo) e successive modifiche e
dall'art. 49 dello Statuto.

67-quater. La Regione, previa contestazione, di-
spone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca
delle funzioni conferite:

a) qualora, nell'effettuare i controlli di cui
al comma 67-bis, accerti ripetute e gravi violazioni
nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

b) in caso di reiterato ricorso alla procedura
sostitutiva, previsto nel comma 67-ter, in conseguenza
dell'omesso esercizio delle funzioni conferite.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo

1. La lettera g) del comma 2 dell'art. 5 della legge re-
gionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commer-
cio) e successive modifiche è sostituita dalla seguente:

«g) ai teatri, alle sale cinematografiche e ai centri
culturali polifunzionali, ad eccezione di quelli oggetto di
interventi, secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge
regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rige-
nerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive
modifiche, per lo svolgimento delle attività commerciali,
artigianali e di servizi, all'interno degli edifici all'uso
destinati, nel limite massimo del 30 per cento della super-
ficie complessiva e purché gli spazi ricavati, dove svolger-
e le suddette attività commerciali, artigianali o di servizi,
anche in condivisione di sede, non superino le dimensioni
massime previste per un esercizio di vicinato.».

2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 2 luglio
2020, n. 5 (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo)
è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale, con regolamento di attua-
zione e integrazione, adottato ai sensi dell'art. 47, com-
ma 2, lettera b), dello Statuto, su proposta dell'Assessore
competente in materia di urbanistica ed edilizia e di con-
certo con quello competente in materia di cultura, sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del settore e la commissione consiliare competente, definisce,
in armonia con i principi di libertà dell'iniziativa
economica privata e di tutela delle sale cinematogra-
fiche esistenti, i requisiti tecnici minimi delle sale e arene

cinematografiche necessari al rilascio dell'autorizzazione
unica, per una equilibrata e razionale distribuzione e uno
sviluppo qualificato sul territorio, sulla base di indicatori
che tengono conto del rapporto tra la densità della popo-
lazione, nei diversi bacini d'utenza, in base alla presenza
di sale cinematografiche, numero di posti e di schermi,
anche a livello intercomunale.».

3. L'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 37
(Normative urbanistiche per i complessi di sale cinemato-
grafiche) è sostituito dal seguente:


«Art. 2 (*Disposizioni per gli immobili destinati alle
attività cinematografiche, a teatri e a centri culturali poli-
funzionali*). — 1. In attuazione dell'art. 28, comma 5,
della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del
cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche, pre-
via acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia edilizia) e successive modifiche, al
fine di tutelare la funzione degli immobili destinati alle
attività cinematografiche, a teatri e a centri culturali poli-
funzionali, di consentire interventi per la ristrutturazione
e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e di
realizzare nuove sale per l'esercizio cinematografico e
per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, sono
sempre consentiti, in tutte le zone di piano regolatore ge-
nerale, gli interventi diretti di cui ai seguenti commi.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, purché in attività
e non chiusi o di smessi, è consentita la rifunzionalizza-
zione, anche con la realizzazione di un complesso di sale
cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei,
sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre
d'arte, librerie, con la possibilità di destinare fino al 50
per cento della superficie di progetto ad attività commer-
ciali, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da thè, pale-
stre ed attività ad esse assimilabili; previa sottoscrizione
di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifi-
che, è possibile destinare alle attività indicate al periodo
precedente una superficie superiore al 50 per cento.

3. In alternativa agli interventi di cui al comma 2 sono
consentiti per:

a) gli immobili di cui al comma 1, purché in attività
e non chiusi o dismessi, interventi di ristrutturazione edi-
lizia, con incremento fino al 15 per cento della volume-
tria o della superficie lorda esistente, o di demolizione e
ricostruzione, con un incremento della volumetria o della
superficie lorda esistente fino a un massimo del 30 per
cento della volumetria o della superficie lorda esistente,
nonché interventi per il recupero di volumi e delle super-
fici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti;

b) realizzare nuove sale per l'esercizio cinemato-
grafico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali,
interventi di ristrutturazione edilizia, con incremento fino
al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda
esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incre-
mento della volumetria o della superficie lorda esistente,
fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o



della superficie lorda esistente, a condizione che almeno l'incremento sia destinato a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali;

c) realizzare nuove sale per l'esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, interventi per il recupero di volumi e di superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti aventi qualunque destinazione d'uso ad eccezione di quella rurale da destinare a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali.»

Art. 5.

Attuazione dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, comuni e altri enti locali e successive modifiche

1. Alle deliberazioni previste nell'art. 58, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 si applicano le seguenti procedure:

a) le deliberazioni relative al solo mutamento della destinazione d'uso urbanistica di edifici e delle relative aree pertinenziali sono approvate, ferme restando le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, dal consiglio comunale e determinano automaticamente l'effetto di variante allo strumento urbanistico;

b) le deliberazioni che prevedono, oltre a quanto previsto alla lettera a), ampliamenti degli edifici, non eccedenti il 20 per cento della volumetria esistente, sono approvate dal consiglio comunale secondo la procedura di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche, con i tempi ridotti della metà;

c) le deliberazioni che prevedono, oltre quanto previsto alla lettera a), il mutamento della destinazione d'uso urbanistica di aree ovvero ampliamenti degli edifici eccedenti il 20 per cento della volumetria esistente, sono approvate dal consiglio comunale secondo la procedura di cui all'art. 4 della legge regionale n. 36/1987 e successive modifiche, con i tempi ridotti della metà.

Art. 6.

Coordinamento e semplificazione delle procedure di valutazione ambientale

1. Nei casi in cui un progetto, sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli articoli 19 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, richieda una variante urbanistica, l'autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo partecipa alla procedura di VIA, contribuendo ad assicurare che la valutazione della sostenibilità dell'intervento comprenda anche gli effetti sull'ambiente derivanti dalle modifiche al piano.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del-

la presente legge, su proposta degli assessori competenti, sono definite le modalità operative per l'espressione del contributo di cui al comma 1, nonché per il coordinamento tra le rispettive autorità competenti in materia di VIA e VAS.

3. Restano ferme le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 169 (Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. «Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS») in relazione alle modifiche di piani e programmi non soggette a VAS.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) installazione, sugli edifici esistenti, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq, nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 7 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modifiche;»;

b) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

«f-ter) installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze, che superino i limiti di cui all'allegato B, punto B.37 al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017;»;

c) dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:

«g-ter) realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili, aperti su più lati, o di manufatti accessori o volumi tecnici, con volume emergente fuori terra, che superino i limiti di cui all'allegato B, punto B.17 al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017;»;

d) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis) posa in opera soprasuolo di manufatti di cui all'allegato B, punto B.24, al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017, con dimensioni superiori a 15 mc, fino a 30 mc;»;

e) dopo la lettera l-ter) sono aggiunte le seguenti:

«l-quater) realizzazione di nuove strutture, relative all'esercizio dell'attività ittica, che superino i limiti di cui all'allegato B, punto B.30, al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017;

l-quinquies) posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei, previsti nell'art. 153, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate, che superino i limiti previsti nell'allegato B, punto B.36 al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017.».



Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 «Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 8/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburante con le relative attrezzature, dai manufatti per i servizi all'automobile e all'automobilista e per le autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.»;

b) all'art. 10:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici; qualora insista in ambiti sottoposti a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero nelle zone territoriali omogenee A, il progetto è approvato con la procedura prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive).»;

2) il comma 1 ter è abrogato;

c) all'art. 11-bis:

1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) per le strade comunali e per quelle ricadenti nei centri abitati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato a un massimo di metri cubi 0,25/1 metro quadrato fino a 5.000 metri quadrati di superficie utile disponibile, e da un minimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato per la superficie eccedente i 5.000 metri quadrati fino a 10.000 metri quadrati di superficie.»;

2) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

3) alla lettera c) del comma 1 le parole: «metri cubi 0,30/1 metro quadrato» sono sostituite dalle seguenti: «metri cubi 0,35/1 metro quadrato»;

4) alla lettera d) del comma 1 le parole: «metri cubi 0,40/1 metro quadrato» sono sostituite dalle seguenti: «metri cubi 0,45/1 metro quadrato»;

5) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dal calcolo degli indici di edificabilità, previsti nel comma 1, i volumi tecnici strettamente necessari al funzionamento dell'impianto stesso e le superfici e i volumi destinati al ricovero del gestore, comprendenti locale spogliatoio e servizio igienico a uso esclusivo, nella misura massima di 15 metri quadrati di superficie utile.»;

d) gli articoli 13 e 14 sono abrogati.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 «Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 36/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1:

1) alla lettera e) del comma 1 le parole: «, per ogni singola funzione prevista,» sono soppresse;

2) dopo la lettera f) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«f-bis) ferma la preventiva approvazione unitaria del piano o del programma di cui al comma 1, l'attuazione di comparti di intervento, al fine di consentire la realizzazione parziale delle previsioni edificatorie attraverso convenzionamenti autonomi, purché sia garantita l'autonomia funzionale di ogni singolo comparto ovvero sia garantita la fruibilità e funzionalità degli interventi edilizi con opere atte ad assicurare le necessarie infrastrutture per la mobilità, la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria, nonché la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, contenute nel piano attuativo approvato in misura proporzionale alle previsioni edificatorie attuate.»;

3) al comma 3 le parole: «con deliberazione consiliare nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), e d) ovvero» sono soppresse;

4) al comma 3 le parole: «nelle ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere e) ed f)» sono soppresse;

5) al comma 3 le parole: «nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) ed f),» sono soppresse;

6) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il presente articolo si applica anche ai piani attuativi, previsti nel comma 1, ripianificati dallo strumento urbanistico comunale, purché ad esso ancora conformi, limitatamente alle parti non ancora attuate.»;

b) all'art. 1-bis:


1) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

«c-bis) l'aumento delle volumetrie o delle superfici fondiarie rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico purché contenute entro l'1 per cento di quanto assentito e a condizione che sia garantita la dotazione minima degli standard di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).»;

2) alla lettera d) del comma 2 il numero: «10» è sostituito dal seguente: «15»;

3) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:

«e-bis) le cubature poste oltre i 5 metri di altezza di ogni interpiano, ove non sia prevista la presenza co-



stante di addetti, relative a edifici destinati ad attività, tra loro sempre compatibili, industriali e della logistica; tali cubature restano escluse dal computo della volumetria consentita dal piano attuativo, fermo restando il rispetto dell'altezza massima e del rapporto di copertura imposti dal piano. A seguito dell'applicazione di tale modifica, la dotazione di standard urbanistici deve risultare già soddisfatta dal piano stesso. Le cubature di cui alla presente lettera non possono essere riconvertite ad altro uso;»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le modifiche, previste nel comma 2, possono essere apportate, con le procedure previste nel comma 3, anche ai piani attuativi di cui all'art. 1, comma 1, inclusi i piani di zona di cui alla legge n. 167/1962, ripianificati dallo strumento urbanistico comunale, purché ad esso ancora conformi, limitatamente alle parti non ancora attuate.»;

5) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

«3-quater. Qualora le modifiche di cui al comma 2, lettere da a) a p), non interessino aree o comparti compresi all'interno di beni di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, non è necessario il parere previsto nell'art. 55 del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR).»;

c) all'art. 1-ter: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta comunale, anche su istanza del soggetto attuatore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, effettua l'accertamento delle condizioni per l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato previsto nell'art. 28-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e, con la medesima deliberazione, autorizza l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree da cedere a titolo di *standard* urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l'utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari e autorizza la stipula della convenzione.»;

2) il comma 2 è abrogato;

d) dopo l'art. 1 quinquies è inserito il seguente:

«Art. 1-sexies (Ripianificazione di piani o programmi non attuati in variante al Piano regolatore generale). — 1. I piani attuativi o programmi urbanistici comunque denominati di iniziativa privata, in caso di mancata attuazione entro tre anni dall'approvazione per cause non ascrivibili al soggetto proponente, o che necessitano di essere ripianificati per recuperare l'equilibrio economico, e quindi la sostenibilità, o per assumere destinazioni più consone in variante alle precedenti, non più sostenibili anche in relazione ai cambiamenti socio-economici dei contesti urbani, possono essere ripianificati in variante al PRG su iniziativa dello stesso proponente secondo quanto previsto dai seguenti commi.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il proponente presenta al comune la proposta di un nuovo piano o programma ai sensi dell'art. 4.

3. Il comune esamina la proposta e si pronuncia sulla ammissibilità della stessa entro novanta giorni dalla presentazione. In caso di omessa pronuncia del comune nel termine di cui sopra, il proponente può richiedere l'intervento sostitutivo regionale secondo quanto previsto nei seguenti commi.

4. L'interessato intima al comune di provvedere in ordine al piano attuativo o programma urbanistico comunque denominato nel termine di trenta giorni, trascorso infruttuosamente il quale lo stesso inoltra, alla direzione della competente struttura regionale, istanza per la nomina di un Commissario *ad acta*.

5. La direzione della competente struttura regionale provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento di adozione o di rigetto del piano attuativo o del programma urbanistico comunque denominato entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

6. Il Presidente della Regione o l'assessore regionale competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, nomina, nei successivi quindici giorni, un Commissario *ad acta*.

7. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla nomina di cui al comma 6, il Commissario *ad acta* assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la adozione o il rigetto del piano attuativo o del programma urbanistico comunque denominato in variante al PRG.

8. Il piano attuativo o il programma urbanistico comunque denominato in variante allo strumento urbanistico generale è adottato dal Commissario *ad acta* con i poteri previsti dall'ordinamento comunale, pubblicato all'albo pretorio e nel sito *web* del comune e, ultimata la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della variante per ulteriori novanta giorni, trasmesso alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, commi 2 e seguenti.

9. Gli oneri derivanti dall'attività del Commissario *ad acta* sono posti a carico del comune inadempiente.»;

e) dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Utilizzazione delle aree a standard e servizi). — 1. Il comune può valutare, nell'ambito delle aree di standard ricomprese all'interno dei piani convenzionati, nonché di aree destinate a verde pubblico, sportivo e sociale previste dagli strumenti urbanistici, la possibilità della loro realizzazione e gestione anche da parte di soggetti privati ovvero da parte dei proprietari delle aree.

2. I comuni stipulano convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, con le quali viene concesso l'utilizzo in diritto di superficie, in forma esclusiva, delle citate aree; tali soggetti possono realizzare attività, progetti ed iniziative anche attraverso l'utilizzo di risorse economiche private.

3. Con la convenzione si stabilisce la quota parte dei profitti derivati anche da attività gestionali da investire per il mantenimento, la valorizzazione dei servizi sopra indicati, nonché ulteriori interventi volti alla riqualifica-



zione, realizzazione di marciapiedi, strade, arredo urbano e realizzazione di parchi pubblici e simili, nello stesso ambito, assicurando al contempo un ritorno economico per l'amministrazione comunale.

4. La Giunta comunale autorizza la stipula della convenzione.»;

f) dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Incremento di aree per servizi pubblici o di uso pubblico). — 1. I comuni, per ridurre il consumo di nuovo suolo, incrementare la dotazione di alloggi sociali e assicurare una migliore utilizzazione del suolo trasformabile, con la procedura di cui all'art. 4 possono incrementare la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, anche attraverso l'utilizzo di zone agricole, limitatamente al soddisfacimento della sola quota di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport di cui all'art. 3, secondo comma, lettera c), del d.m. 1444/1968.»;

g) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 6-bis, le parole: «del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e del 5 per cento per i comuni con popolazione superiore»;

h) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 6-bis è inserita la seguente:

«d-bis) per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, comportano una diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, delle aree turiste coricettive, produttive, direzionali e commerciali previste dallo strumento urbanistico comunale, rimanendo invariata la dotazione degli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi»;

i) al comma 3 dell'art. 6-bis, dopo le parole: «di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle varianti cartografiche allo strumento urbanistico generale necessarie all'adeguamento e al recepimento della carta tecnica regionale numerica (CTRN) della Regione.»;

j) al comma 4 dell'art. 6-bis, dopo le parole: «Le procedure di approvazione di varianti di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 1, lettera c) e».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» e successive modifiche

1. All'art. 23 della legge regionale n. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «sui principali quotidiani a diffusione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e successive modifiche»;

b) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. La Regione effettua il primo aggiornamento del PTPR trascorsi tre anni dall'approvazione, procedendo, in particolare, alla revisione delle norme tecniche di attuazione, alla modifica della classificazione

per zona delle aree, anche non interessate da vincoli paesaggistici, che risultano soggette a cambiamenti naturalistici e morfologici, tenendo altresì conto di quanto stabilito dall'art. 63, commi 4 e 5, delle Norme del PTPR, e prevedendo, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, misure di coordinamento con i piani di settore regionali approvati.».

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 «Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano, compreso nel sommario, le parole: «denuncia di inizio attività» queste sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività»;

b) all'art. 15:

1) al comma 1 le parole: «22, comma 3, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «23, comma 01, lettere b) e c)»;

2) al comma 4 le parole: «ambientali o paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241/1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e successive modifiche, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.»;

c) al comma 1 dell'art. 16:

1) le parole: «di cui all'art. 7, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche»;

2) le parole: «22, comma 3, lettere a)» sono sostituite dalle seguenti: «23, comma 01, lettere a)»;

d) all'art. 17:

1) alla lettera c) del comma 1 il numero: «2» è sostituito dal seguente: «15»;

2) alla lettera d) del comma 1 le parole: «modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga



inalterato il numero dei piani;» sono sostituite dalle seguenti: «modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore a metri 1,5 per edifici fino a quattro piani e al 10 per cento per gli edifici oltre i quattro piani, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;»;

3) alla lettera *e*) del comma 1 il numero: «10» è sostituito dal seguente: «15»;

4) alla lettera *g*) del comma 1 dopo la parola: «modifiche» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli che ricadono nel comma 1, lettere *a*) e *b*), dello stesso articolo»;

5) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera *f*), rimangono invariate le destinazioni d'uso, non aumentino l'altezza della costruzione, il volume o le superfici lorde assentite e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti.»;

6) al comma 4 le parole: «ed ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «ambientale ed idrogeologico»;

7) al comma 4 le parole: «Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.» sono soppresse;

8) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le tolleranze costruttive di cui all'art. 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche non rientrano in ogni caso tra le variazioni essenziali.»;

e) all'art. 18:

1) al comma 1 le parole: «22, comma 3, lettera *a*)» sono sostituite dalle seguenti: «23, comma 01»;

2) al comma 3 le parole: «doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla esecuzione delle opere abusive» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e successive modifiche, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge n. 10/1977, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'art. 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche, possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 34-ter dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.»;

f) all'art. 19:

1) al comma 1 le parole: «previsti dall'art. 7, comma terzo, della legge regionale n. 36/1987» sono sostituite dalle seguenti: «senza opere ovvero con opere ri-

conducibili agli interventi previsti dagli articoli 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche»;

2) al comma 1 dopo le parole: «sanzione pecuniaria» sono inserite le seguenti: «pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile»;

g) al comma 3 dell'art. 20 le parole: «dell'art. 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 23, comma 01»;

h) l'art. 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22 (*Accertamento di conformità*). — 1. Nei casi previsti dagli articoli 15 e 16, il responsabile dell'abuso, nonché il proprietario, ove non coincidente con il primo, può ottenere il permesso di costruire in sanatoria, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, e 16, comma 1, e, comunque, fino all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell'esecuzione degli stessi sia al momento della domanda.

2. Nei casi previsti dagli articoli 18 e 19 nonché nel caso di realizzazione di opere riconducibili a variazioni essenziali di cui all'art. 17, il responsabile dell'abuso, nonché il proprietario, ove non coincidente con il primo, può ottenere il permesso di costruire in sanatoria o presentare la segnalazione certificata di inizio attività, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 1 e, comunque, fino all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino conformi ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione nonché alla disciplina urbanistica vigente al momento di presentazione dell'istanza.

3. Il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:

a) nei casi previsti dal comma 1, di un importo pari a due volte il contributo di costruzione;

b) nei casi previsti dal comma 2 e dall'art. 18 nonché nel caso di realizzazione di opere riconducibili a variazioni essenziali di cui all'art. 17, di un importo pari a due volte il contributo di costruzione aumentato del 20 per cento. Non si applica l'aumento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione dell'istanza;

c) nei casi previsti dal comma 2 e dall'art. 19, un importo pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro. Tali importi sono ridotti nella misura non inferiore a 516,00 euro e non superiore a 5.164,00 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione dell'istanza.

4. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, le conformità di cui ai commi 1 e 2.



5. Sulla richiesta del permesso di costruire in sanatoria di cui al comma 1 il comune si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

6. Sulla richiesta del permesso di costruire in sanatoria di cui al comma 2 il comune si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria si applica il termine di cui all'art. 19, comma 6-*bis*, della legge n. 241/1990.

7. Per gli interventi individuati nei casi di cui al comma 2, se ricadenti nelle zone sismiche di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, il tecnico attesta che gli stessi rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione degli interventi corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dal regolamento regionale previsto dal comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e, in particolare, di cui all'art. 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previste dallo stesso regolamento regionale, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), dell'art. 94-*bis* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Il tecnico abilitato allega, altresì, alla documentazione prevista dall'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 l'autorizzazione di cui all'art. 94, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'art. 94, comma 2-*bis*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie invase e di esito negativo dei controlli stessi.

8. Il permesso di costruire di cui al comma 2 può essere subordinato alla condizione del rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli eventuali interventi edilizi di adeguamento, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo.

9. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta ferma la procedura prevista dal comma 4 e seguenti dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.»;

i) alla rubrica dell'art. 25 le parole: «e su immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta» sono soppresse;

j) al comma 1 dell'art. 32 le parole: «in una provincia diversa rispetto a quella in cui ricade il comune» sono sostituite dalle seguenti: «in un comune diverso rispetto a quello» e dopo le parole: «del potere sostitutivo» sono aggiunte, infine, le seguenti: «. Si prescinde da tale requisito per i tecnici aventi residenza nei capoluoghi di provincia».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 «Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3-*ter*:

1) la lettera *d*) del comma 1-*bis* è sostituita dalla seguente:


«*d*) la determinazione del valore del canone calmierato, che per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale non può essere superiore al prezzo di euro 8/mq e per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio non può essere superiore al prezzo di euro 7/mq;»;

2) la lettera *f*) del comma 1-*bis* è sostituita dalla seguente:

«*f*) le condizioni e le modalità dell'eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera *b*), nonché la determinazione del prezzo di vendita, che non può essere superiore alle quotazioni OMI, mediate tra il valore massimo ed il valore medio del semestre antecedente il trasferimento di proprietà, maggiorate del 1'ISTAT, calcolato dalla data di ritiro del permesso di costruire alla data di ottenimento del l'agibilità dell'edificio;»

3) la lettera *f-bis*) del comma 1-*bis* è sostituita dalla seguente:

«*f-bis*) le condizioni e le modalità dell'eventuale alienazione degli alloggi prima della scadenza del vincolo di locazione di cui alla lettera *b*), decorsi almeno sette anni, esclusivamente al conduttore, che non sia titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel comune in cui è localizzato l'alloggio oggetto del contratto di locazione a canone calmierato, previo accordo con il locatore, ad un prezzo di vendita non superiore al 70 per cento della media delle quotazioni medie e massime OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà. Sono inoltre autorizzate procedure di alienazione con possibilità di godimento diretto delle stesse unità immobiliari nei confronti di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente. In tali casi, al fine del mantenimento degli obiettivi primari dei programmi, gli appartamenti di housing sociale devono essere mantenuti per l'intero arco temporale previsto, con vincoli di residenzialità e inalienabilità dell'alloggio, qualora gli acquirenti siano giovani, con età compresa



fino a trentacinque anni, attuando di fatto un sostegno alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modifiche. Le modalità di alienazione e godimento delle unità immobiliari con i vincoli di cui al punto 1 possono essere adottate anche per le altre categorie degli aventi titolo previste dalla normativa regionale vigente in materia di housing sociale. Per gli anni successivi al settimo e fino al raggiungimento del quindicesimo anno, il prezzo di vendita aumenterà proporzionalmente al periodo residuo di vincolo alla locazione a canone calmierato fino a risultare pari a quello di cui alla lettera *f*);»;

4) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*bis* 1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina il valore minimo di alienazione degli alloggi sia per Roma Capitale che per i restanti comuni del Lazio. Tali nuovi importi per l'alienazione degli alloggi si applicano a tutti gli interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato di cui al presente articolo.

1-*bis* 2. Gli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato, acquistati dai conduttori alle condizioni e modalità previste nella presente legge e nel regolamento di attuazione e integrazione di cui al comma 1-*bis*, possono essere successivamente eventualmente alienati, nell'arco dei quindici anni dalla originaria sottoscrizione del contratto di locazione, solo ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione e integrazione. Alla scadenza del vincolo dei quindici anni, il prezzo di vendita dell'alloggio sarà quello previsto ai sensi dell'art. 3-*ter*, comma 1-*bis*, lettera *f*).

1-*bis* 3. Nessuna prestazione ulteriore o diversa rispetto a quelle previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione e integrazione di cui al comma 1-*bis* può essere richiesta dagli enti locali, al fine di garantire l'effettività del vincolo di locazione a canone calmierato, in sede di sottoscrizione degli atti d'obbligo o delle convenzioni propedeutiche o successive al rilascio del titolo per l'esecuzione dell'intervento.»;

b) al comma 4 quater dell'art. 6 le parole: «delle disposizioni di cui all'art. 22, commi 2 e 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001» sono sostituite dalle seguenti: «dei parametri urbanistici e delle volumetrie assentite»;

c) dopo il comma 5 dell'art. 12 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina il valore minimo di alienazione degli alloggi sia per Roma Capitale che per i restanti comuni del Lazio. Tali nuovi importi per l'alienazione degli alloggi si applicano a tutti gli interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato per «social housing», ai sensi del presente articolo, e, più in generale, ad ogni altro intervento, comunque ricadente nella tipologia di «social housing», nell'ambito della Regione, ove la disciplina di tali interventi faccia riferimento in tutto o in parte alla presente legge e al regolamento di attuazione e integrazione. Nelle more dell'adozione della predetta delibera-

zione della Giunta regionale, il riferimento per i valori di vendita degli alloggi rimane quello stabilito all'art. 3 ter, comma 1-*bis*, lettera *f*);»;

d) all'art. 16:

1) al comma 4-*bis*:

1.1 le parole: «comma 1, lettera *a*)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

1.2 dopo le parole: «di cui alla legge n. 167/1962» sono inserite le seguenti: «, ancorché decaduti o ripianificati,»;

2) al comma 4 quinquies dopo le parole: «e successive modifiche,» sono inserite le seguenti: «nonché dalle imprese di costruzione,»;

e) all'art. 17:

1) al comma 1, dopo le parole: «ambiti urbanistici compresi nei piani di zona,» sono inserite le seguenti: «ancorché decaduti o ripianificati,»;

2) alla lettera *b*) del comma 1, dopo le parole: «nell'ambito del piano di zona,» sono inserite le seguenti: «ancorché decaduto o ripianificato,»;

3) alla lettera *a*) del comma 2, dopo le parole: «(Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare)» sono inserite le seguenti: «ancorché decaduti o ripianificati»;

4) al comma 3, dopo le parole: «dei piani di zona, anche se decaduti», sono inserite le seguenti: «, ancorché ripianificati»;

5) al comma 5, dopo le parole: «diritto allo studio, i comuni» sono inserite le seguenti: «, con apposita deliberazione di consiglio comunale,»;

6) al comma 5, dopo le parole: «possono variare» sono inserite le seguenti: «, con le procedure di cui all'art. 1 della legge regionale n. 36/1987,»;

7) al comma 5, dopo le parole: «nel limite massimo» è inserita la seguente: «complessivo»;

8) al comma 5 sono aggiunte, infine, le parole: «A tale scopo il comune istituisce apposito registro ove annotare progressivamente le varianti di cui all'alinea precedente e le relative percentuali raggiunte.».

2. Le disposizioni previste dall'art. 3-*ter*, comma 1-*bis*, lettera *d*), della legge regionale n. 21/2009, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Disposizioni per l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» o del Piano nazionale degli investimenti complementari «PNC» come inquadrati dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

1. La stazione appaltante, nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, afferen-



te agli investimenti pubblici definiti dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 convertito dalla legge n. 108/2021, richieda la variazione dello strumento urbanistico, pubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR), l'atto di indizione della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, da svolgere con le modalità previste nell'art. 48, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 convertito dalla legge n. 108/2021 e pubblica il progetto sul sito istituzionale degli enti locali territorialmente interessati.

2. I soggetti interessati, entro i successivi venti giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'atto di indizione della conferenza di servizi prevista nel comma 1, possono presentare osservazioni che sono esaminate in conferenza di servizi, nell'ambito della quale i soggetti competenti si esprimono motivatamente entro il termine della stessa.

3. L'approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, nel caso di assenso della Regione, costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 48, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 77/2021 convertito dalla legge n. 108/2021 e successive modifiche.

4. La variante urbanistica, prevista nel comma 3, assume efficacia con la deliberazione del consiglio comunale, con la quale si prende atto dell'approvazione del progetto e della conseguente variante urbanistica.

5. La procedura di cui ai commi precedenti può essere, inoltre, adottata dalle amministrazioni appaltanti per l'approvazione di interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche.

6. Le procedure regionali di valutazione d'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, previste nell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006, qualora necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono svolte con termini ridotti alla metà.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 «Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale» e successive modifiche

1. All'art. 11-*bis* della legge regionale n. 13/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, infine, le parole: «È altresì possibile localizzare la destinazione produttiva nelle zone aventi destinazione logistica, nel limite del 10 per cento delle previsioni del piano.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'interno del Consorzio unico per lo sviluppo industriale non sono consentiti i cambi di destinazione d'uso verso le categorie dedicate ai servizi alla persona, assistenziali o sanitarie di immobili ricadenti nella fascia di rispetto di almeno 200 metri da funzioni industriali strategiche e nella fascia di rispetto di 300 metri da attività industriali classificabili come insalubri ai

sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche.»;

c) al comma 2 le parole: «Per il calcolo della capacità edificatoria» sono sostituite dalle seguenti:

«Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, previa deliberazione del Consorzio.»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nelle zone a destinazione produttiva e logistica, i locali guardiania, purché inferiori a 25 metri quadrati, possono derogare dalle distanze minime dai confini, mantenendo comunque una distanza di almeno 5 metri.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ad esclusione del comma 3, anche nelle zone omogenee D e nelle zone F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), con la limitazione per le zone F a quelle per le quali il piano regolatore generale consenta l'insediamento di usi logistici, non comprese nel Consorzio unico per lo sviluppo industriale. In tal caso, la disposizione di cui al comma 2 si applica con riferimento alle altezze massime previste dallo strumento urbanistico generale o, se presente, attuativo.».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative a disposizioni in materia di interventi di edilizia agevolata e all'art. 2, comma 171, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo alla realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 7/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2:

1) il comma 134-*bis* è sostituito dal seguente:

«134-*bis*. Per dare impulso alla ripresa e allo sviluppo economico del settore dell'edilizia agevolata, particolarmente colpito dalla crisi economico-finanziaria, viste le difficoltà del sistema bancario a intervenire nelle procedure di finanziamento di unità immobiliari portatrici di contributi pubblici sia nazionali che regionali nati originariamente da bandi per alloggi da destinare alla locazione, è consentita la trasformazione in proprietà, al fine di modificare il titolo di godimento del bene in favore dei soggetti interessati. Per i programmi autorizzati alla trasformazione vige l'obbligo di residenzialità e di inalienabilità, da parte del socio assegnatari o acquirente, per tutto il periodo originariamente previsto in locazio-



ne dalla legge di finanziamento. In tal caso il contributo sarà mantenuto inalterato avendo lo stesso assolto alla sua funzione. Tale modalità deve essere riportata obbligatoriamente negli atti di assegnazione/compravendita. Ai soggetti locatari degli alloggi non interessati alla trasformazione è comunque assicurata la possibilità di proseguire nella locazione alle stesse condizioni temporali ed economiche originariamente previste.»;

2) dopo il comma 134-bis sono inseriti i seguenti:

«134-bis 1. La trasformazione del titolo di godimento da locazione in proprietà è autorizzata per i programmi ancora da realizzare fruente di contributi derivanti esclusivamente da leggi regionali (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articoli 4 e 9; deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2004, n. 355 «Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, art. 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma»), mentre per i programmi cofinanziati dal Ministero (deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2004, n. 1012 «Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 2523 del 27 dicembre 2001 - Programma sperimentale di Edilizia Residenziale denominato «20.000 alloggi in affitto»- Individuazione degli interventi ammessi e ammissibili a finanziamento - Rimodulazione Piano Operativo Regionale - come previsto dal decreto ministeriale 15 settembre 2004. Modifica deliberazione Giunta regionale 3 ottobre 2003 n. 952» e deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 485 (Approvazione programma coordinato di intervento nella Regione Lazio, di cui al Piano nazionale di edilizia abitativa, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, art. 1, lettera *b*) e *d*), per complessivi euro 44.939.014,84. Approvazione della proposta di accordo di programma tra la Regione Lazio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «Direzione generale per le politiche abitative») può essere richiesta dalle imprese e dalle cooperative, in quest'ultimo caso previa deliberazione assunta a maggioranza dei soci.

134-bis 2. La vendita dei singoli alloggi in locazione o assegnati in godimento a termine può essere effettuata esclusivamente a favore dei soggetti che li occupano e deve essere autorizzata dalla Regione.

134-bis 3. Al termine del vincolo locatizio del programma di edilizia agevolata, i conduttori degli alloggi fruente di contributo regionale potranno esercitare il diritto di prelazione.»;

3) il comma 134 ter è sostituito dal seguente:


«134-ter. La trasformazione prevista nel comma 134-bis è consentita per tutti i programmi costruttivi realizzati di edilizia agevolata a seguito di leggi statali e regionali, ad eccezione di coloro che siano già ricorsi alle modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2017, n. 301 (Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasfor-

mazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione del l'art. 2, commi 134-bis, 134-ter e 134-quater della legge regionale n. 7/2014 e successive modifiche) e successive modifiche. La trasformazione prevista nel comma 134-bis è consentita a condizione che siano restituiti alla Regione parte dei contributi pubblici qualora erogati a qualsiasi titolo, aggiornati al valore di legge, fino alla concorrenza del residuo contributo insistente sull'alloggio, calcolato per differenza rispetto all'originaria locazione tenuto conto della durata residua dell'originale locazione obbligatoria. È consentita, altresì, la rimozione del vincolo di locazione, su immobili già ultimati, per cessione in blocco, attraverso la restituzione dell'intero contributo regionale erogato. Ove non si proceda alla trasformazione, alla scadenza del vincolo alla locazione, non dovrà essere restituito nulla, avendo il contributo assolto alla sua funzione.»;

4) al comma 134 quinquies le parole da: «fino al 31 dicembre 2024» fino a: «dei soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027, compatibilmente con la persistenza della copertura finanziaria e la permanenza dell'interesse generale alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del programma di costruzione, nonché previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti attuatori».

2. Il comma 171 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2010 è sostituito dal seguente:

«171. L'art. 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo al fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata e successive modifiche, è abrogato e le risorse residue garantiscono la prosecuzione degli impegni assunti. Per la definizione degli interventi ancora in itinere previsti nei bandi di cui al medesimo articolo, si provvede con il programma di cui al comma 167. Per gli interventi di cui al presente comma previsti nei bandi di cui all'art. 82 della legge regionale n. 8/2002, ivi compresi gli interventi realizzati ai sensi del comma 167, finalizzati alla realizzazione di alloggi da assegnare in locazione a termine, è consentita la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati, nel rispetto della normativa vigente. I soggetti attuatori, al fine di garantire la sostenibilità del piano economico finanziario degli interventi di edilizia agevolata non ancora avviati, possono, su richiesta del locatario, cedere in proprietà gli immobili applicando il prezzo massimo di cessione previsto per le specifiche tipologie di alloggio. Il contributo previsto per la realizzazione di immobili in locazione può essere trasformato in tutto o in parte, secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, in contributo alla realizzazione di immobili destinati alla cessione definitiva. Per tutti gli interventi di edilizia agevolata pubblica, ivi compresi quelli di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 30 aprile 2004, n. 355 (Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso il Comune di Roma), Lati-



na, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma), 24 marzo 1998, n. 986 (Programmazione finanziamenti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Programmi per costruzione alloggi in locazione a lavoratori dipendenti (art. 9, legge n. 493/93) e costruzione alloggi per particolari categorie sociali (art. 4, legge n. 179/92). Localizzazione interventi ed individuazione soggetti attuatori), 25 marzo 2005, n. 381 (Programmi costruttivi da realizzare ai sensi dell'art. 4 legge n. 179/92 concernenti particolari categorie sociali), 1° aprile 2005, n. 459 (Programmi costruttivi da realizzare ai sensi dell'art. 4 legge n. 179/1992 concernenti particolari categorie sociali), 3 ottobre 2000, n. 2036 (legge n. 179/92 art. 8 e legge n. 493/93 art. 9. Ripartizione finanziamenti per costruzione alloggi in locazione ed approvazione bandi concorso per concessione contributi cooperative edilizie ed imprese di costruzione), 29 ottobre 2004, n. 1012 (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2523 del 27.12.2001 - Programma sperimentale di Edilizia Residenziale denominato «20.000 alloggi in affitto» - Individuazione degli interventi ammessi e ammissibili a finanziamento - Rimodulazione Piano Operativo Regionale - come previsto dal decreto ministeriale 15 settembre 2004. Modifica deliberazione Giunta Regionale 3 ottobre 2003 n. 952), 21 ottobre 2011, n. 485 (Approvazione programma coordinato di intervento nella Regione Lazio, di cui al Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 - art. 1, lettera *b*) e *d*), per complessivi euro 44.939.014,84. Approvazione della Proposta di Accordo di Programma tra la Regione Lazio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, «Direzione generale per le politiche abitative») il soggetto attuatore, trascorsi venti anni dalla realizzazione dell'intervento, qualora il locatario non abbia richiesto di procedere all'acquisto dell'immobile, può procedere alla vendita degli alloggi realizzati senza alcuna limitazione o restituzione del contributo ricevuto, fatto salvo l'obbligo di applicare il prezzo massimo di cessione previsto per la specifica tipologia degli alloggi. Al fine di sperimentare nuove forme di *housing sociale* e di residenzialità di tipo comunitario per soggetti fragili, i nuovi interventi di edilizia agevolata prevedono specifiche premialità a favore di interventi finalizzati alla locazione di almeno il 15 per cento della cubatura da realizzare per residenzialità collettiva di tipo sociale o socio-assistenziale.»

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 «Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'art. 5 sono aggiunti i seguenti:

«*4-bis.* Nei Paesaggi degli insediamenti urbani di cui all'art. 28 del vigente Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), ad eccezione delle zone individuate all'art. 44 del medesimo PTPR (Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto), nonché nelle zone


territoriali omogenee A e B dei centri urbani ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e nella Città Storica di Roma Capitale, come delineata dalle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano regolatore generale (PRG) approvato con deliberazione del Consiglio comunale 12 febbraio 2008, n. 18 (articoli 24 e seguenti), escluse le aree designate come patrimonio UNESCO e tutti i beni culturali di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, sono sempre ammessi lavori di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti esistenti, finalizzati al miglioramento energetico degli edifici attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili. Tali interventi sono considerati edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche e devono essere realizzati in conformità alle procedure stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a*) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Non è richiesta l'acquisizione di pareri o prescrizioni da parte degli strumenti urbanistici comunali, fatti salvi gli eventuali pareri in base all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, e nel rispetto delle normative di settore riguardanti le disposizioni antisismiche, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie.

4-ter. È istituita una banca dati regionale pubblica per la registrazione degli interventi di efficientamento energetico effettuati sugli edifici, finalizzata al monitoraggio e alla semplificazione delle operazioni di manutenzione ordinaria. Tale banca dati è accessibile agli enti locali, ai professionisti del settore e ai cittadini, con obiettivo di garantire la trasparenza, l'accessibilità e la condivisione delle informazioni relative agli interventi di miglioramento energetico realizzati. La gestione e l'aggiornamento della banca dati sono disciplinati da apposito regolamento regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza delle informazioni.»;

b) all'art. 12:

1) alla lettera *a)* del comma 1 le parole: «fino ad un massimo di 25 centimetri» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 35 centimetri»;

2) alla lettera *b)* del comma 1 le parole: «e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri» sono sostituite dalle seguenti: «, fino ad un massimo di 35 centimetri»;



c) dopo il comma 2 dell'art. 19 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione della banca dati regionale pubblica per la registrazione degli interventi di efficientamento energetico effettuati sugli edifici di cui all'art. 5, comma 4 ter, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare» della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa» di due apposite voci di spesa:

a) «Spese per la banca dati regionale per la registrazione degli interventi di efficientamento energetico - parte corrente», con uno stanziamento pari a euro 20.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»; per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) «Spese per la banca dati regionale per la registrazione degli interventi di efficientamento energetico», con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

Art. 17.

Interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 «Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo» e successive modifiche

1. L'art. 9 della legge regionale n. 5/2020, con il quale sono state introdotte modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche, deve essere inteso nel senso che il 30 per cento della superficie di edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, utilizzabile per l'esercizio e lo svolgimento di attività commerciali, artigianali e di servizi, costituisce il limite massimo solo per gli interventi effettuati ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale n. 7/2017 e per l'applicabilità della disciplina sul commercio prevista nella legge regionale n. 22/2019. Al di fuori di tali fattispecie, non costituisce il limite massimo per la modifica della destinazione d'uso dei medesimi edifici, che resta sottoposta alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Art. 18.

Realizzazione di elementi accessori e pertinenziali a strutture per l'esercizio di attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande

1. La realizzazione di depositi, magazzini, tettoie o altri elementi accessori, funzionali allo svolgimento di attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande,

all'interno di aree private e pertinenziali alla struttura in cui l'attività è svolta, ove si contenga nel limite del 20 per cento della superficie o del volume dell'edificio principale, è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione o di vendita.

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1984, n. 72 «Interventi regionali per l'adeguamento del sistema portuale laziale»

1. Alla legge regionale n. 72/1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'art. 1 le parole: «della predisposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attuazione»;

b) alla lettera e) del primo comma dell'art. 3 le parole: «del litorale» sono sostituite dalle seguenti: «litorali, lacuali o fluviali».

Art. 20.

Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 «Norme in materia di aree naturali protette regionali» e successive modifiche

1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 sono inseriti i seguenti:


«7-ter. All'interno dei parchi e delle riserve naturali, anche qualora siano vigenti piani di gestione, redatti con riferimento alla legge n. 394/1991, è sempre consentita la realizzazione di opere di pubblico interesse a condizione che:

a) l'intervento sia realizzato esclusivamente in aree già antropizzate, definite come aree in cui siano già presenti, almeno in parte, costruzioni, infrastrutture, canali di bonifica, elettrodotti o altre opere a rete o altre modificazioni permanenti del suolo o che siano state in parte già oggetto di esproprio per opere di pubblica utilità;

b) l'intervento sia previsto in aree dove sono ammessi interventi di trasformazione dai piani di gestione, ove vigenti, o dalla presente legge;

c) tali aree siano confinanti per almeno due terzi del perimetro con zone urbanizzate o con infrastrutture stradali classificate come A, B, C o D ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e/o con infrastrutture ferroviarie.

7-quater. Nelle aree naturali protette sono ammessi gli interventi previsti per la riqualificazione di quartieri degradati pianificati dai programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.».



Art. 21.

Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche

1. Dopo l'art. 103 della legge regionale n. 14/1999 è inserito il seguente:

«Art. 103-ter (Individuazione delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59). — 1. L'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 è individuata:

a) nella provincia territorialmente competente o nella Città metropolitana di Roma Capitale, qualora nella domanda di autorizzazione unica ambientale sia richiesto il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno un titolo abilitativo, tra quelli elencati all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, di competenza della provincia o della Città metropolitana di Roma Capitale;

b) nel comune territorialmente competente, qualora nella domanda di autorizzazione unica ambientale sia richiesto esclusivamente il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di titoli abilitativi, tra quelli elencati all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, di competenza comunale.

2. Gli atti relativi al procedimento di rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale di cui al comma 1, lettera b), ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono trasferiti, a cura della provincia o della Città metropolitana di Roma Capitale, al comune territorialmente competente, ad esclusione dei procedimenti nel cui ambito è già stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.».

Art. 22.

Modifica all'art. 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo e successive modifiche

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 12/2016 dopo le parole: «di quelle successive» sono aggiunte, infine, le seguenti: «. La sussistenza dei requisiti di cui al periodo precedente è resa dall'interessato mediante perizia rilasciata in forma asseverata da un tecnico abilitato».

Art. 23.

Modifica al comma 26 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a opere removibili per lo svolgimento di attività, manifestazioni culturali e sportive

1. Al comma 26 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2016, dopo le parole: «compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture.» sono aggiunte, infine, le seguenti: «Le opere rimovibili comprendono le coperture pressostatiche nonché ogni altra copertura ad esse equiparabile per entità e caratteristiche obiettive. Nel caso in cui l'utilizzo delle suddette opere removibili sia destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, il termine di cui al presente comma non si applica.».

Art. 24.

Modifica alla legge regionale 26 luglio 2024, n. 12 «Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizioni di illeciti edilizi) e successive modifiche»

1. All'art. 2 della legge regionale n. 12/2024 la parola: «scadenza» è sostituita dalla seguente: «presentazione».

Art. 25.

Disposizioni in materia di recupero di volumi interrati, seminterrati e a livello terra. Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 «Norme sul governo del territorio» e successive modifiche

1. Al fine di contenere il consumo del suolo, favorire politiche abitative volte all'efficientamento energetico degli edifici e alla riduzione delle emissioni in atmosfera e sostenere i territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociale ed economico, il presente articolo promuove il recupero dei volumi interrati, seminterrati e a livello terra ad uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, direzionale e commerciale.

2. Ai fini del presente articolo si definiscono:

a) volume interrato, il volume il cui pavimento e soffitto si trovano a una quota inferiore a quella del terreno;

b) volume seminterrato, il volume il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno;

c) volume a livello terra, il volume il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza.

3. È consentito il recupero dei locali interrati a condizione che questi, anche attraverso opere di sbancamento, garantiscano sufficienti condizioni di illuminazione e areazione.

4. Il recupero è sempre ammesso, anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici comunali generali e dei regolamenti edilizi. Il recupero non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato.



5. L'intervento di recupero è da ricondurre agli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo, comportando la corresponsione del versamento del contributo di costruzione stabilito all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune in relazione alla nuova destinazione d'uso conseguita con l'attuazione dell'intervento edilizio; tale contributo non è previsto per gli edifici di proprietà dei comuni e per quelli delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER). Gli interventi sono, inoltre, assoggettati al pagamento del contributo straordinario pari al 50 per cento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; i comuni, nell'ambito della propria autonomia, destinano preferibilmente le somme del contributo straordinario alla promozione di studi e interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Qualora gli interventi di cui al presente articolo e siano attinenti alla prima casa, è riconosciuta una riduzione del 20 per cento del contributo di costruzione e la facoltà ai comuni di consentire una ulteriore riduzione fino ad un massimo del 30 per cento del contributo di costruzione, previa deliberazione del consiglio comunale. È altresì riconosciuta una riduzione del contributo di costruzione pari al 50 per cento per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e pari al 30 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15 mila abitanti per i cambi di destinazione d'uso da non residenziale a commerciale.

6. È consentito il recupero dei volumi, anche accessori, a livello terra, seminterrati e interrati esistenti o assenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che il fabbricato principale fosse originariamente munito di titolo abilitativo legittimo o legittimato. Il recupero è subordinato, altresì, alla condizione che l'edificio principale sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria o da sistemi alternativi conformi alla normativa vigente.

7. Le opere di recupero sono eseguite nel rispetto di tutte le prescrizioni tecnico costruttive e igienico-sanitarie vigenti; tali opere devono garantire la sicurezza idraulica, asseverata da una relazione di compatibilità idraulica nei confronti dei rischi di alluvione e allagamento, esonazioni corsi d'acqua naturali e artificiali e allagamenti dovuti all'insufficienza dei sistemi di drenaggio, redatta da un tecnico abilitato.

8. Le altezze minime interne nette, che possono essere raggiunte anche con opere edilizie che comportano l'abbassamento del solaio di calpestio dei vani e dei locali da recuperare, a condizione che tali opere non incidano negativamente sulla statica dell'edificio e rispettino tutte le norme in materia di statica delle costruzioni in conformità con le indicazioni e prescrizioni della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, fatte salve le prescrizioni di cui all'Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (At-

tuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono determinate in:

- a) 2,40 mi per locali destinati a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico ricettive;
- b) 3,00 mi per locali con destinazione commerciale.


9. Esclusivamente per i locali accessori, di servizio o con destinazione commerciale o direzionale, è sempre consentito il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale.

10. L'intervento di recupero deve rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e successive modifiche.

11. L'intervento di recupero, se in deroga ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), deve prevedere il reperimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.

12. Il progetto di recupero deve prevedere interventi di isolamento termico nonché, ove possibile, interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia). Al progetto trovano, altresì, applicazione le eventuali ulteriori prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico previste dalla normativa statale.

13. Gli interventi di recupero sono subordinati, con esclusione degli immobili per l'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di proprietà del comune o delle ATER, all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali; qualora venga comprovata l'impossibilità di dotarsi di parcheggi pertinenziali, è possibile ricorrere alla monetizzazione in base ai parametri e alle modalità stabilite dai singoli comuni. Laddove i comuni non abbiano determinato parametri e modalità di monetizzazione, la stessa avverrà in funzione dei costi correnti di esproprio dell'area su cui insiste l'edificio oggetto di intervento. Sono esclusi dal reperimento di aree a parcheggio pertinenziali gli interventi di recupero ai fini abitativi, fino a 28 metri quadrati di superficie netta, di locali direttamente collegati con l'immobile principale. Nel caso in cui si attua il recupero a fini residenziali di un locale garage, inizialmente computato ai fini della do-



tazione di parcheggi pertinenziali, il titolare della richiesta dovrà obbligatoriamente reperire la stessa superficie oggetto di mutamento da destinare a parcheggio, senza possibilità di ricorrere alla monetizzazione. Ove il recupero riguardi destinazioni commerciali, dovranno essere rispettate le dotazioni minime previste dalla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche e dal relativo regolamento di attuazione.

14. Qualora il proprietario volesse porre in locazione l'autonoma unità abitativa recuperata ai sensi del presente articolo entro i dieci anni successivi al certificato di ultimazione dei lavori, può farlo a condizione che ricorra al canone calmierato determinato secondo i criteri contenuti nel regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'art. 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche) e successive modifiche; decorsi dieci anni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, l'obbligo del canone calmierato decade.

15. I volumi recuperati in applicazione del presente articolo non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al certificato di ultimazione dei lavori.

16. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo:

a) gli immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico, individuate da strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale;

b) gli immobili facenti parte di edifici superiori ad otto unità immobiliari residenziali come censite all'Agenzia delle entrate, ad eccezione degli immobili per l'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di proprietà del comune e di quelli delle ATER;

c) le zone omogenee E come definite dal decreto ministeriale n. 1444/1968, ad eccezione del recupero di volumi accessori e pertinenziali che non siano inseriti in un fascicolo aziendale ai sensi della vigente normativa di settore e non presentino i requisiti di connessione funzionale in quanto non presente e attiva alcuna azienda agricola;

d) il recupero finalizzato alle destinazioni turiste co-ricettive, alberghiere e *extra* alberghiere, produttive, direzionali e commerciali nelle zone omogenee A, come definite dal decreto ministeriale n. 1444/1968, dei comuni con popolazione superiore a 150 mila abitanti;

e) il recupero finalizzato alla destinazione residenziale nelle zone omogenee A, come definite dal decreto ministeriale n. 1444/1968, dei comuni con popolazione superiore a 150 mila abitanti con una destinazione originaria commerciale.

17. I comuni, mediante apposita deliberazione consiliare, possono disporre l'aggiornamento degli ambiti di esclusione di cui al comma 16 a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché di specifici studi di compatibilità geologica e idrogeologica locale.

18. I comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano alla direzione regionale competente i dati, riferiti all'anno precedente, relativi ai volumi a livello terra,

seminterrato e interrato recuperati, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate, mediante apposita modulistica predisposta dagli uffici regionali.

19. Con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei volumi a livello terra, seminterrato e interrato;

b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati dagli interventi;

c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi del comma 16;

d) l'indicazione del numero complessivo delle unità immobiliari autonomamente fruibili generate.

20. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto.

21. Dopo il comma 9, dell'art. 55, della legge regionale n. 38/1999 è inserito il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire le verifiche previste al comma 9, i fabbricati aziendali di cui al comma 5 ter realizzati in zona agricola in assenza di titolo abilitativo antecedente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), ovvero fino alla data del 31 agosto 1967, sono da considerarsi legittimi. Gli annessi agricoli strumentali di cui al presente articolo funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 54, comma 2, e le abitazioni rurali di cui all'art. 57, comma 3 e comunque per tutti gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, realizzati in assenza o in difformità del titolo abilitativo stesso dalle imprese agricole con le caratteristiche di cui al comma 4, possono essere oggetto di accertamento di conformità, come previsto agli articoli 36, 36-bis e 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ottenere il relativo titolo abilitativo anche nell'ambito di un procedimento unico svolto con le modalità previste all'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, che possono prevedere anche l'approvazione di un PUA di cui all'art. 57, qualora pertinente.»

Art. 26.

Disposizioni relative agli usi temporanei di aree e immobili dismessi o degradati ai sensi dell'art. 23-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»

1. La Regione promuove l'attivazione di processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani di smessi o in via di dismissione, inutilizzati o sottoutilizzati. Il comune può consentire, previa stipula di apposita convenzione con enti pubblici o privati, l'uso



temporaneo di tali beni o parti di essi per usi, comunque previsti dalla normativa statale, diversi da quelli dello strumento urbanistico vigente.

2. L'uso temporaneo può riguardare edifici sia pubblici che privati, legittimi o legittimati, e deve avere come finalità lo sviluppo di iniziative economiche e sociali, culturali o di recupero ambientale delle aree e dei beni stessi.

3. L'uso temporaneo è consentito previo rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza relativi alle attività che si intendono attivare, che può essere sempre assicurato con opere edilizie ovvero con l'installazione di impianti ed attrezzature tecnologiche, debitamente assentite, per quanto di competenza, dal comune rispetto ai titoli abilitativi e dagli altri eventuali enti interessati. L'uso temporaneo non deve comportare il mutamento di destinazione dei suoli e delle destinazioni urbanistiche delle unità immobiliari interessate. Dall'uso temporaneo sono escluse le attività non pertinenti alle finalità della presente disposizione ovvero sale giochi, sanitarie, religiose e per il gioco e le scommesse.

4. L'uso temporaneo può essere autorizzato anche su aree ed immobili ricadenti in zona agricola purché non siano stati oggetto o ricompresi nel Piano di utilizzazione aziendale (PUA) previsto dall'art. 57 e successivi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

5. L'uso temporaneo non può avere durata superiore a tre anni prorogabili, una sola volta, per ulteriori due anni. Alla scadenza dei periodi sopra indicati, l'uso temporaneo non è più ripetibile sulla stessa area e/o fabbricato.

6. Al fine di autorizzare l'uso temporaneo, il comune stipula una convenzione con i soggetti interessati nella quale sono previsti:

- a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
- b) le modalità di uso temporaneo degli immobili e delle aree;
- c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
- d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali;
- e) le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie ed indispensabili all'uso temporaneo proposto.

7. Al fine di incentivare l'uso temporaneo degli immobili e delle aree, le opere realizzate per tale finalità che risultassero funzionali ad un successivo utilizzo di rigenerazione urbana potranno esser scomputate dagli oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti per l'intervento stesso.

8. Sono fatte salve le disposizioni normative vigenti e le norme specifiche delle aree e fabbricati ricadenti in aree vincolate paesaggisticamente ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nei parchi e nelle riserve naturali e per gli immobili di valore monumentale.

Art. 27.

Data Center o Centri elaborazione dati

1. La realizzazione di edifici e/o strutture dedicate allo stoccaggio e all'elaborazione di dati informatici quale attività principale, comunemente denominati Data Center o Centri elaborazione dati, è consentita nelle aree, negli immobili o parte di essi con destinazione produttiva e direzionale di cui all'art. 23-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

Art. 28.

Interventi straordinari per i programmi di edilizia agevolata e convenzionata

1. Al fine di porre rimedio alle annose problematiche amministrative ed economiche conseguenti ai programmi di edilizia agevolata e convenzionata relativi alle aree comprese nei Piani di zona, la Regione e i comuni possono adottare procedure straordinarie per garantire la permanenza dei nuclei familiari nelle unità immobiliari realizzate con contributi statali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per i compendi fabbricati oggetto di decadenza dal beneficio concesso all'operatore economico con conseguente revoca del finanziamento, relativamente ai quali i comuni abbiano dichiarato la decadenza della concessione del diritto di superficie e la conseguente risoluzione della convenzione ed abbiano acquisito al proprio patrimonio le relative porzioni immobiliari, si intendono confermate le assegnazioni effettuate dagli operatori economici che abbiano ottenuto dalla Regione, al momento dell'avvio dell'intervento, le attestazioni del possesso dei requisiti soggettivi dei soci, indipendentemente dalla consequenzialità degli eventuali atti deliberativi comunali.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, per i quali la Regione ha mantenuto il vincolo pubblicistico di destinazione del finanziamento alla locazione delle unità immobiliari, secondo le finalità previste dal bando di concorso, è ammessa deroga alla permanenza del vincolo locatizio, con conseguente possibilità di acquisto delle stesse unità immobiliari qualora ne faccia espressa richiesta almeno il 50 per cento degli assegnatari delle unità immobiliari appartenenti al medesimo fabbricato.

4. La deroga di cui al comma 3 può essere concessa anche in assenza di sottoscrizione da parte degli originari soci titolari del contratto di locazione o di altro titolo di godimento e possono essere previste diverse modalità di recupero della quota residua del contributo pubblico non goduto, determinata ai sensi dell'Allegato B della determinazione dirigenziale 30 luglio 2018, n. G09688 (Determinazione 18 dicembre 2017, n. G17592 "DGR 301/2017" «Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione dell'art. 2, commi 134-bis, 134-ter e 134-quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche.» Modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento.» Modifiche e integrazioni).



5. Per le alienazioni delle unità immobiliari di cui al comma 3, la Regione e i comuni possono adottare come modalità di calcolo economico il costo di costruzione con rivalutazione ISTAT applicando la tariffa regionale dei prezzi vigente al momento di avvio della procedura di vendita superficiaria, purché sia garantito il recupero dei contributi pubblici ai sensi dell'art. 2, comma 134-ter, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo a disposizioni in materia di interventi di edilizia agevolata e successive modifiche.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis)

26R00051

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2025, n. 34.

Adesione al Premio nazionale di cultura Benedetto Croce e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 48 - 3 dicembre 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 34

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 31/9 del 25 novembre 2025;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 28 novembre 2025, n. 34

Adesione al Premio nazionale di cultura Benedetto Croce e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Adesione al Premio nazionale di cultura Benedetto Croce e ulteriori disposizioni

Capo I

ADESIONE AL PREMIO NAZIONALE DI CULTURA BENEDETTO CROCE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità ai principi statutari, espressi in particolare dall'art. 8, comma 1 dello Statuto regionale, aderisce al Premio nazionale di cultura «Benedetto Croce», in collaborazione con il Comune di Pescasseroli.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione fa propri gli obiettivi del Premio «Benedetto Croce» sostenendo lo studio, l'approfondimento e la ricerca sui problemi delle regioni centro-meridionali, con particolare attenzione alle zone di montagna e dell'Appennino abruzzese e meridionale. Inoltre, rispetto al pensiero di Croce, si propone di valorizzarlo quale strumento di interpretazione della modernità.

2. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, partecipa all'erogazione dei premi in materia letteraria, storica ed economica e giornalistica, già previsti nell'ambito del Premio, e sostiene le iniziative previste dall'intesa tra il Comune, il Centro per il Libro e la Lettura, l'Istituto per gli Studi Storici di Napoli, la Fondazione Pescara-Abruzzo, la fondazione Hubruzzo e le Università abruzzesi.

3. Il giudizio sui libri candidati viene individuato in quello espresso dalle Giurie popolari (Scuole, Istituti penitenziari, Università della Terza Età, Associazioni, centri di cultura) abruzzesi e sparsi nel resto d'Italia. Lo scopo è quello della promozione della lettura e coinvolge circa 3.000 giurati.

4. Vengono inoltre valorizzate le «buone pratiche» messe in atto dalle Scuole abruzzesi nel territorio di riferimento con un riconoscimento in memoria del grande studioso Luca Serianni e personalità della cultura nazionale ed europea che hanno lasciato una traccia nel mondo della cultura.

Art. 3.

Contributo regionale

1. Al fine di promuoverne finalità ed intenti, il Consiglio regionale concede un contributo con cadenza annuale al Comune di Pescasseroli (AQ), organizzatore e gestore del premio di cui all'art. 1, comma 1.


2. Il Comune di Pescasseroli è tenuto a presentare annualmente, dopo la celebrazione della manifestazione, apposita relazione contabile alla direzione amministrativa del Consiglio regionale che, verificatane la correttezza, eroga la somma prevista in bilancio.

3. Il Comune di Pescasseroli può utilizzare il contributo per i premi e le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, anche per le spese di realizzazione della manifestazione, ma in misura non superiore al 40 per cento del totale.

Art. 4.

Cumulo dei contributi

1. Il contributo del presente capo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici eventualmente previsti da disposizioni regionali per i medesimi eventi.



Art. 5.

Rispetto della normativa europea per gli aiuti di Stato

1. Le risorse finanziarie di cui al presente capo sono concesse ai sensi del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).

Art. 6.

Disposizioni abrogative

1. L'art. 32 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012) è abrogato.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, quantificati in euro 20.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con apposito e nuovo stanziamento denominato «Premio nazionale di cultura Benedetto Croce» nell'ambito della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione, denominato «Premio nazionale di cultura Benedetto Croce», per euro 20.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, capitolo 1102/2, per euro 20.000,00.

3. La Direzione Amministrativa ed il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale adottano tutti gli atti necessari, ivi comprese le dovute variazioni al bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

4. Per gli anni successivi al 2025, agli oneri derivanti dal presente capo si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 8.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 36/2013

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) le parole «e/o sub-provinciali» sono soppresse.

Art. 9.

Integrazione all'art. 8 della legge regionale n. 11/2022

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 13 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi) è aggiunto il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'esercizio 2025, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti annuali delle rispettive leggi di bilancio.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 11/2024

1. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 10 luglio 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed infor-

mazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni), è sostituito dal seguente:

«2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in complessivi euro 1.350.000,00, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2025-2027:

a) per competenza e cassa, esercizio 2025:

1) in aumento parte Entrata: titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, su capitolo 32130.1, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPE018, denominato «Proventi canone concessione Centro smistamento merci della Marsica», per euro 450.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 05, titolo 1, Macroaggregato 02, su capitolo 11560.1, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPB003, denominato «Imposta Municipale Propria Centro di smistamento della Marsica», per euro 125.000,00;

3) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 06, titolo 2, Macroaggregato 03, su capitolo 11561.1, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPB003, denominato «Spese per manutenzione straordinaria e servizi collegati al Centro di smistamento della Marsica», per euro 30.000,00;

4) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo 11562.1, avente Centro di responsabilità il competente servizio DPE018, denominato «Servizi e attività a favore dello sviluppo e del potenziamento del settore logistico e infrastrutturale della Regione Abruzzo», per euro 295.000,00;

b) per competenza, per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027:

1) in aumento parte Entrata: titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, su capitolo 32130.1, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPE018, denominato «Proventi canone concessione Centro smistamento merci della Marsica», per euro 450.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 05, titolo 1, Macroaggregato 02, su capitolo 11560.1, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPB003, denominato «Imposta Municipale Propria Centro di smistamento della Marsica», per euro 122.000,00;

3) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 06, titolo 2, Macroaggregato 03, su capitolo 11561.1, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPB003, denominato «Spese per manutenzione straordinaria e servizi collegati al Centro di smistamento della Marsica», per euro 30.000,00;

4) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo 11562.1, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPE018, denominato «Servizi e attività a favore dello sviluppo e del potenziamento del settore logistico e infrastrutturale della Regione Abruzzo», per euro 298.000,00.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2024, è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'esercizio 2028, gli stanziamenti dei pertinenti capitoli in entrata ed uscita sono iscritti con le rispettive leggi di bilancio.»


Art. 11.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio 30/1 del 18 novembre 2025

1. All'art. 18 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio 30/1 del 18 novembre 2025 (Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole «garantendo l'apertura di tre domeniche settimanali» sono sostituite dalle seguenti: «garantendo l'apertura di tre domeniche al mese»;

b) alla lettera c) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Rivive il comma 5 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 47/2013 nel testo previgente alla modifica apportata dal comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 29/2025.»



Art. 12.

*Modifiche all'art. 22 della legge regionale
approvata con verbale del Consiglio 30/1 del 18 novembre 2025*

1. All'art. 22 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio 30/1 del 18 novembre 2025 (Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «è incrementato per l'annualità 2026 di ulteriori euro 40.000,00 dedicati» sono sostituite dalle seguenti «è stanziata, per l'anno 2026, sulla Missione 05, Programma 02, titolo 1, Macroaggregato 04, capitolo di nuova istituzione, la somma di euro 40.000,00 dedicata»;

b) al punto 2 della lettera b) del comma 2, le parole «capitolo 61620, art. 1,» sono sostituite dalle seguenti «capitolo di nuova istituzione,».

Art. 13.

*Interpretazione autentica del termine
di cui al comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 3/2025*

1. Il termine di trenta giorni di cui al comma 8 dell'art. 26 della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 3 (Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni), è da interpretarsi autenticamente come ordinatorio.

Art. 14.

Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di FIRA S.p.a

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 800.000,00, per attività aggiuntive svolte da FIRA S.p.a. nell'esercizio 2024 a beneficio del Dipartimento sviluppo economico-turismo, ora Dipartimento lavoro e attività produttive.

2. Agli oneri connessi al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, quantificati in euro 800.000,00, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse appositamente accantonate di cui all'Allegato a/1 - altri accantonamenti, Spese per debiti fuori bilancio arretrati - del Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, da allocare nell'ambito di Missione 14, Programma 01, titolo 1.

3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027, per l'esercizio 2025, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza:

a) in aumento parte Entrata: titolo 0, Tipologia 000, Categoria 01, capitolo 10/3 (Avanzo di Amministrazione accantonato), per euro 800.000,00;

b) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 01, titolo 1, per euro 800.000,00, capitolo di nuova istituzione denominato «Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di FIRA S.p.a. per attività aggiuntive relativamente all'esercizio 2024».

4. L'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2025, n. 7 (Partecipazione all'Associazione «European Chemical Regions Network» ed ulteriori disposizioni) è abrogato.

Art. 15.

*Disposizioni per l'attuazione della legge regionale
approvata con verbale del Consiglio n. 30/1 del 18 novembre 2025*

1. Al fine di dare attuazione alla legge regionale approvata con verbale del Consiglio n. 30/1 del 18 novembre 2025 (Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamen-

to degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni) ed, in particolare, al fine di finanziare le attività di cui all'art. 7 della medesima, tese alla valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo in Italia e all'estero nonché all'acquisizione e divulgazione di conoscenze e di esperienze in ambito scolastico, universitario, culturale, artistico e sociale, il capitolo di spesa 6116/2 (Contribuzione alle spese per redazione e pubblicazione libri ed alle spese organizzative e di viaggio per valorizzazione immagine Regione Abruzzo), Missione 01, Programma 01, titolo 1, del bilancio del Consiglio regionale è incrementato per l'anno 2025 di euro 30.000,00.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, è apportata la seguente variazione al bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, capitolo di spesa 6116/2 (Contribuzione alle spese per redazione e pubblicazione libri ed alle spese organizzative e di viaggio per valorizzazione immagine Regione Abruzzo), per euro 30.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, capitolo di spesa 1109/1 (Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative), per euro 30.000,00.

3. La Direzione Amministrativa ed il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale adottano tutti gli atti necessari, ivi comprese le dovute variazioni al bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

Art. 16.

Reintegro dotazioni spese di funzionamento Areacom

1. Al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 200.000,00;

b) in aumento parte Entrata: titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, capitolo 11697/2, per euro 200.000,00.

2. All'impegno della spesa di cui al comma 1 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 17.

*Disposizioni per la promozione
di L'Aquila Capitale italiana della cultura 2026*

1. Al fine di sostenere l'organizzazione dell'edizione di L'Aquila «Capitale italiana della cultura 2026» è concesso al Comune di L'Aquila, per l'anno 2025, un contributo di euro 70.000,00 per l'allestimento degli spazi dell'ex asilo sito in L'Aquila, viale Duca degli Abruzzi e di altre strutture ad uso culturale.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con la seguente variazione al bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 70.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, capitolo di spesa 1109/1 (Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative), per euro 70.000,00.

3. La Direzione Amministrativa ed il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale adottano tutti gli atti necessari, ivi comprese le dovute variazioni al bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.



Art. 18.

Partecipazione alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino

1. La Regione Abruzzo, al fine di partecipare alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino che si terrà a Torino dal 14 al 18 maggio 2026, si avvale della «Fondazione Consiglio Regionale Eventi» per la predisposizione e gestione delle fasi organizzative per la presenza con uno stand regionale e consolidare il brand Abruzzo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 al bilancio regionale di previsione della spesa 2025-2027, annualità 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: titolo 1, Missione 05, Programma 02, piano dei conti 1.04.01.02.000, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo per partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino», per euro 64.384,51;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 01, titolo 1, capitolo 71523, art. 1, per euro 7.800,00;

c) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 05, titolo 1, capitolo 71700, art. 1, per euro 6.584,51;

d) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 03, titolo 1, capitolo 71720, art. 1, per euro 50.000,00.

Art. 19.

Rifinanziamento dell'art. 40, comma 3, della legge regionale n. 55/2013

1. Per l'anno 2025 è autorizzato il rifinanziamento dell'art. 40, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013), per un importo di euro 100.000,00.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, capitolo 4106/4 (Organizzazione diretta di eventi legge regionale n. 55/2013) per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, capitolo di spesa 1109/1 (Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative) per euro 100.000,00.

3. La Direzione Amministrativa ed il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale adottano tutti gli atti necessari, ivi comprese le dovute variazioni al bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/9 del 25 novembre 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

25R00381

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 gennaio 2026, n. 1.

Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028.

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 2 del 9 gennaio 2026)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Incentivi a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale e incentivare la competitività del sistema produttivo regionale, la Regione riconosce ai datori di lavoro operatori economici del settore privato, che abbiano almeno un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale, un contributo a fondo perduto parametrato al costo del personale.

2. Per il triennio 2026-2028 il contributo è riconosciuto in misura non superiore al dieci per cento del costo annuale del personale a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto a tempo indeterminato e occupati in sede lavorativa ubicata nel territorio regionale.

3. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, la voce di costo del personale comprende esclusivamente la retribuzione annua lorda, i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a carico del datore di lavoro nonché la quota di trattamento di fine rapporto maturata.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della misura di cui al presente articolo il settore agricolo ad eccezione del comparto agroindustriale e i contratti di lavoro domestico. L'incentivo non si applica a:

a) rapporti di apprendistato;

b) enti pubblici economici;

c) istituti autonomi case popolari;

d) enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;


e) aziende speciali e ai consorzi costituiti ai sensi degli articoli 114 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

f) consorzi di bonifica;

g) consorzi industriali;

h) enti morali;

i) enti ecclesiastici.



5. Il contributo di cui al comma 2 è incrementato al quindici per cento per gli operatori economici che applicano a tutto il personale almeno una delle seguenti misure:

- a) introduzione del *welfare* aziendale nonché modelli di sostenibilità ESG;
- b) investimenti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- c) riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali a parità di retribuzione.

6. Il contributo di cui al comma 2 è altresì incrementato al quindici per cento per gli operatori economici che assumono:

- a) donne;
- b) personale di età superiore a 50 anni, con almeno due anni di disoccupazione.

7. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dal comma 1175 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. L'agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, salvo che abbiano proceduto al pagamento delle sanzioni conseguenti alla violazione dei predetti obblighi.

8. Nelle more dell'accertamento della ricorrenza, per la misura oggetto del presente articolo, dei requisiti di autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria previsti dal diritto unionale per l'adozione di misure di politica economica generale su base territoriale, il contributo è concesso nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

9. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

10. Il contributo di cui al presente articolo non spetta agli operatori economici che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro.

11. Decadono dal contributo di cui al presente articolo, con conseguente obbligo di restituzione, i datori di lavoro che, nei tre anni successivi al conseguimento del medesimo contributo, violino le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e i contratti collettivi di lavoro.

12. Per l'attuazione del presente articolo è costituito un apposito *plafond* nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni. Il decreto attuativo di cui al comma 6 può prevedere la facoltà di utilizzare il beneficio in compensazione, ai sensi del capo II del titolo I della parte I del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, previa stipula di apposita convenzione tra il dipartimen-

to regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modificazioni.

13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 15, Programma 3).

14. L'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni, è abrogato (Missione 15, Programma 3, capitolo 314148).

Art. 2.

Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale e incentivare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso il sostegno a nuovi progetti di investimento, la Regione riconosce ai datori di lavoro operatori economici del settore privato un contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento iniziati nel territorio regionale a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per il triennio 2026-2028, il contributo è riconosciuto in misura non superiore al dieci per cento dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per effetto del predetto investimento, calcolati su un periodo di due anni, ed è erogato nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Capo I e dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni.

3. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, la voce di costo del personale comprende esclusivamente la retribuzione annua lorda, i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a carico del datore di lavoro nonché la quota di trattamento di fine rapporto maturata.

4. Il contributo di cui al comma 2 è incrementato al quindici per cento per gli operatori economici che applicano a tutto il personale almeno una delle seguenti misure:

- a) introduzione del *welfare* aziendale nonché modelli di sostenibilità ESG;
- b) investimenti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- c) riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali a parità di retribuzione.

5. Il contributo di cui al comma 2 è altresì incrementato al quindici per cento per gli operatori economici che assumono:

- a) donne;
- b) personale di età superiore a 50 anni, con almeno due anni di disoccupazione.

6. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dal comma 1175 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre



2006, n. 296 e successive modificazioni. L'agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, salvo che abbiano proceduto al pagamento delle sanzioni conseguenti alla violazione dei predetti obblighi.

7. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

8. Il contributo di cui al presente articolo non spetta agli operatori economici che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro.

9. Decadono dal contributo di cui al presente articolo, con conseguente obbligo di restituzione, i datori di lavoro che, nei tre anni successivi al conseguimento del medesimo beneficio, violino le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e i contratti collettivi di lavoro.

10. Per l'attuazione del presente articolo è costituito un apposito *plafond* nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni. Il decreto attuativo di cui al comma 7 può prevedere la facoltà di utilizzare il beneficio in compensazione ai sensi del capo II del titolo I della parte I del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, previa stipula di apposita convenzione tra il dipartimento regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modificazioni.

11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 15, Programma 1).

Art. 3.

Incentivi a sostegno del lavoro agile - South Working

1. Allo scopo di favorire la permanenza dei lavoratori nella Regione e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle imprese aventi un'unità produttiva nel territorio dell'Unione europea o in uno Stato extra UE che negli anni 2026, 2027 e 2028 effettuano nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato o effettuano trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i cui contratti di lavoro o specifici accordi tra le parti prevedano l'esecuzione della prestazione di lavoro nel territorio della Regione, per un periodo minimo di cinque anni, esclusivamente in modalità agile salvo quanto previsto al comma 2, a norma della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, fino all'importo massimo di

euro 30.000,00 per ciascun lavoratore occupato, residente in Sicilia, entro il limite delle risorse autorizzate a legislazione vigente.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative della misura di cui al comma 1, inclusi i limiti massimi entro cui la prestazione lavorativa può essere eseguita all'interno di locali aziendali, gli indirizzi specifici e le modalità di concessione ed erogazione del contributo, previo parere della commissione «Bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a trasferire a IRFIS-FinSicilia S.p.a. risorse pari a 18.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 comprensivi degli oneri di gestione, per la costituzione di un *plafond* nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, destinato all'erogazione dei contributi di cui al comma 1, previa pubblicazione di avviso pubblico.

4. Il contributo di cui al presente articolo non spetta agli operatori economici che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 18.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 15, Programma 3).

6. Nelle more dell'accertamento della ricorrenza, per la misura oggetto del presente articolo, dei requisiti di autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria previsti dal diritto unionale per l'adozione di misure di politica economica generale su base territoriale, il contributo di cui al comma 1 è erogato in regime di aiuti *de minimis*, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Al fine di garantire spazi collettivi per le attività di *smart working* svolte presso comuni delle aree interne, è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 2.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2027 e 2028 per la realizzazione, anche con l'eventuale compartecipazione dei privati, di spazi di *coworking* per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi operanti nel settore digitale e *start up* innovative, mediante il riadattamento di immobili pubblici e di enti ecclesiastici in disuso e l'acquisto di arredi e attrezzature, *software*, macchinari informatici e attrezzature tecnologiche. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabi-



lite le modalità attuative del presente comma, prevedendo che le risorse siano assegnate ai comuni delle aree interne previo avviso pubblico (Missione 15, Programma 3).

Art. 4.

Aree a burocrazia semplificata e legalità controllata

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, incrementare gli investimenti, incentivare la crescita occupazionale e favorire l'innovazione tecnologica, garantendo al contempo idonei presidi di legalità, la prevenzione dei fenomeni corruttivi e l'integrità dell'azione amministrativa, la Regione, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, individua, con le modalità di cui ai commi successivi, ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali nell'intero territorio regionale, che viene definito «Super ZES siciliana».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia e con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, presenta alla Giunta regionale uno o più schemi di proposte di protocollo o convenzione - ad esclusione dei procedimenti paesaggistici, ambientali e urbanistici - nelle quali sono individuate dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni interessate. Le proposte di protocollo o convenzione sono sottoposte, nei quindici giorni successivi all'approvazione da parte della Giunta regionale, al parere delle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana. Successivamente allo scadere del termine di cui al precedente periodo, ulteriori semplificazioni sono adottate con il procedimento di cui al presente comma. Gli schemi di proposte includono la previsione di protocolli per l'istituzione di misure di legalità nelle aree interessate.

3. Il Presidente della Regione presenta le proposte di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla loro approvazione da parte della Giunta, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per la stipula di protocolli o convenzioni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 124/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2023.

4. Il Presidente della Regione, qualora ravvisi la sussistenza di casi di inerzia procedimentale imputabili all'Amministrazione regionale, avvalendosi di personale dell'Amministrazione regionale ovvero avvalendosi degli enti e delle società di cui al comma 5, esercita poteri di impulso al fine di assicurare la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla presente legge, assegnando agli uffici competenti un termine per provvedere non superiore a venti giorni e, nel caso di ulteriore ingiustificata inerzia, esercita i poteri sostitutivi anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

5. Per l'attuazione della Super ZES siciliana la Regione può avvalersi di enti regionali o società dalla stessa par-

tecipate aventi finalità di promozione degli investimenti, appositamente individuati con il decreto del Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per l'economia e l'Assessore regionale per le attività produttive.

6. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 200 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, di cui euro 50 migliaia per le finalità dei commi 2 e 3 da destinare alle spese di trasferta ed euro 150 migliaia per le finalità del comma 4, da iscrivere in appositi capitoli di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale da assegnare alla Segreteria generale della Presidenza della Regione (Missione 1, Programma 2). Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare con decreto le necessarie variazioni di bilancio a seguito dell'individuazione dei soggetti di cui avvalersi, ai sensi del comma 5.

7. È istituito per l'esercizio finanziario 2026, presso l'Assessorato regionale dell'economia un fondo di 10.000 migliaia di euro da destinare alle agevolazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2023, per garantire su tutto il territorio regionale, fino a concorrenza delle risorse del fondo stesso, il massimale di percentuale consentito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dalla normativa statale (Missione 14, Programma 1).

8. Il fondo di cui al comma 7 concorre, con modalità sussidiarie aggiuntive, per gli investimenti effettuati nel territorio della Regione, allo stanziamento previsto dallo Stato nell'ambito della ZES unica per il Mezzogiorno ed è riservato esclusivamente agli operatori economici che abbiano almeno un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale e che si impegnino a mantenerla in attività per almeno cinque anni successivi a quello del riconoscimento del presente beneficio. Le somme sono trasferite all'Agenzia delle entrate previa stipula di apposita convenzione con la stessa da parte del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per le attività produttive, previo parere delle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 5.

Incentivi agli investimenti privati mediante interventi edili

1. Al fine di promuovere interventi diffusi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici, orientati alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dei consumi, nonché di favorire la conservazione e il miglioramento del patrimonio edilizio esistente, con riferimento agli edifici e alle unità immobiliari a destinazione residenziale siti nel territorio della Regione, è costituito, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, un



plafond con dotazione complessiva di 15.000 migliaia di euro, destinato all'erogazione di contributi diretti a fondo perduto ai sensi del presente articolo.

2. Una quota del fondo di cui al comma 1 è destinata all'erogazione del contributo in favore di proprietari di immobili con un indicatore ISEE inferiore a euro 20.000,00.

3. Il contributo è destinato a persone fisiche, operanti al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni, nonché a condomini, per interventi sulle parti comuni.

4. Sono ammissibili, purché gli immobili siano stati realizzati con regolare titolo abilitativo:

a) interventi di adeguamento sismico, di abbattimento delle barriere architettoniche o di miglioramento strutturale degli edifici;

b) interventi volti a favorire la transizione energetica degli edifici allo scopo di renderli più sostenibili in linea con gli standard *green* europei secondo le finalità di cui alla direttiva 24 aprile 2024 n. 2024/1275/UE del Parlamento e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi su edifici già esistenti per lavori non ancora avviati alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi gli interventi su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

6. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento delle spese ammissibili, calcolate ai sensi del prezzario unico regionale vigente decurtate almeno del venti per cento, secondo i seguenti massimali:

a) euro 25.000,00 per ciascuna unità immobiliare in edificio unifamiliare ovvero per ciascuna unità immobiliare funzionalmente indipendente con accesso autonomo dall'esterno sita in edificio plurifamiliare;

b) euro 20.000,00 per ciascuna unità immobiliare, per gli edifici composti da due fino a otto unità immobiliari;

c) euro 15.000,00, per ciascuna unità immobiliare, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

7. La gestione della misura di cui al presente articolo è affidata a Irfis FinSicilia S.p.a. Le domande sono acquisite con procedura a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse, sulla base di avviso pubblico, con esclusione del *click-day*. Al fine di assicurare un'equa distribuzione delle risorse, il *plafond* è articolato in sezioni per tipologie di interventi.

8. Il contributo è erogato per stati di avanzamento lavori (SAL), in funzione dell'effettivo avanzamento degli interventi, è subordinato all'esito positivo dei relativi controlli e non è cumulabile con altri aiuti pubblici relativi al medesimo intervento edilizio.

9. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentito l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le tipologie di in-

terventi e di spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, le fasi di istruttoria, erogazione e controllo, nonché la suddivisione del *plafond* in sezioni per tipologie di interventi.

10. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 8, Programma 1).

11. È autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro annui, per il triennio 2026-2028, per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni con esclusione delle persone fisiche che hanno goduto dei benefici di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni. (Missione 8, Programma 2, capitolo 673340).

Art. 6.

Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

1. La tassa automobilistica regionale di cui alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni, dovuta dalle imprese per le autovetture e gli altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) di potenza non superiore a 110 KW immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2028, è ridotta del 25 per cento per i primi tre anni dall'immatricolazione. La riduzione spetta alle imprese che, alla data della nuova immatricolazione, risultano già intestatarie di almeno dieci autovetture o altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) di potenza non superiore a 110 KW.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028 le autovetture, i veicoli e gli autoveicoli di nuova immatricolazione, con alimentazione elettrica, ibrida elettrica/termica di tipo *plug-in* LNG e BioLNG *full hybrid* e con alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi cinque anni dall'immatricolazione. Sono altresì esentati tutti i veicoli di nuova immatricolazione degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale (APS) e della protezione civile iscritte regolarmente al RUNTS.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo nonché eventuali misure volte a contrastare abusi.

4. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni sono prorogate per il triennio 2026-2028.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, nel limite massimo di 300 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101- capitolo 1218).



Art. 7.

Fondo per l'editoria

1. È costituito, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, un *plafond* destinato, previo avviso pubblico, a interventi in favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiofoniche, delle emittenti radiotelevisive, anche comunitarie, e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno tre anni, che abbiano almeno due giornalisti contrattualizzati o con contratti a prestazione o giornalisti soci lavoratori di cooperative giornalistiche o di società di persone nella regione e la cui testata giornalistica sia regolarmente registrata presso il tribunale di competenza.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, alle imprese editoriali operanti in Sicilia da almeno tre anni con produzione libraria sulla cultura siciliana di almeno dieci titoli con codice ISBN nel biennio e che abbiano almeno un dipendente attivo sul territorio regionale.

3. È istituita, all'interno del *plafond* di cui al comma 1, una riserva del venti per cento in favore delle testate giornalistiche emergenti, intese come testate regolarmente registrate presso i tribunali di competenza ed operanti da non più di trentasei mesi. Le risorse di cui al presente comma sono destinate in via prioritaria alla costituzione di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, almeno pubblicisti, e all'adozione di tecnologie abilitanti per l'innovazione dei processi redazionali e distributivi.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli interventi di cui al presente articolo consistono nella concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per investimenti ovvero per fabbisogno di capitale circolante.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi previo parere della commissione «Bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuate le misure attuative per l'utilizzo del *plafond* di cui al presente articolo.

6. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato a erogare a Irfis FinSicilia S.p.a., per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026-2028, la somma di 3.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 1 e la somma di 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2 (Missione 14, Programma 1).

7. Al fine di sostenere le piccole emittenti televisive locali (FSMA) operanti in Sicilia nell'area tecnica 17 di secondo livello, per gli oneri di utilizzo della rete di trasmissione Rai Way, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 300 migliaia di euro, da destinare in parti uguali alle emittenti attive alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma. (Missione 14, Programma 1).

8. Gli interventi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) 651/2024 della

Commissione del 17 giugno 2014 o, in ogni caso, della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.

Art. 8.

Governo delle liste di attesa nelle aziende sanitarie e ospedaliere del servizio sanitario regionale

1. Al fine di migliorare i processi decisionali e il monitoraggio relativo al governo delle liste di attesa delle aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario regionale e delle strutture private convenzionate, l'Assessorato regionale della salute è autorizzato ad adottare azioni di miglioramento del sistema con particolare riferimento agli interventi di seguito indicati:

a) potenziamento della componente applicativa di prenotazione del sistema SovraCUP anche con l'ausilio di applicazioni tecnologiche innovative che contattino con operatori virtuali i pazienti per ricordare ora, data e luogo della visita prenotata;

b) attivazione della piattaforma regionale per le liste di attesa ed integrazione della stessa con la piattaforma nazionale per le liste d'attesa (PNLA);

c) adeguamento infrastrutturale e tecnologico del sistema di prenotazione e monitoraggio del SovraCUP;

d) sviluppo di un cruscotto avanzato di monitoraggio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale (IA);

e) conduzione operativa ed affiancamento con l'acquisizione di soluzioni innovative attraverso la gestione dei servizi per tramite di società di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con gli utenti, individuata mediante procedura di selezione pubblica, la quale in via prioritaria si avvarrà del personale dotato di adeguata professionalità appartenente al bacino Almamviva Contact, definito secondo le modalità e criteri di accesso fissati con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, sentiti l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) implementazione di una sezione «open data» accessibile pubblicamente sul portale istituzionale della regione e delle singole aziende sanitarie ed ospedaliere, aggiornata in tempo reale che renda visibile per ciascuna struttura sanitaria regionale e per singola prestazione la prima data utile di prenotazione, al fine di garantire la trasparenza, favorire la libera scelta del cittadino e permettere un controllo civico diffuso sui tempi di erogazione dei servizi.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, per il triennio 2026-2028, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.100.000,00 di cui euro 3.050.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, euro 1.525.000,00 per l'esercizio finanziario 2027 ed euro 1.525.000,00 per l'esercizio finanziario 2028 (Missione 13, Programma 7).

3. L'assessorato regionale della salute monitora e aggiorna costantemente le attività sviluppate ai sensi del presente articolo, al fine di consentire il regolare governo delle liste di attesa.



4. L'assessore regionale per la salute, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette alla commissione legislativa permanente «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana una relazione in ordine a:

a) tempi medi di attesa per le prestazioni specialistiche per provincia, evidenziando le variazioni rispetto all'annualità precedente;

b) mortalità per patologia nelle singole province;

c) dati relativi alla mobilità extraregionale per provincia, limitatamente ai ricoveri ospedalieri;

d) dati relativi alla mobilità tra province suddivisi per DRG.

Art. 9.

Procedure per l'erogazione degli assegni in favore di persone con disabilità gravissima

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio,» sono aggiunte le parole «o che vivono presso il proprio domicilio,»;

b) al comma 3 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) per i disabili psichici destinatari delle prestazioni previste nei programmi terapeutici individuali elaborati ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, prestazioni di psicoterapia e di riabilitazione psichiatrica rese da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali»;

c) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

«5-quater. Le aziende sanitarie provinciali sono onerate di effettuare con cadenza almeno semestrale la verifica dell'esistenza in vita dei beneficiari degli assegni. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, sono fissate le modalità per la verifica degli accertamenti sanitari secondo criteri di trasparenza e rotazione, escludendo che i residenti nel territorio provinciale siano soggetti a visita da parte delle commissioni dell'azienda sanitaria provinciale di appartenenza. Le aziende sanitarie provinciali presentano una dettagliata relazione annuale sui controlli effettuati al dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, specificando le modalità di rilevazione del campione, il numero e gli esiti dei controlli eseguiti, comunque, in misura non inferiore al minimo fissato dalla normativa vigente.».

Art. 10.

Misure di contrasto al disagio sociale

1. Al fine di ridurre il disagio sociale in quartieri e zone particolarmente sensibili, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione territoriale, politiche sociali e giovanili, istruzione, formazione e rigenerazione urbana, promuove iniziative volte al contrasto della povertà educativa, alla marginalizzazione e al miglioramento di vita nelle aree urbane svantaggiate

te del proprio territorio, tramite iniziative di partenariato pubblico-privato. In fase di prima applicazione, le iniziative di cui al presente comma sono destinate ad interventi dedicati ad uno o più quartieri del centro storico della città di Palermo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 2026-2028, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito fondo del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio (Missione 4, Programma 6).

3. È istituito un fondo di 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026, per interventi di riqualificazione sociale e urbana per le città di Palermo, Catania e Messina, suddiviso in ragione del numero di abitanti, finalizzato a realizzare, in via sperimentale in specifiche zone di periferie ad alto rischio sociale, ove sono presenti fenomeni di particolare degrado, azioni anche a carattere straordinario che rafforzino la presenza di servizi essenziali per i cittadini per lo sport, il tempo libero, le attività culturali anche in stretto coordinamento con le strutture scolastiche e i presidi sociali presenti in queste zone. Ogni comune potrà individuare massimo due territori periferici che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente. I comuni sono autorizzati a creare appositi uffici speciali, nell'ambito del proprio ordinamento amministrativo, al fine di coordinare tutti gli interventi (Missione 12, Programma 4).

Art. 11.


Interventi a favore degli enti locali

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, è rideterminata in 365.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e 350.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, come determinata dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2025, è rideterminata in 108.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

3. La dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come determinata dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2025, è rideterminata in 115.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 ed in 31.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

4. Per l'esercizio finanziario 2028, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come rideterminate dal comma 1 del presente articolo, per le finalità di cui ai commi 25 e 26 dell'articolo 3 della legge



regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410).

5. Il comma 27 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza regione autonomie locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 25.».

6. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, sono destinate risorse pari a 3.500 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2025 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate.

7. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni con una superficie territoriale superiore a 250 kmq che abbiano almeno una frazione e che non siano capoluogo di Città metropolitana o di libero Consorzio comunale, al fine di fare fronte alle difficoltà derivanti dalla gestione del territorio, è assegnato un contributo di 2.500 migliaia di euro da ripartirsi per il quaranta per cento in base al numero di abitanti di ogni singolo comune e per il sessanta per cento in base all'estensione della superficie territoriale. Tali risorse sono destinate esclusivamente a interventi di riqualificazione del territorio e di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio degli enti beneficiari.

8. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a erogare un contributo complessivo di 500 migliaia di euro da destinare in parti uguali tra i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che abbiano registrato un incremento dell'attività commerciale certificata dal SUAP nel biennio 2024-2025 pari ad almeno il dieci per cento rispetto all'anno 2023 (Missione 18, Programma 1).

9. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.200 migliaia di euro in favore dei comuni titolari di infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali della Regione, da ripartire nella misura dell'ottanta per cento tra tutti i comuni in proporzione all'estensione della rete viaria loro trasferita e nella misura del venti per cento in parti uguali tra i comuni nel cui territorio ricadano agglomerati indu-

striali con impianti petrolchimici che abbiano attivato progetti di prevenzione e *screening* per la diagnosi delle malattie oncologiche (Missione 14, Programma 4).

10. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro in favore dei comuni che effettuano il servizio educativo-assistenziale tramite gli istituti iscritti nell'apposito albo ai fini del rafforzamento del servizio medesimo (Missione 18, Programma 1, capitolo 183315).

11. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà derivanti dal fenomeno migratorio in cui versano i Comuni di Lampedusa e Linosa, Augusta, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani, Portopalo di Capo Passero, Favignana e Catania, riconosce un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare per il settanta per cento in parti uguali e per il restante trenta per cento in proporzione al numero di arrivi come primo approdo nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

12. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, al fine di mitigare gli effetti negativi sulle presenze turistiche dovuti al fenomeno migratorio e di rilanciare l'immagine dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Favignana, Melilli e Caltanissetta, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a trasferire ai predetti comuni risorse, da assegnare in parti uguali, per un importo complessivo di 1.500 migliaia di euro, per la realizzazione di attività di comunicazione e promozione turistica.

13. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro da assegnare ai comuni che, a seguito della chiusura nel 2025 dell'attività della commissione straordinaria di liquidazione, abbiano posizioni debitorie non soddisfatte. La ripartizione avviene in proporzione alla massa debitoria residua di ciascun ente. (Missione 18, Programma 1).

14. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo pari a 2.000 migliaia di euro per l'attivazione dell'abbonamento mensile gratuito per i giovani di età inferiore a venti anni e con indicatore economico su base ISEE non superiore a euro



25.000,00, residenti nei comuni siciliani provvisti di servizio di trasporto pubblico urbano, come da elenco disponibile presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Le risorse sono ripartite per il venti per cento in base alla popolazione residente e per l'ottanta per cento in base all'estensione territoriale del comune. I benefici di cui al presente comma sono attribuiti ai soggetti che presentino apposita istanza, previo bando emanato dal comune sulla base di un decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che stabilisce i criteri di assegnazione (Missione 18, Programma 1, capitolo 102028).

15. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro, da destinare ai comuni per l'acquisizione di mezzi e attrezzature da utilizzare in emergenza e post-emergenza a fronte di eventi calamitosi (Missione 11, Programma 2).

16. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro, da destinare ai comuni per attività di pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni (Missione 11, Programma 2).

17. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a erogare un contributo pari a 500 migliaia di euro in favore dei comuni che abbiano registrato un incremento demografico pari almeno al 3 per cento della popolazione rispetto all'anno precedente.

18. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191347).

19. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro, da destinare ai comuni che hanno adottato il PUDM, per l'implementazione dei servizi e delle strutture volte alla fruizione delle spiagge libere da parte delle persone con disabilità.

20. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifica-

zioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere la somma di 400 migliaia di euro ai comuni che hanno conseguito nell'anno 2025 il riconoscimento internazionale «Bandiera Blu» da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA). Ai comuni che hanno conseguito nell'anno 2025 il riconoscimento «Bandiera Verde», da parte dei pediatri italiani, e «Bandiera Lilla», da parte della omonima cooperativa sociale, è destinata, rispettivamente, la somma di 200 migliaia di euro e di 100 migliaia di euro. Ai comuni che nell'anno 2025 hanno ottenuto il riconoscimento di comune *plastic free* dall'omonima associazione è ripartita la somma di 300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). I contributi sopra indicati sono ripartiti per il cinquanta per cento in base alla popolazione dei singoli comuni e per il restante cinquanta per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

21. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo di 1.500 migliaia di euro in favore del Comune di Ragusa per la valorizzazione di Ragusa Ibla e un contributo di 1.000 migliaia di euro in favore del Comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni nonché per la salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici di Ortigia (Missione 18, Programma 1, capitolo 590423).

22. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per la valorizzazione delle tradizioni storico-culturali delle minoranze linguistiche è destinata la somma di 500 migliaia di euro in favore dei comuni nei quali:

a) è presente la minoranza linguistica arbëreshe di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

b) è presente la minoranza linguistica gallo-italica come inserita nel Registro delle eredità immateriali della Sicilia (REIS), Libro delle espressioni.

23. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, a parziale copertura delle spese di funzionamento, la somma di 1.500 migliaia di euro ai comuni sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e successive modificazioni, da ripartirsi per il settanta per cento in parti uguali tra tutti i comuni interessati e per il trenta per cento in base alla popolazione di ciascun comune.



24. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni impegnati in politiche pubbliche di promozione della lettura che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura la qualifica di «Città che legge», da ripartirsi per il settanta per cento in parti uguali tra tutti i comuni interessati e per il trenta per cento in proporzione alla popolazione di ciascun comune.

25. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge il riconoscimento di «Borgo più bello d'Italia» inseriti all'interno dell'associazione nazionale «Borghi più belli d'Italia» è destinata la somma di 1.200 migliaia di euro da ripartirsi per il cinquanta per cento in parti uguali tra i comuni aderenti all'associazione e per il cinquanta per cento in base alla popolazione residente nei singoli comuni. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 80 migliaia di euro per il predetto riconoscimento. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di «Borgo dei Borghi» è destinata la somma di 400 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Le assegnazioni di cui al presente comma non sono cumulabili e sono destinate all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

26. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni nei cui territori insistono siti UNESCO nonché dei comuni i cui territori fanno parte dei Geoparchi UNESCO, da ripartirsi per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento in base alla popolazione di ciascun comune e in ogni caso destinando al singolo comune un contributo massimo di 250 migliaia di euro. Tali risorse sono destinate esclusivamente alla valorizzazione culturale e del patrimonio artistico e museale degli enti beneficiari.

27. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro da destinare ai comuni inseriti nell'itinerario Arabo-Normanno, dichiarato dall'Unesco «Patrimonio mondiale dell'umanità», esclusivamente per la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e museale degli enti beneficiari. Le risorse sono suddivise in parti uguali tra i comuni beneficiari (Missione 18, Programma 1).

28. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifi-

cazioni, è destinata la somma di 800 migliaia di euro in favore del Comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 34/1985 nonché per interventi straordinari di risanamento ambientale, di cura e pulizia del verde pubblico e igienico-sanitari nel centro abitato.

29. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni facenti parte dell'Associazione nazionale dei comuni virtuosi è destinata la somma di 800 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla popolazione.

30. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per le finalità di cui alla lettera s) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni è autorizzato a erogare un contributo complessivo di 800 migliaia di euro a favore delle consulte giovanili e femminili regolarmente costituite entro il 31 dicembre 2025 (Missione 12, Programma 7, capitolo 183863).

31. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è istituita una riserva di 3.500 migliaia di euro da destinarsi ai comuni che abbiano approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario precedente a quello corrente entro il 30 aprile dell'esercizio corrente, da cui risulti il conseguimento di un incremento di almeno il 3 per cento nella riscossione dei tributi propri rispetto all'esercizio precedente al rendiconto medesimo. Il suddetto incremento è calcolato sulla base della media degli incrementi di cui al Titolo I e al Titolo III del rendiconto di gestione. Il fondo è ripartito in misura del trenta per cento in parti uguali e in misura del settanta per cento proporzionalmente alla percentuale di incremento della riscossione conseguita. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono stabiliti i criteri di riparto delle somme di cui al presente comma. Le assegnazioni di cui al presente comma costituiscono intervento a sostegno del bilancio dei comuni destinatari non soggetto alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Missione 18, Programma 1).

32. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo di 2.000 migliaia di euro da destinare ai comuni costieri con popolazione fino a 5.000 abitanti per la realizzazione di accessi al mare e spiagge libere per persone con disabilità. Il contributo è ripartito per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento in proporzione all'estensione della linea di costa di ciascun comune.



33. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modificazioni l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a trasferire la somma di 600 migliaia di euro all'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me.) (Missione 8, Programma 2, capitolo 672407).

34. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 4.000 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni destinatari nell'anno 2024 di tale contributo straordinario, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della medesima legge regionale n. 25/2024 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 102018).

Art. 12.

Misure a sostegno della finanza locale

1. Al fine di promuovere una più efficace gestione dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi locali da parte dei comuni siciliani, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1), da ripartirsi in favore dei comuni che, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già provveduto, ovvero provvedano entro il 30 giugno di ognuno dei predetti esercizi finanziari, a introdurre nel proprio ordinamento, anche attraverso la gestione nella forma associata di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, almeno due delle seguenti misure:

a) previsione dell'affidamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a società iscritta nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate o delle funzioni e attività di supporto propeudetiche alle dette attività;

b) previsione di misure premiali in materia di rateizzazione, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione di riferimento, per i contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della notifica degli atti tributari di pertinenza del comune;

c) previsione di misure premiali in materia di rateizzazione, nei limiti consentiti dalla vigente legisla-

zione di riferimento, in favore di contribuenti qualificati come virtuosi sulla base dell'assenza di morosità pregresse e di decadenze da precedenti piani di rateizzazione nel triennio antecedente all'anno di applicazione della misura premiale;

d) previsione delle misure premiali di cui all'articolo 118-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i contribuenti che adempiano al pagamento di tributi locali mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale;

e) previsione di strumenti di pianificazione organizzativa e gestionale, anche mediante il ricorso a figure esterne iscritte negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti per l'implementazione e l'ottimizzazione delle attività di riscossione e recupero dei crediti.

2. L'adozione delle misure di cui al comma 1 è attestata con dichiarazione congiunta del responsabile del servizio finanziario e del segretario del comune recante l'indicazione dell'atto deliberativo di approvazione del regolamento adottato, formulata e prodotta secondo modalità e termini indicati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 tra i comuni aventi titolo si provvede annualmente con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento proporzionalmente al numero di abitanti, fermo restando che ciascun comune può essere destinatario del suddetto riparto esclusivamente per un unico esercizio finanziario tra quelli previsti al comma 1.

4. Le assegnazioni di cui al presente articolo costituiscono intervento a sostegno del bilancio dei comuni destinatari non soggetto alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 13.

Disposizioni per il settore della forestazione

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1, come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31 per le finalità del comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 47 a carico dei fondi ordinari della Regione e per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, è rideterminata in complessivi euro 291.215.830,00 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 291.315.830,00 per l'esercizio finanziario 2027 ed è determinata in euro 290.315.830,00 per l'esercizio finanziario 2028.



2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta, nelle Missioni e Programmi e per gli importi come di seguito indicati, nell'ambito delle rubriche delle competenti amministrazioni:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	2026	2027	2028
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE							
16	1	1	155382	SPETTANZE E LAVORO DI NATURA FLESSIBILE (PARTE EX CAP. 156604)	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00
16	1	1	155802	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) DA VERSARE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446, SUI COMPENSI DEGLI OPERAI FORESTALI E INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DEGLI INTERVENTI FORESTALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE n. 24-2012 E SS.MM.II. DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE	11.169.400,00	11.169.400,00	11.169.400,00
20	3	1	140043	FONDO DESTINATO AD INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 47 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9 E SS.MM E ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1974, n. 36 E SS.MM., DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE.	56.700.000,00	56.700.000,00	56.700.000,00
20	3	2	542094	FONDO DESTINATO AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER LE FINALITA' DI CUI AI COMMI 2 E 8 DELL'ARTICOLO 47, DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9 E ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1974, n. 36 E SS.MM., DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE.	78.000.000,00	77.000.000,00	76.000.000,00
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA:							
9	5	1	150514	SPESE PER LA PREVENZIONE E GLI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, NONCHE' PER INTERVENTI DI TIPO CONSERVATIVO (PARTE EX CAP. 56756).	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
9	5	1	150054	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) DA VERSARE AI SENSI DELCOMMA 2 DELL'ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 SUI COMPENSI DEGLI OPERAI FORESTALI, E PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., ATTINENTI L'ATTIVITA' A.I.B. DEL COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA. (EX CAP. 151001 ART. 2).	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
9	5	1	150574	SPESE PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1974, N. 36, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.	10.500.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00
20	3	1	150053	FONDO DESTINATO AD INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 47 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9 E SS.MM E ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1974, n. 36 E SS.MM., DI COMPETENZA DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE.	82.796.430,00	82.796.430,00	82.796.430,00
20	3	2	550080	FONDO DESTINATO AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER LE FINALITA' DI CUI AI COMMI 2 E 8 DELL'ARTICOLO 47, DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.9 E ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1974, n. 36 E SS.MM., DI COMPETENZA DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE.A REGIONE.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE					291.215.830,00	291.315.830,00	290.315.830,00

3. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta delle amministrazioni interessate, dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme di cui alla Missione 20, Programma 3, capitoli 140043, 542094, 150053 e 550080, a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni medesime.

4. Al fine di rafforzare le funzioni d'istituto in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio forestale, di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, per l'anno 2026 i soggetti inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni sono impiegati per un massimo di 23 giornate lavorative ai fini previdenziali aggiuntive rispetto a quelle già previste per i contingenti di appartenenza.



5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la maggiore spesa complessiva di 41.126 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026.

6. La spesa di cui al comma 5 è iscritta nell'ambito delle rubriche delle competenti amministrazioni per gli importi come di seguito indicati:

a) 26.226 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 - dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Missione 20, Programma 3, capitolo 140043;

b) 14.900 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana - Missione 20, Programma 3, capitolo 150053.

7. Con le medesime modalità di cui al comma 3 sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme di cui al comma 6 a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle competenti amministrazioni.

Art. 14.

Istituzione della cabina di regia regionale per le specie esotiche invasive

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, la cabina di regia regionale per le specie esotiche invasive, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività di prevenzione, contenimento ed eradicazione delle specie aliene sul territorio regionale nonché per interventi urgenti e indifferibili.

2. La cabina di regia è composta da soggetti di comprovata esperienza e professionalità nel settore, di cui almeno tre soggetti in rappresentanza delle associazioni ambientaliste e due componenti indicati dalle Università aventi sede nella regione tra i docenti dei dipartimenti di agraria esperti in specie esotiche invasive. I componenti della cabina di regia svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e i compiti operativi della cabina di regia.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di euro 50.000,00 (Missione 9, Programma 5).

Art. 15.

Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino «ex PIP Emergenza Palermo» e di lavoratori precari

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni dopo le parole «dall'1 gennaio 2023» sono inserite le parole «fino all'anno 2025».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2026 alla spesa derivante dall'incremento dell'assegno di cui al comma 3 si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 12, Programma 4, capitolo 313727».

3. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 sono soppressi.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 nonché dei commi 3 e 4-bis dell'articolo 8 della legge regionale n. 2/2023, come inserito dal comma 2, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 1/2025 è rideterminata in 29.250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, in 3.875 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 e in 3.530 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).


5. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e successive modificazioni le parole «di ulteriori 18.700 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026» sono sostituite dalle parole «di ulteriori 18.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e 29.827 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026».

6. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 23/2024 le parole «le ulteriori somme di 7.700 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026» sono sostituite dalle parole «le ulteriori somme di 7.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e 18.827 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026».

7. Per far fronte alle spese per i contratti di servizio stipulati dalla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) con i soggetti committenti, mediante utilizzo del personale appartenente all'ex bacino unico ad esaurimento «ex PIP Emergenza Palermo», assunto ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni, sono trasferite alla medesima società le necessarie somme valutate nel limite massimo di 51.127 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214112).

8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1/2025, per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni, è rideterminata a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario 2038 in 176.800 migliaia di euro annui (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

9. Al fine di concorrere alla piena funzionalità dei servizi svolti dagli enti locali siciliani mediante l'incremento della dotazione oraria dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti il personale di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 e di 20.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028 in favore degli enti locali destinatari dei trasferimenti previsti, per gli oneri relativi al medesimo personale, dal comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni. Il suddetto incremento è determinato, fermo restando il rispetto della disciplina e dei limiti derivanti dalla vigente normativa nazionale di riferimento in materia di personale, attribuendo priorità



ai contratti in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge con minore dotazione oraria (Missione 18, Programma 1).

10. Al riparto delle somme di cui al comma 9 si procede annualmente con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica proporzionalmente ai medesimi trasferimenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni attribuiti a ciascun ente locale per l'esercizio precedente.

11. I trasferimenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni sono altresì annualmente destinati, per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui al comma 9.

12. Le assegnazioni di cui al comma 9 costituiscono trasferimenti a sostegno del bilancio degli enti locali destinatari per le finalità indicate al medesimo comma 9 non soggetti alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16.

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato

1. All'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per i medesimi fini di cui al comma 1, correlati alla morosità subita da Siciliacque S.p.a. per gli anni 2024 e 2025, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è autorizzato al trasferimento in favore di Siciliacque S.p.a., a titolo di anticipazione, della ulteriore somma di euro 18.985.527,83 per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 9, Programma 4, capitolo 646201), che verrà recuperata secondo le modalità di cui al comma 2-ter (Titolo 5, Tipologia 300, capitolo 8115).

2-ter. La somma anticipata di cui al comma 2-bis è restituita da Siciliacque s.p.a alla Regione in dieci rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo all'erogazione della somma, senza interessi.».

2. Al fine di scongiurare pregiudizi per la salute e l'ordine pubblico e di assicurare la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Agrigento da parte dell'azienda speciale consortile «A.I.C.A. - Azienda idrica comuni agrigentini», la cui gestione rimane ancora pregiudicata da una carente riscossione della tariffa a carico dell'utenza finale e da mancati pagamenti da parte dei comuni soci di somme dovute a vario titolo per il servizio, precludendo conseguentemente alla medesima di fare fronte con regolarità ai relativi costi, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è autorizzato, per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, all'erogazione straordinaria in favore della predetta azienda consortile, a titolo di anticipazione, di un importo pari a 10.000 migliaia di euro per ciascun esercizio finanziario, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 (Missione 9, Programma 4, capitolo 646204). L'erogazione straordinaria di cui al presente comma è vincolata al pagamento del servizio di acqua all'ingrosso già fatturato ad A.I.C.A. alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le somme anticipate di cui al comma 2 sono restituite alla Regione dall'azienda consortile A.I.C.A. in dieci anni, a decorrere dal triennio successivo a ciascuna anticipazione, sulla base di un piano finanziario di rimborso approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (Titolo 5, Tipologia 300).

4. L'azienda consortile A.I.C.A. decade dal beneficio della rateizzazione concessa nei termini di cui al comma 3 se alla scadenza del triennio da ciascuna anticipazione non ha completato l'attività necessaria a garantire la regolare riscossione della tariffa per il servizio da parte dell'utenza finale, ivi compresa la collocazione dei contatori.

5. Al fine di garantire la sostenibilità sociale e promuovere l'efficienza della gestione del servizio idrico integrato, di scongiurare interruzioni del servizio e di assicurare la tutela degli utenti finali, che risultano compromessi dall'inefficienza delle reti e dalla mancanza iniziale di liquidità, è autorizzata un'anticipazione di 4.000 migliaia di euro in favore di Iblea Acque s.p.a, per l'esercizio finanziario 2026, a sostegno della gestione del servizio idrico integrato (Missione 9, Programma 4). Tale somma verrà restituita con rate annuali nell'arco temporale di dieci anni a decorrere dall'anno successivo all'erogazione delle somme, senza interessi (Titolo 5, Tipologia 300).


6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, in relazione alla morosità per gli anni 2023 e 2024, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è autorizzato a erogare ai gestori pubblici del servizio idrico integrato nell'ambito dell'ATI della Provincia di Messina la somma di 1.300 migliaia di euro, a titolo di anticipazione, per l'esercizio finanziario 2026, a gravare su apposito capitolo del bilancio della Regione (Missione 9, Programma 4). Tale somma verrà restituita con rate annuali nell'arco temporale di dieci anni a decorrere dall'anno successivo all'erogazione delle somme, senza interessi (Titolo 5, Tipologia 300).

Art. 17.

Interventi in materia di istruzione

1. L'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per l'acquisizione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici destinati ai propri studenti con disabilità. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, da adottarsi, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma (Missione 4, Programma 6).

2. Al fine di rafforzare il diritto allo studio, l'inclusione scolastica e la qualità dell'offerta formativa nel sistema scolastico regionale, l'Assessorato regionale dell'istru-



zione e della formazione professionale è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, ad attuare i seguenti interventi (Missione 4, Programma 6):

a) concedere un contributo straordinario, pari a 300 migliaia di euro, alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo che ne facciano richiesta, per la copertura delle spese sostenute per l'attivazione di servizi di mediazione linguistica e culturale, svolti da mediatori iscritti in appositi albi o elenchi;

b) concedere un contributo straordinario, pari a 150 migliaia di euro, in favore dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), destinato all'acquisto di materiale didattico e alla realizzazione di progetti e attività extracurricolari;

c) attivare servizi di assistenza tecnica a supporto delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, finalizzati a facilitare la partecipazione ai bandi finanziati con risorse extra regionali, per un importo complessivo pari a 450 migliaia di euro;

d) promuovere progetti di educazione alimentare quali strumenti di prevenzione e contrasto alla malnutrizione, alle patologie croniche non trasmissibili e ai disturbi del comportamento alimentare, autorizzando a tal fine un contributo pari a 100 migliaia di euro a favore delle istituzioni scolastiche statali di primo e del secondo grado;

e) concedere un contributo straordinario, pari a 2.500 migliaia di euro, in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la realizzazione di attività, anche sperimentali, aventi carattere culturale, artistico e/o scientifico.

3. Con uno o più decreti del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio sono disciplinate le modalità di attuazione e di erogazione degli interventi di cui al comma 2.

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e successive modificazioni, le parole «per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle parole «per le attività di sperimentazione di ampliamento dell'offerta formativa nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.».

Art. 18.

Autorizzazione di spesa per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16

1. Per l'esercizio finanziario 2026, per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa 1.278 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5).

Art. 19.

Norme in materia di personale del Corpo forestale della Regione Siciliana

1. L'onere per le risorse assunzionali del Corpo forestale della Regione siciliana, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione regionale e dell'IRAP, di cui al comma 4-bis dell'articolo 50 della legge regio-

nale 31 gennaio 2024, n. 3, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, è rideterminato in euro 14.747.828,67 per l'esercizio finanziario 2026, in euro 18.298.261,82 per l'esercizio finanziario 2027 ed è valutato in euro 22.304.314,12 per l'esercizio finanziario 2028, iscritti alla Missione 9, Programma 5, di cui:

a) esercizio finanziario 2026:

euro 10.488.463,60 capitolo 150001;

euro 891.519,41 capitolo 151001, articolo 1;

euro 3.262.961,03 capitolo 150003;

euro 104.884,64 capitolo 150032;

b) esercizio finanziario 2027:

euro 13.013.485,40 capitolo 150001;

euro 1.106.146,26 capitolo 151001, articolo 1;

euro 4.048.495,31 capitolo 150003;

euro 130.134,85 capitolo 150032;

c) esercizio finanziario 2028:

euro 15.862.537,60 capitolo 150001;

euro 1.348.315,70 capitolo 151001, articolo 1;

euro 4.934.835,45 capitolo 150003;

euro 158.625,38 capitolo 150032;

2. Al comma 4-ter dell'articolo 50 della legge regionale n. 3/2024, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2025, le parole «esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle parole «esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028».

Art. 20.

Implementazione e adeguamento piattaforme digitali del dipartimento regionale tecnico

1. Al fine di implementare le piattaforme digitali certificate gestite dal dipartimento regionale tecnico e utilizzate dai dipartimenti dell'Amministrazione regionale adeguandole alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ivi incluso l'articolo 43, è autorizzata la spesa di euro 873.215,00 per l'esercizio finanziario 2026, di euro 1.471.015,00 per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 1.251.415,00 per l'esercizio finanziario 2028 (Missione 1, Programma 6).

Art. 21.

Fondo per la risoluzione dei contenziosi mediante transazioni

1. È istituito presso il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione un fondo con una dotazione pari a 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 (Missione 20, Programma 3) destinato a far fronte ai maggiori oneri discendenti dalla stipula di transazioni per le quali è stato acquisito da parte dell'Amministrazione responsabile il relativo parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato.

2. È autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 la spesa di 2.000 migliaia di euro destinata per l'estinzione dei contenziosi promossi dai



comuni nei confronti della Regione per la mancata attuazione dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3). I comuni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge inviano apposita richiesta all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica la propria richiesta. La spesa di cui al presente comma è ripartita per il cinquanta per cento sulla base della popolazione residente del comune richiedente e per il restante cinquanta per cento sulla base del numero dei comuni richiedenti.

3. Per far fronte agli oneri discendenti dalla stipula delle transazioni di cui al comma 1 si provvede altresì con quota parte delle somme già accantonate nel fondo contenzioso del risultato di amministrazione o stanziato a valere sul predetto Fondo, inerenti al contenzioso oggetto della transazione stipulata, nel rispetto dei vincoli posti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione.

4. Il Ragioniere generale a seguito di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni, su richiesta dell'amministrazione interessata, per l'iscrizione nel bilancio della Regione delle somme necessarie alla conclusione della transazione.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2029, l'onere per le finalità di cui al comma 1 è quantificato annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni.

Art. 22.

Norme in materia di rientri nel Fondo Sicilia

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, dopo le parole «del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana» sono inserite le parole «nonché a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2014-2020, a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli relativi ad interessi attivi maturati ovvero a provvedimenti di revoca delle agevolazioni.»

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, dopo le parole «Tutti i rientri di cui alle misure gestite da Irfis-FinSicilia S.p.a. previsti dalla legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni» sono inserite le parole «a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli relativi ad economie, interessi attivi maturati ovvero a provvedimenti di revoca delle agevolazioni, fermi restando i vincoli di destinazione originari ove sussistenti.»

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni, le parole «sessennio 2021-2026» sono sostituite dalle parole «periodo 2021-2029».

Art. 23.

Destinazione oneri istruttori in materia di energia

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica

utilità è autorizzato a destinare, nel limite del cinquanta per cento, il gettito proveniente dai contributi di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, prioritariamente ai fini del trattamento economico e di formazione del personale impegnato nello svolgimento delle relative attività istruttorie ed ai fini del rafforzamento tecnico-amministrativo del dipartimento regionale dell'energia (Titolo 3, Tipologia 100, capitolo 7887 - Missione 17, Programma 1).

2. A completamento delle attività di cui al comma 1, i contributi di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004 e successive modificazioni possono essere utilizzati, previa individuazione delle rispettive quote determinate dalla deliberazione di cui al comma 1, anche per le seguenti attività inserite nel quadro degli interventi previsti dal Piano energetico ambientale regionale (PE-ARS) (Missione 17, Programma 1):

a) promozione di investimenti finalizzati alla ricerca scientifica e giuridica in materia di fonti energetiche rinnovabili, risparmio ed efficientamento energetico e conseguente sviluppo;

b) opere di compensazione ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti;

c) riassetto e sviluppo socio-economico dei comuni ove sono ubicati gli impianti.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità sono determinati i destinatari degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 24.

Fondo unico a gestione separata della CRIAS

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane siciliane, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, a trasferire al fondo unico a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni, risorse pari a 5.000 migliaia di euro destinate agli interventi previsti in favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 (Missione 14, Programma 1).

Art. 25.

Misure per l'attrazione di nuovi residenti

1. La Regione, al fine di contrastare lo spopolamento, favorire l'insediamento di nuovi nuclei familiari, attrarre capitale umano e stimolare il mercato immobiliare regionale, per il triennio 2026-2028 istituisce un contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che rispettino cumulativamente le seguenti condizioni:

a) acquisto di un immobile sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio regionale entro dodici mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale di cui alla lettera



b) o, in alternativa, realizzazione entro lo stesso termine di interventi edilizi, esclusa la manutenzione ordinaria, su un immobile di proprietà sito nello stesso territorio;

b) trasferimento della residenza dall'estero in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e stabilimento del domicilio fiscale nel territorio regionale, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028;

c) mantenimento della residenza e del domicilio fiscale di cui alla lettera b) nonché della proprietà dell'immobile di cui alla lettera a) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasferimento della residenza, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme.

2. Laddove siano rispettate le condizioni previste dal comma 1, possono usufruire del contributo coloro che, a seguito del trasferimento di cui alla lettera b) del comma 1, percepiscono redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, tassabili nel territorio dello Stato.

3. Il contributo di cui al comma 1 è pari al cinquanta per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta e integralmente versata dal soggetto beneficiario in base alla dichiarazione dei redditi annuale. Il contributo è erogato dal dipartimento regionale delle finanze e del credito, su istanza degli interessati, per tre annualità a decorrere dall'anno in cui sorge il diritto di cui ai commi 1 e 2, entro un tetto massimo annuo di euro 100.000,00. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali statali o regionali previste per l'attrazione di nuovi residenti. Nel caso di trasferimento del domicilio fiscale in Sicilia nel corso dell'anno solare, il contributo è commisurato alla quota di IRPEF spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modificazioni. Il contributo è pari al sessanta per cento in caso di acquisto di immobile e trasferimento della residenza in un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

4. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della commissione «Bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana. Il decreto attuativo di cui al presente comma può prevedere la facoltà di utilizzare il beneficio in compensazione, ai sensi del capo II del titolo I della parte I del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, previa stipula di apposita convenzione tra il dipartimento regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1074/1965 e successive modificazioni.

5. In applicazione del presente articolo è stimato l'incremento dell'entrata al Titolo I, Tipologia 101, capitolo 1023 per l'importo di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027, di 15.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028, di 20.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2029, di 15.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2030 e di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2031.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 e di 15.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028 (Missione 1, Programma 3).

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per gli esercizi finanziari 2029-2031, si provvede mediante le entrate stimate al comma 5.

Art. 26.

Provvedimenti per il recupero di edifici situati nei centri storici e zone omogenee, per il sostegno abitativo alle giovani coppie e per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici siciliani

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo a tasso fisso, al massimo ventennale, con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate «A» nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprietari di edifici classificati «netto storico», per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale.

2. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo a tasso fisso, al massimo ventennale, con le giovani coppie coniugate il cui nucleo sia stato costituito da almeno un anno e in cui almeno uno dei coniugi sia d'età non superiore a 35 anni e residente nel territorio regionale, per il quale l'immobile sia adibito ad abitazione principale con obbligo di almeno dieci anni di residenza in loco dalla data della stipula e che abbiano un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 40.000,00 annui.

3. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è altresì autorizzato a sottoscrivere con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo a tasso fisso, al massimo ventennale, con i proprietari di immobili per la manutenzione straordinaria finalizzata al conseguimento della classe energetica A (A4, A3, A2, A1) ai sensi della direttiva europea UE/FIT Green.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo per l'abbattimento del cento per cento degli interessi derivanti da contratti di mutuo che abbiano un importo massimo di euro 300.000,00 e comunque non superiore a un importo massimo di 2.000,00 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa. I mutui di cui al presente comma possono coprire il cento per cento del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono disciplinate le modalità attuative delle misure di cui al presente articolo.



6. L'erogazione del contributo i cui beneficiari sono i proprietari degli immobili verrà effettuata nei confronti degli istituti di credito convenzionati, in unica soluzione, alla data dell'accensione del mutuo. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti verifica annualmente la regolare esecuzione degli obblighi contrattuali assunti dai beneficiari con la stipula dei contratti di mutuo, provvedendo in caso di inadempimento al recupero delle somme erogate.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 8, Programma 2).

8. Al fine di riqualificare i centri storici dei comuni siciliani, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 5.000 migliaia di euro da destinare all'edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 13, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modificazioni (Missione 8, Programma 2).

Art. 27.

Cofinanziamento di misure di mutualizzazione del rischio in agricoltura

1. In conformità ed entro i limiti previsti dall'ordinamento unionale e statale la Regione sostiene le imprese agricole nell'accesso a strumenti di gestione del rischio in agricoltura, con finalità integrative delle misure previste dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, nonché per la mutualizzazione dei rischi di produzione e di reddito non rientranti nella sfera di applicazione della predetta norma. Il sostegno è concesso per una sola annualità con obbligo dei beneficiari di rinnovare, con oneri a proprio carico, il contratto assicurativo almeno per l'anno successivo a quello di erogazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la spesa di 4.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati in conformità alle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 28.

Stabilizzazione personale meccanizzazione ESA

1. Al fine di garantire e implementare le attività di manutenzione del territorio e delle infrastrutture rurali di competenza, a decorrere dall'anno 2026 l'ente di sviluppo agricolo, previo espletamento di procedura di selezione di idoneità fisica e professionale e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del comma 2, procede alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto

di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni.

2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1 l'autorizzazione di spesa complessiva a carico del bilancio della Regione (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326) è rideterminata nella misura sotto indicata:

esercizio 2026: 10.525.091,79 euro;

esercizio 2027: 10.291.079,79 euro;

esercizio 2028: 9.247.091,79 euro.

3. Per l'acquisto di beni e servizi per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 luglio 1950, n. 51, all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modificazioni e all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, in conseguenza delle accresciute esigenze di operatività l'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 546401 (Missione 16, Programma 1) del bilancio della Regione è rideeterminata nella misura sotto indicata:

esercizio 2026: 14.138.000,00 euro;

esercizio 2027: 14.138.000,00 euro;

esercizio 2028: 13.942.000,00 euro.

4. Per gli esercizi successivi la spesa complessiva a carico del bilancio della Regione per il personale di cui al comma 1 è determinata nel suo limite massimo come di seguito indicato:

esercizio 2029: 7.665.438,00 euro;

esercizio 2030: 7.078.445,00 euro;

esercizio 2031: 6.215.220,00 euro;

esercizio 2032: 5.421.053,00 euro;

esercizio 2033: 4.316.125,00 euro;

esercizio 2034: 3.487.429,00 euro;

esercizio 2035: 2.900.436,00 euro;

esercizio 2036: 2.106.269,00 euro;

esercizio 2037: 1.519.276,00 euro;

esercizio 2038: 897.754,00 euro;


esercizio 2039: 517.935,00 euro.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2029, si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 29.

Incremento dotazione finanziaria fondo unico a gestione separata della CRIAS per l'agricoltura e per la pesca

1. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, il dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, a trasferire alla CRIAS risorse pari a 5.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).



Art. 30.

IRCCS «Oasi Maria SS. Di Troina»

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'IRCCS ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvede a stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con il predetto istituto per il triennio 2026-2028, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei limiti di quanto definito dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che prevede, tra le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5.000 migliaia di euro annui per il triennio 2026-2028, si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2, capitolo 183357).

3. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, per le somme assegnate a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze all'IRCCS-OC Oasi Maria SS. di Troina in relazione alle somme assegnate e rendicontate per gli anni 2021-2025 e per gli importi annui assegnati e rendicontati di cui alla convenzione di cui al comma 1 relativa al triennio 2026-2028, è autorizzato a concedere, annualmente, un'anticipazione nel limite massimo delle somme oggetto di rendicontazione approvata dallo stesso dipartimento regionale (Missione 12, Programma 7, capitolo 583319). L'anticipazione è restituita, senza ulteriore onere finanziario, con versamento in entrata nel bilancio della Regione entro l'anno di erogazione (Titolo 5, Tipologia 200, capitolo 8297).

4. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali saranno operate le necessarie variazioni di bilancio di cui al comma 3.

Art. 31.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di monitoraggio sui finanziamenti della politica unitaria di coesione

1. Il comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a

valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione finché persiste l'inadempimento dei predetti obblighi.».

Art. 32.

Contributi in favore degli ecomusei

1. Al fine di poter garantire contributi in favore degli ecomusei, riconosciuti ai sensi della legge regionale 2 luglio 2014, n. 16 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377913).

Art. 33.

Giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2).

Art. 34.

Sostegno e promozione della creatività urbana, della street art e del muralismo

1. La Regione promuove e sostiene la *street art*, quale forma espressiva con un forte impatto civico e culturale nonché capacità comunicativa, in grado di contribuire alla rigenerazione urbana ed extraurbana, con particolare riferimento alle aree degradate e periferiche.

2. L'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana istituisce il «Fondo di creatività urbana» ai fini della promozione e realizzazione di interventi di *street art* nel territorio siciliano e attraverso l'emanazione di un apposito avviso pubblico concede ai comuni contributi volti alla realizzazione di interventi di *street art* nel territorio di pertinenza. Ai fini dell'assegnazione dei contributi è riconosciuta priorità agli interventi che siano espressione di percorsi partecipativi e che garantiscano la qualità della proposta progettuale, riguardo alla longevità conservativa nonché in relazione alla valenza sociale e culturale dell'opera.


3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 5, Programma 2).

Art. 35.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizi per i soggetti con disturbo dello spettro autistico

1. Al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni le parole «lo 0,4 per cento» sono sostituite dalle parole «lo 0,5 per cento».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



Art. 36.

Misura per il contrasto alla povertà energetica

1. Al fine di contrastare la povertà energetica, il Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è incrementato di 12.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 per la costituzione di uno specifico *plafond* denominato «Finanziamenti di solidarietà energetica per le famiglie siciliane» destinato alla concessione di finanziamenti agevolati (Missione 17, Programma 1).

2. Per l'anno 2026, le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'attuazione su tutto il territorio regionale di una misura di contrasto alla povertà energetica mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a breve e medio termine, finalizzati al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica, destinati all'autoconsumo.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia, sono individuati i criteri e le condizioni per l'attuazione della misura di cui al presente articolo, garantendo in via prioritaria i nuclei familiari a basso reddito in modo proporzionale al «valore ISEE» e alla potenza dell'impianto fotovoltaico.

4. Il dipartimento regionale dell'energia è autorizzato a trasferire con proprio decreto le somme di cui al comma 1 all'Irfis FinSicilia S.p.a.

5. Irfis FinSicilia S.p.a., entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto dirigenziale di cui al comma 3, provvede alla pubblicazione di apposito avviso, contenente termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte dei richiedenti il finanziamento agevolato.

6. Ai fini della concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo Irfis FinSicilia S.p.a. valuta esclusivamente i requisiti di cui al comma 3, non essendo richieste garanzie patrimoniali o personali da parte di terzi a presidio dei finanziamenti. Irfis FinSicilia S.p.a., per le particolari finalità del finanziamento, è autorizzata a concedere i finanziamenti senza esame di merito creditizio.

7. Per gli anni successivi al 2026 i rientri dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono destinati ad alimentare il *plafond* di cui al comma 1 per il finanziamento di uno o più avvisi per le medesime finalità e con le medesime modalità e procedure del presente articolo.

Art. 37.

Misure per le aree a elevato rischio di crisi ambientale (AERCA)

1. Per le discariche in disuso presenti nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) della Regione sono previste le necessarie misure per:

a) la messa in sicurezza permanente (MISP) e bonifica dei siti;

b) l'eventuale completamento delle MISP già finanziate i cui fondi stanziati siano risultati insufficienti;

c) interventi di completamento di messa in sicurezza di emergenza (MISE)/MISP su discariche ricadenti sulle

medesime aree, già presenti nell'aggiornamento del piano regionale delle bonifiche approvato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2016, n. 26.

2. Le misure di cui al comma 1 sono gestite dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e prevedono altresì le indagini preliminari su aree pubbliche limitrofe a discariche di rifiuti pericolosi.

3. Per le finalità del presente articolo è istituito un apposito fondo presso il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti con una dotazione, per l'esercizio finanziario 2026, di 5.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

Art. 38.

Istituzione del fondo regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 7 ottobre 2024, n. 26 è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis (*Fondo regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze*). — 1. La Regione istituisce il «Fondo regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze» destinato agli enti del terzo settore (ETS), iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) ai sensi degli artt. 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, al fine di realizzare progetti sperimentali per la prevenzione delle dipendenze causate da stupefacenti e sostanze psicotrope nonché per la prevenzione della dipendenza da smartphone e da iperconnettività.

2. I progetti sperimentali di cui al comma 1 sono esaminati e approvati dal comitato regionale di indirizzo sulle dipendenze (CRID) di cui all'articolo 4.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 12, Programma 7).».

Art. 39.

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 in materia di diritto allo studio

1. All'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I comuni, oltre ai compiti assegnati ai sensi del comma 1, possono, nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 2000, n. 328, a seguito di preventiva ricognizione delle necessità sul fabbisogno, avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità.»;



b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1-bis, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 3.000 migliaia di euro e per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028 la spesa di 1.000 migliaia di euro, da iscrivere in apposito capitolo di spesa «Servizi integrativi migliorativi e aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità delle scuole primarie e secondarie di primo grado», nella rubrica del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (Missione 12, Programma 2).».

Art. 40.

*Riqualificazione beni confiscati
alla criminalità organizzata*

1. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato a finanziare i comuni e i consorzi per la legalità e lo sviluppo, per l'esercizio finanziario 2026, previo avviso pubblico, per interventi di riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai comuni ed ai consorzi per la legalità e lo sviluppo per un importo non superiore a 300 migliaia di euro ad intervento. Ciascun comune e/o consorzio per legalità e lo sviluppo può presentare un solo progetto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 12, Programma 7).

Art. 41.

Fondo regionale per l'affidamento familiare

1. La Regione istituisce il «Fondo regionale per l'affidamento familiare» in favore dei comuni, al fine di contribuire al sostegno economico di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, necessario all'inserimento del minore nell'ambiente di vita dell'affidatario.

2. Il fondo di cui al comma 1 concorre alla copertura delle seguenti misure:

a) contributo mensile riconosciuto alle famiglie, alle persone singole e alle comunità di tipo familiare affidatarie;

b) eventuale contributo straordinario in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche del minore;

c) polizza assicurativa stipulata al fine di tutelare il minore affidato e gli affidatari dal rischio di danni al minore ovvero che lo stesso provochi a terzi nel corso dell'affidamento.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità del riparto del fondo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro, (Missione 12, Programma 1) per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

Art. 42.

Destinazione di risorse del FURS

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«2-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, nella ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota pari al cinque per cento delle risorse è destinata alle finalità di cui agli articoli 7, comma 1, lettera c), e 10 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25.».

Art. 43.

Sostegno alle associazioni operanti nel settore teatrale

1. All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere contributi al fine di sostenere esclusivamente le associazioni operanti nel settore teatrale, aventi sede legale in Sicilia da almeno cinque anni, per la realizzazione di spettacoli dal vivo di propria produzione. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

3-ter. Per l'accesso ai contributi di cui al comma 3-bis le associazioni documentano:

a) il possesso di codice ATECO tipologia attività artistiche e di intrattenimento;

b) l'affiliazione a una delle federazioni nazionali di teatro non professionistico;


c) l'aver a disposizione una direzione artistica o regia di comprovata esperienza.».

Art. 44.

Misure per la pulizia delle strade extraurbane dei comuni, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

1. Per la bonifica e la pulizia straordinaria delle strade extraurbane dei comuni, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, al fine di eliminare i rifiuti abbandonati a bordo strada, che deturpano l'ambiente e possono essere causa di incendi di natura dolosa, anche attraverso l'utilizzo di avanzati sistemi di controllo, è istituito un fondo con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2026, pari a 12.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 3).

2. Al fine di garantire un controllo efficace e sistematico del territorio regionale e di supportare le attività di bonifica e pulizia di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità si avvale di un sistema integrato di monitoraggio e analisi delle discariche e dei siti da bonificare mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate di telerilevamento satellitare e sistemi informativi geografici.



3. Sono beneficiari delle risorse di cui al comma 1 i comuni, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, nel cui territorio ricadono i siti oggetto degli interventi di cui al medesimo comma.

4. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti sono definite le modalità attuative del presente articolo per l'esecuzione delle attività di bonifica e di pulizia nonché per l'eventuale installazione di apparecchi per il monitoraggio costante e puntuale per le finalità del comma 1.

5. Il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare le variazioni di bilancio conseguenti, da adottare su proposta del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

6. Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti assicura, con cadenza semestrale, la pubblicazione di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 1, con riferimento all'impiego delle risorse, all'estensione e alla tipologia delle attività di bonifica e pulizia effettuate, all'operatività dei sistemi di monitoraggio attivati e alle eventuali criticità emerse. L'omissione della rendicontazione comporta la sospensione delle ulteriori erogazioni fino al relativo adempimento.

7. Per i lavori urgenti di riqualificazione e riparazione del viadotto Cassibile ubicato lungo l'autostrada A18 Siracusa-Gela per consentire l'urgente ripristino, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, a concedere al Consorzio per le Autostrade Siciliane un contributo di 5.500 migliaia di euro (Missione 10, Programma 5).

Art. 45.

Contributo per l'acquisto o l'adeguamento di autoemoteche

1. Il dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è autorizzato a trasferire, previo apposito bando, la somma di 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026, alle associazioni dei donatori di sangue per l'acquisto di nuove autoemoteche o per l'adeguamento delle autoemoteche esistenti ai nuovi requisiti tecnologici e strutturali ai fini dell'acquisizione o del mantenimento dell'autorizzazione e dell'accredito istituzionali (Missione 12, Programma 7).

Art. 46.

Borse di studio area non medica

1. Nell'ambito delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto (laureati medici e laureati non medici) di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, con specifico riferimento alle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica a cui accedono biologi, chimici e farmacisti di cui all'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni, sono istituite, a partire dall'anno accademico 2025/2026, borse di studio in favore degli specializzandi biologi e chimici, iscritti alle suddette scuole attive negli atenei di Palermo, Catania e Messina.

2. L'ammontare di tali borse di studio è equiparato a quello previsto per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area medica.

3. A sostegno della formazione specialistica degli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria «non medica» ad accesso misto, di cui al decreto interministeriale n. 716/2016, l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato alla spesa di 3.000 migliaia di euro per ciascun esercizio finanziario del triennio 2026-2028 (Missione 4, Programma 4).

4. A sostegno della formazione specialistica dei giovani specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area «non medica» ad accesso unico di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, a cui accedono veterinari, odontoiatri, fisici e farmacisti, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato alla spesa di 2.000 migliaia di euro per ciascun esercizio finanziario del triennio 2026-2028 (Missione 4, Programma 4).

Art. 47.

Adeguamento del corrispettivo euro/km TPL

1. Il fondo di cui ai commi 6 e seguenti dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, per il triennio 2026-2028, è integrato di 18.000 migliaia di euro al fine di adeguare, entro il 2029, il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale delle Città metropolitane, nel rispetto del chilometraggio assentito con decreto del dirigente generale n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 e al netto dei tagli intervenuti nel tempo.


2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, di 6.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 e di 7.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028 cui si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.

3. Per le finalità di cui al comma 36 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 8.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, 1.100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 e 8.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028 cui si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.

Art. 48.

Incremento orario del personale medico-veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, facendo seguito a quanto già messo in atto dalle Aziende sanitarie provinciali per effetto dell'articolo 129 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, è autorizzato a implementare in modo strutturale l'incarico orario del personale medico-veterinario che opera presso lo stesso ente in regime di convenzione a tempo indeterminato ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale, fino ad almeno trenta ore set-



timanali di attività per ciascuno specialista suddivise in cinque giorni lavorativi, al fine di rafforzare le attività di lotta alle malattie infettive, sorveglianza epidemiologica, diagnostica di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali volti al contrasto delle epizootie e zoonosi presenti sul territorio regionale.

2. Nelle more dell'implementazione, da parte dei competenti Ministeri, delle risorse a carico del fondo sanitario nazionale destinate agli istituti zooprofilattici sperimentali, per far fronte agli oneri discendenti dal comma 1, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026-2028 (Missione 12, Programma 7).

Art. 49.

Interventi per la valorizzazione delle spiagge libere attrezzate

1. Al fine di promuovere la qualificazione e la valorizzazione delle spiagge libere attrezzate, anche in funzione dell'attribuzione della Bandiera Blu e della Bandiera Verde, è istituito il capitolo del bilancio della Regione denominato «Interventi per la valorizzazione e l'incremento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate dei comuni costieri della Regione».

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse ai comuni costieri, sulla base di progetti volti al miglioramento dei servizi, alla sostenibilità ambientale e all'incremento degli *standard* qualitativi delle spiagge libere attrezzate.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 1).

Art. 50.

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 in materia di aree AERCA

1. All'articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «4 settembre 2002» sono aggiunte le parole «e 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 9, Programma 8, capitolo 150056) da ripartire tra i comuni dell'area a elevato rischio di crisi ambientale (AERCA), dichiarata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 11 luglio 2005, n. 189»;

b) dopo le parole «rigenerazione urbana» sono inserite le parole «e di promozione del territorio»;

c) all'ultimo periodo, le parole «in parti uguali» sono sostituite dalle parole «per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento in proporzione alla loro estensione territoriale».

Art. 51.

Misure per gli agricoltori danneggiati dagli eventi meteorologici eccezionali

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, aiuti a titolo di indennizzo per i danni alle strutture vegetali di piante arboree ed erbacee, alla produzione e alle infrastrutture tecniche e aziendali causati da eventi meteorologici di eccezionale gravità, quali grandine, pioggia e forte vento, verificatisi nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, registrati dalle stazioni meteo del sistema di protezione civile regionale e del SIAS site nel territorio regionale e in corso di accertamento ai fini della dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli stessi eventi meteo avversi.

2. Il riconoscimento dell'indennizzo è legato alla verifica del danno e deve tenere conto dell'effettiva perdita del valore economico della struttura vegetale, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni.

3. Nel calcolo dell'aiuto sono considerate le eventuali somme percepite a titolo di premi assicurativi, le spese non sostenute e quelle aggiuntive consequenziali alle avverse condizioni atmosferiche registratesi.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 4.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 16, Programma 1).

Art. 52.

Disposizioni in materia di CEFPAS

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modificazioni è abrogato.

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, sono soppresse le parole «del centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario e» e la parola «rispettiva».

3. Il comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni è abrogato.

4. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 30/1993 e successive modificazioni, è concesso per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 un contributo annuo pari a 6.000 migliaia di euro in favore del centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) per far fronte alle spese di funzionamento del centro medesimo (Missione 4, Programma 6).

5. Il comma 17 dell'articolo 21 della legge regionale n. 30/1993 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«17. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre mem-



bri di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno designato dall'Assessore regionale per la salute ed uno designato dall'Assessore regionale per l'economia».

Art. 53.

Fondo per la realizzazione di alloggi per persone con necessità di sostegno molto elevata

1. È istituito un fondo regionale di 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per la realizzazione di interventi per l'adeguamento strutturale degli alloggi, finalizzati all'autonomia progressiva e di soluzioni abitative protette per persone con necessità di sostegno molto elevata, prive del sostegno familiare, destinato agli enti del terzo settore, accreditati o iscritti al RUNTS (Missione 12, Programma 2).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità attuative degli interventi di cui al comma 1.

Art. 54.

Potenziamento servizi nei parchi archeologici

1. La parte disponibile del risultato di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2025 dai parchi archeologici della Valle dei Templi, di Siracusa, Eloro, Villa del Tella-ro e Akrai e di Morgantina e Villa Romana del Casale è versata, per l'esercizio finanziario 2026, su apposito capitolo in entrata del bilancio della Regione, rubrica beni culturali e identità siciliana (Titolo 3, Tipologia 400), al fine di incrementare il fondo di solidarietà di cui all'articolo 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni (Missione 5, Programma 1, capitolo 377360).

2. La parte disponibile del risultato di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2025 dal parco archeologico di Naxos e Taormina è utilizzata quanto a 11.000 migliaia di euro per la realizzazione del progetto di restauro e rifunzionalizzazione del Castello Paladino presso Giardini Naxos (ME); la restante parte è destinata per il cinquanta per cento per le finalità e con le modalità di cui al comma 1 e per il cinquanta per cento alle spese necessarie alla redazione di progetti relativi al sistema portuale turistico di Giardini Naxos e all'interconnessione intermodale stradale e funiviaria con Taormina e con i comuni limitrofi e all'ottenimento delle relative autorizzazioni. Ai fini della realizzazione di tali progetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, approva lo schema di accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, da stipulare tra i medesimi Assessorati regionali, il Comune di Taormina, il Comune di Giardini Naxos e il parco arche-

ologico di Naxos e Taormina per il quale la realizzazione del porto turistico assume rilievo ai fini della promozione del parco stesso.

Art. 55.

Modifiche e abrogazioni di norme

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 dopo le parole «Le somme di cui al comma 1» sono inserite le parole «, nelle more della sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro,».

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2024, dopo le parole «Le somme di cui al comma 1» sono inserite le parole «, nelle more della definizione delle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche,».

3. L'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è abrogato.

4. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 e successive modificazioni le parole «bilancio 2027» sono sostituite dalle parole «rendiconto 2027».

5. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 le parole «2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle parole «2025 e 2026».


6. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni, dopo le parole «avversità meteomarine di carattere eccezionale» sono inserite le parole «, eventi climatici assimilabili a calamità naturali, danni causati da animali protetti e/o da specie esotiche invasive».

7. Al comma 3 dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola «determinate», le parole «come da seguente allegato» sono sostituite dalle parole «con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia da emanarsi, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le tariffe introdotte dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e successive modificazioni.».

8. Al comma 2-bis dell'articolo 27-bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni dopo le parole «criteri dell'iscrizione» sono inserite le parole «sentito il parere dell'organo di gestione dell'ente parco».

9. Al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 le parole « di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «di emanazione del decreto del Presidente della Regione n. 434/TUR/2015». Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente comma si fa fronte nei limiti delle attuali somme disponibili sul bilancio dell'ente teatrale regionale.

10. Al fine di consentire i lavori di manutenzione straordinaria della sede legale della CESI, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a erogare, per l'esercizio finanziario 2026,



un contributo massimo di 150 migliaia di euro in favore della Regione Ecclesiastica Sicilia (Missione 8, Programma 1).

11. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2028».

12. All'articolo 50 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «contributo» è sostituita dalle parole «trasferimento diretto»;

b) le parole da «con decreto» fino a «al presente articolo» sono soppresse;

c) dopo le parole «2025 e 2026» sono aggiunte le parole «senza obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267/2000».

Art. 56.

Contributi agli enti locali

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 3.500 migliaia di euro da assegnare ai comuni con popolazione tra 35.000 e 100.000 abitanti che abbiano deliberato, dal 2020 al 30 giugno 2025, e si trovino nello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che, negli ultimi dieci anni (dal 2016 al 2025), siano stati colpiti da più di una calamità alluvionale per le quali sia stato formalmente dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente (Missione 18, Programma 1).

2. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.500 migliaia di euro da assegnare ai comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 25.000 abitanti in dissesto finanziario e che abbiano personale a tempo indeterminato *part-time* a 24 ore settimanali superiore al cinquanta per cento della dotazione organica vigente. Le risorse assegnate devono essere impegnate per assicurare i servizi essenziali dell'ente con priorità alle spese del personale (Missione 18, Programma 1).

3. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.500 migliaia di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il cui costo del personale stabilizzato nel biennio 2003-2004 proveniente dal bacino ex Lsu non è a carico del fondo unico del precariato del bilancio della Regione, al fine della copertura del suddetto costo in linea ai trasferimenti per le stabilizzazioni successive al 2019, nel rispetto dell'ammontare del contributo annuale per ciascun lavoratore previsto dall'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 (Missione 18, Programma 1).

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2026, è autorizzata la spesa 5.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 102016).

5. Ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti in dissesto finanziario alla data del 31 dicembre 2025 e da non oltre cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto un contributo complessivo pari a 5.000 migliaia di euro a titolo di compartecipazione

alle spese per servizi o per la copertura del disavanzo. Il contributo di cui al presente comma è ripartito per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento proporzionalmente al numero di abitanti dei comuni destinatari (Missione 18, Programma 1).

6. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 2.500 migliaia di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, in riequilibrio o in dissesto finanziario per sostenere gli oneri derivanti dal trattamento del personale in eccedenza funzionale a seguito della rideterminazione della dotazione organica (Missione 18, Programma 1).

7. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 è autorizzata, per l'esercizio 2026, la spesa di 1.500 migliaia di euro da destinare ai comuni ricadenti nelle aree di elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) di cui al decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente 4 settembre 2002, n. 50 (Missione 9, Programma 8, capitolo 150056). Le somme sono ripartite in proporzione alla estensione territoriale.

8. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore dei comuni che, sulla base della documentazione trasmessa dagli enti all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica entro il 31 dicembre 2025, risultano dotati di «ambiti di coordinamento territoriale intersettoriale», istituiti nell'ambito dei piani comunali di assetto organizzativo. Le risorse sono ripartite per il quaranta per cento in parti uguali e per il sessanta per cento in proporzione all'estensione territoriale degli ambiti riconosciuti ai sensi del presente comma. I contributi sono destinati esclusivamente ad interventi di miglioramento dei servizi locali essenziali ed al potenziamento delle attività di coordinamento amministrativo ricadenti negli ambiti individuati (Missione 18, Programma 1).

Art. 57.

Contributi per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione

1. Al fine di agevolare l'accesso alle abitazioni in locazione sul mercato privato attraverso la riduzione del canone, per l'esercizio finanziario 2026 è previsto un contributo annuo di euro 3.000,00 ai nuclei familiari composti da almeno tre unità, con un ISEE non superiore a euro 10.000,00 basato sui redditi del 2024.

2. L'intervento è rivolto ai cittadini italiani o di stato aderente all'Unione europea o titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa in assenza di titolarità di diritti di proprietà e usufrutto.

3. È previsto un incremento annuo di euro 200,00 per ogni ulteriore figlio.

4. L'erogazione del contributo avviene attraverso i servizi sociali dei comuni a tutti i residenti nella Regione da almeno due anni e in possesso di regolare contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in



regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, salvo opzione della cedolare secca ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni.

5. Sono esclusi dal contributo i nuclei familiari con contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5).

Art. 58.

Sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica

1. Al fine di sostenere le imprese agricole siciliane esposte agli effetti della scarsità idrica a causa della prolungata siccità e fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 5.000 migliaia di euro per la realizzazione di invasi aziendali e interaziendali, di infrastrutture idriche ed impianti di irrigazione di precisione, inclusa la subirrigazione, a servizio degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile (Missione 16, Programma 1).

2. Ai fini di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 59.

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei

provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 nelle misure indicate nella tabella «A».

2. Ai sensi delle lettere *b)*, *c)* e *d)* del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011 è determinata per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 la spesa di cui all'allegata tabella 1 per gli importi nella stessa indicati.

Art. 60.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 61.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 gennaio 2026

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia
DAGNINO*

(*Omissis*).

26R00036



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 5 3 0 *

€ 8,00

